REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 25 FEBBRAIO 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 5 febbraio 2008 - n. VIII/516 (1.7.0)
Bilancio di previsione 2007 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) 464

Deliberazione Consiglio regionale 5 febbraio 2008 - n. VIII/517 (1.7.0)
I variazione al bilancio di previsione 2007 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) 464

Deliberazione Consiglio regionale 5 febbraio 2008 - n. VIII/520 (1.7.0)
Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e delle variazioni al medesimo dell'Istituto per il diritto allo Studio Universitario (ISU) dell'Università degli Studi di Bergamo 464

Deliberazione Consiglio regionale 5 febbraio 2008 - n. VIII/521 (1.7.0)
Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e delle variazioni al medesimo dell'Istituto per il diritto allo Studio Universitario (ISU) dell'Università degli Studi di Milano 464

Deliberazione Consiglio regionale 5 febbraio 2008 - n. VIII/522 (1.7.0)
Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e delle variazioni al medesimo dell'Istituto per il diritto allo Studio Universitario (ISU) dell'Università degli Studi di Pavia 465

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto presidente Regione Lombardia 22 dicembre 2007 - n. 16327 (1.8.0)
Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste ERSAF e del suo Presidente 466

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 19 dicembre 2007 - n. 8/6232 (5.1.3)
Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale e contestuale revoca della d.g.r. n. 3863/2006 466

Deliberazione Giunta regionale 13 febbraio 2008 - n. 8/6549 (1.8.0)
Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Parco Nord Milano 467

Deliberazione Giunta regionale 13 febbraio 2008 - n. 8/6550 (4.3.0)
Determinazioni in merito allo Statuto ERSAF (art. 4 l.r. n. 3/2002) 467

Deliberazione Giunta regionale 13 febbraio 2008 - n. 8/6565 (3.1.0)
Accreditamento di servizi di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza siti in Strada per Retorbido a Voghera (PV) gestiti da «Associazione Roveto Ardente» e contestuale revoca degli accreditamenti disposti con dd.g.r. 2033/2006 e 2223/2006 471

Deliberazione Giunta regionale 13 febbraio 2008 - n. 8/6566 (3.1.0)
Accreditamento del Centro diurno per disabili «Enrico Beltrami», sito a Vanzago, via Matteotti, 10 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 472

Deliberazione Giunta regionale 13 febbraio 2008 - n. 8/6567 (3.1.0)
Modifica dell'accreditamento della Comunità «Camignone» per persone con problematiche di dipendenza ubicata in via degli Eroi, n. 60 – Passirano, fraz. Camignone, (BS) disposto con d.g.r. 2724/2006 473

1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

Anno XXXVIII - N. 41 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

Deliberazione Giunta regionale 13 febbraio 2008 - n. 8/6568 (3.1.0)
Modifica dell'accreditamento della «Comunità Kairos» – via Lacchiaduro, n. 22, Cisano Bergamasco (BG), gestita da «Famiglia Nuova Cooperativa s.r.l.» con sede legale in viale Italia, 54 a Lodi, disposto con d.g.r. 1146/2005 . . . 473

Deliberazione Giunta regionale 13 febbraio 2008 - n. 8/6569 (3.1.0)
Accreditamento del Centro diurno per disabili (CDD) «La Prateria» gestito dalla Società Cooperativa ONLUS «La Prateria», via Erba 83, Paderno Dugnano – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 473

Deliberazione Giunta regionale 13 febbraio 2008 - n. 8/6571 (3.1.0)
Autorizzazione e accreditamento definitivi del Consultorio familiare pubblico riorganizzato nell'ASL di Lodi . . 475

Deliberazione Giunta regionale 13 febbraio 2008 - n. 8/6578 (3.2.0)
Comune di Torre d'Arese (PV) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche 475

Deliberazione Giunta regionale 13 febbraio 2008 - n. 8/6583 (2.2.1)
Accordo di Programma Quadro «Interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale d'area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale»: ottavo elenco dei destinatari 475

Deliberazione Giunta regionale 13 febbraio 2008 - n. 8/6584 (5.1.0)
Comune di Botticino – Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area antistante il «Palazzo del Mago» – D.lgs. n. 42/2004, art. 136, lett. c) e d) e approvazione dei relativi criteri di gestione 476

Deliberazione Giunta regionale 20 febbraio 2008 - n. 8/6631 (2.2.1)
Promozione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano (d.p.g.r. n. 58521 dell'8 aprile 1994) e successive modifiche e integrazioni . . . 479

Deliberazione Giunta regionale 20 febbraio 2008 - n. 8/6643 (3.5.0)
Criteri e linee guida per il riconoscimento degli ecomusei in Lombardia (l.r. n. 13/2007) 493

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 13 febbraio 2008 - n. 1214 (3.4.0)
Legge 10 marzo 2000 n. 62 – Approvazione della graduatoria dei richiedenti beneficiari delle borse di studio per l'anno scolastico 2006-2007 – Impegno e contestuale liquidazione ai Comuni sulla UPB 2.1.1.2.406 – cap. 5650 della somma complessiva di € 6.937.556,46. 496

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 5 febbraio 2008 - n. 858 (4.3.2)
D.g.r. n. 15675/03: Regime quote latte – Revoca del decreto n. 3355 del 26 maggio 1994 inerente il riconoscimento di Primo Acquirente latte della ditta «Latteria della Gaidella s.c.a.», p. IVA n. 00151550209 497

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

Decreto dirigente unità organizzativa 21 dicembre 2007 - n. 16271 (4.6.4)
Impegno e parziale liquidazione delle risorse assegnate per l'attuazione del progetto interregionale «Adamello» di cui alla d.g.r. n. 8/6022 del 5 dicembre 2007 498

Decreto dirigente unità organizzativa 21 dicembre 2007 - n. 16272 (4.6.4)
Concessione impegno e parziale liquidazione delle risorse assegnate ai progetti individuati dal Piano di intervento a regia regionale – Anno 2007 (art. 4, l.r. 15/2007) 499

Decreto dirigente unità organizzativa 28 dicembre 2007 - n. 16696 (4.6.4)
Concessione impegno e parziale liquidazione risorse al progetto integrato per l'attuazione del Programma del Sistema Turistico «Abbiatense Magentino» (art. 4, l.r. 15/2007) 501

Comunicato regionale 15 febbraio 2008 - n. 38 (4.6.4)
Elenco dei candidati idonei Guida turistica e Accompagnatore turistico della Provincia di Mantova e Varese – Bandi 2006/2007 503

D.G. Commercio, fiere e mercati

Decreto dirigente unità organizzativa 15 febbraio 2008 - n. 1296 (4.6.1)
D.g.r. 3 aprile 2007 n. 814512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: Bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 "Discipina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti")» – Integrazione al decreto 21 gennaio 2008 n. 294, modifica delle entità dei contributi assegnati alle Società Giovi Gas s.a.s. e Belotti s.n.c. 504

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

Decreto dirigente unità organizzativa 1 febbraio 2008 - n. 753 (5.1.3)
Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. 504

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio
4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

D.G. Industria, PMI e cooperazione

Decreto dirigente unità organizzativa 8 febbraio 2008 - n. 1058 (4.0.0)
DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Chiusura dello sportello relativamente alla presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla misura 1.1 «Incentivi agli investimenti delle imprese» – sottomisura F «Interventi a sostegno della competitività delle imprese», limitatamente alle azioni 2 e 3 previste dal decreto n. 4706 del 29 marzo 2005. . . 506

D.G. Territorio e urbanistica

Decreto dirigente struttura 30 gennaio 2008 - n. 676 (5.3.5)
Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, non tossico nocivi, in Comune di Montichiari (BS) – Committente GEDIT s.p.a. - Calcinato (BS) – Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 52, comma 2 del d.lgs. 152/06 – già art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99. 507

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

Provvedimento di altri Enti n. 09/01-Se.O. 2008
AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 1 del 24 gennaio 2008 – Ratifica dell'atto di proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato del direttore dott. Bruno Leonardo Brunetti 509

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2008011) (1.7.0)

D.c.r. 5 febbraio 2008 - n. VIII/516

Bilancio di previsione 2007 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA»;

Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 4, della succitata legge regionale compete al Consiglio regionale ratificare il bilancio di previsione e le successive variazioni;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. III/57 del 19 dicembre 2006 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 adottata dal C.d.A. dell'ARPA;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 8/4836 del 15 giugno 2007, ha accertato la piena legittimità della sopraccitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti giuridico-contabili all'approvazione della stessa;

Vista la relazione della I Commissione «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di ratificare la deliberazione n. III/57 del 19 dicembre 2006 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 adottata dal C.d.A. dell'ARPA di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto *(omissis)* (1).

Il vice presidente: Enzo Lucchini
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

(BUR2008012) (1.7.0)

D.c.r. 5 febbraio 2008 - n. VIII/517

I variazione al bilancio di previsione 2007 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA»;

Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 4, della succitata legge regionale compete al Consiglio regionale ratificare il bilancio di previsione e le successive variazioni;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. III/59 del 26 febbraio 2007 concernente la I variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 adottata dal C.d.A. dell'ARPA della Lombardia;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 8/4837 del 15 giugno 2007, ha accertato la piena legittimità della sopra citata deliberazione attestando che non emergono impedimenti giuridico-contabili all'approvazione della stessa;

Vista la relazione della I Commissione «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di ratificare la deliberazione n. III/59 del 26 febbraio 2007 concernente la I variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 adottata dal C.d.A. dell'ARPA della Lombardia di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto *(omissis)* (1).

Il vice presidente: Enzo Lucchini
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

(BUR2008013) (1.7.0)

D.c.r. 5 febbraio 2008 - n. VIII/520

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e delle variazioni al medesimo dell'Istituto per il diritto allo Studio Universitario (ISU) dell'Università degli Studi di Bergamo

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario) che ha previsto la soppressione degli ISU ed ha contestualmente affidato alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole superiori per mediatori linguistici la gestione dei suddetti interventi per il diritto allo studio universitario;

Dato atto che nella fase transitoria di attuazione della l.r. 33/2004 gli ISU continuano ad operare in regime commissariale sino alla loro definitiva soppressione;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 533 del 14 dicembre 2004 concernente «Approvazione del bilancio di previsione per l'e.f. 2005 e della relazione accompagnatoria» adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'ISU dell'Università degli Studi di Bergamo;

Visti i decreti n. 13 dell'1 giugno 2005; n. 26 del 16 settembre 2005; n. 32 del 12 ottobre 2005; n. 37 del 18 novembre 2005 e n. 40 del 28 novembre 2005 concernenti «Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005» adottati dal Commissario straordinario dell'ISU dell'Università degli Studi di Bergamo;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 8/5618 del 23 ottobre 2007, ha accertato la piena legittimità degli atti sopra citati, attestando che non sussistono impedimenti all'approvazione degli stessi;

Udita la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di ratificare la deliberazione n. 533 del 14 dicembre 2004 concernente «Approvazione del bilancio di previsione per l'e.f. 2005 e della relazione accompagnatoria» adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'ISU dell'Università degli Studi di Bergamo di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto *(omissis)* (1);

– di ratificare i decreti n. 13 dell'1 giugno 2005; n. 26 del 16 settembre 2005; n. 32 del 12 ottobre 2005; n. 37 del 18 novembre 2005 e n. 40 del 28 novembre 2005 concernenti «Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005» adottati dal Commissario straordinario dell'ISU dell'Università degli Studi di Bergamo di cui all'allegato «B» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto *(omissis)* (1).

Il vice presidente: Enzo Lucchini
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

(BUR2008014) (1.7.0)

D.c.r. 5 febbraio 2008 - n. VIII/521

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e delle variazioni al medesimo dell'Istituto

per il diritto allo Studio Universitario (ISU) dell'Università degli Studi di Milano

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario) che ha previsto la soppressione degli ISU ed ha contestualmente affidato alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole superiori per mediatori linguistici la gestione dei suddetti interventi per il diritto allo studio universitario;

Dato atto che nella fase transitoria di attuazione della l.r. 33/2004 gli ISU continuano ad operare in regime commissariale sino alla loro definitiva soppressione;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 54 del 22 novembre 2004 concernente «Bilancio di previsione esercizio finanziario 2005» adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'ISU dell'Università degli Studi di Milano;

Visti i decreti n. 669 del 24 ottobre 2005 e n. 742 del 30 novembre 2005 concernenti «Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005» adottati dal Commissario straordinario dell'ISU dell'Università degli Studi di Milano;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 8/5619 del 23 ottobre 2007, ha accertato la piena legittimità degli atti sopra citati attestando che non sussistono impedimenti giuridico-contabili all'approvazione degli stessi;

Udita la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di ratificare la deliberazione n. 54 del 22 novembre 2004 concernente «Bilancio di previsione esercizio finanziario 2005» adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'ISU dell'Università degli Studi di Milano, di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto *(omissis)* (1);

– di ratificare i decreti n. 669 del 24 ottobre 2005 e n. 742 del 30 novembre 2005 concernenti «Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005» adottati dal Commissario straordinario dell'ISU dell'Università degli Studi di Milano, di cui all'allegato «B» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto *(omissis)* (1).

Il vice presidente: Enzo Lucchini
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

(BUR2008015) (1.7.0)

D.c.r. 5 febbraio 2008 - n. VIII/522

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e delle variazioni al medesimo dell'Istituto per il diritto allo Studio Universitario (ISU) dell'Università degli Studi di Pavia

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario) che ha previsto la soppressione degli ISU ed ha contestualmente affidato alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole superiori per mediatori linguistici la gestione dei suddetti interventi per il diritto allo studio universitario;

Dato atto che nella fase transitoria di attuazione della l.r. 33/2004 gli ISU continuano ad operare in regime commissariale sino alla loro definitiva soppressione;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che alla data di approvazione del bilancio di previsione 2005 e relative variazioni l'ISU di Pavia, soppresso a far data dal 1° giugno 2007, risultava ancora operare in regime commissariale;

Vista la deliberazione n. 30 del 14 dicembre 2004 concernente «Bilancio di previsione esercizio finanziario 2005» adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'ISU dell'Università degli Studi di Pavia;

Visti i decreti n. 129 del 4 aprile 2005, n. 221 del 4 luglio 2005, n. 307 del 15 settembre 2005, n. 383 del 30 novembre 2005 e n. 398 del 19 dicembre 2005 concernenti «Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005» adottati dal Commissario straordinario dell'ISU dell'Università degli Studi di Pavia;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 8/5620 del 23 ottobre 2007, ha accertato la piena legittimità degli atti sopra citati attestando che non sussistono impedimenti giuridico-contabili all'approvazione degli stessi;

Udita la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»,

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di ratificare la deliberazione n. 30 del 14 dicembre 2004 concernente «Bilancio di previsione esercizio finanziario 2005» adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'ISU dell'Università degli Studi di Pavia, di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto *(omissis)* (1);

– di ratificare i decreti n. 129 del 4 aprile 2005, n. 221 del 4 luglio 2005, n. 307 del 15 settembre 2005, n. 383 del 30 novembre 2005 e n. 398 del 19 dicembre 2005 concernenti «Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005» adottati dal Commissario straordinario dell'ISU dell'Università degli Studi di Pavia, di cui all'allegato «B» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto *(omissis)* (1).

Il vice presidente: Enzo Lucchini
I consiglieri segretari:
Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2008016) (1.8.0)

D.p.g.r. 22 dicembre 2007 - n. 16327

Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste ERSAF e del suo Presidente

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la l.r. 12 gennaio 2002, n. 3 «Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste ERSAF»;

Vista la l.r. 31 luglio 2007, n 18 con la quale è stata modificata la l.r. 3/2002;

Dato atto che a seguito della citata modifica legislativa il Consiglio di Amministrazione dell'ERSAF, in un'ottica coerente con il contenimento e la razionalizzazione dei costi degli apparati pubblici, ribadita anche dall'ultima Legge Finanziaria nazionale, precedentemente composto da nove componenti (7 in rappresentanza della Regione Lombardia e 2 in rappresentanza dell'Unione delle Province Lombarde e della delegazione lombarda dell'Unione Nazionale Comuni e Enti Montani) risulta essere ora composto da sette componenti (6 in rappresentanza della Regione e 1 in rappresentanza dell'UPL);

Considerato che in attesa della completa definizione del piano di riorganizzazione dell'Ente a seguito della citata modificazione legislativa, rendendosi necessario garantire la continuità delle attività dell'Ente, si è provveduto al commissariamento dell'ERSAF;

Viste le deliberazioni del 12 dicembre 2007, n. 6092 e del 19 dicembre 2007, n. 6170 con le quali la Giunta ha proposto al Consiglio regionale per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente i signori: Roberto Albetti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ezio Maiolini (quale Vice Presidente, il cui nominativo sarà proposto dal Presidente al Consiglio di Amministrazione medesimo per la nomina), Vittorio Braga, Ruggero Invernizzi, il Vice Segretario Generale Mario Benaglia, Mario Braga, quest'ultimo a garanzia delle minoranze, e Luigi Pisoni in rappresentanza dell'UPL;

Dato atto che in data 31 dicembre 2007 scade l'incarico del Collegio Commissariale dell'Ente;

Dato atto che il Consiglio regionale non ha proceduto nei termini a tale nomina;

Ritenuto di avvalersi dei poteri sostitutivi di cui alla citata l.r. 14/95;

Decreta

1) di nominare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF, e precisamente:

- ROBERTO ALBETTI, in qualità di Presidente;
- EZIO MAIOLINI (in qualità di Vice Presidente, il cui nominativo sarà proposto dal Presidente al Consiglio di Amministrazione medesimo per la nomina);
- VITTORIO BRAGA;
- RUGGERO INVERNIZZI;
- MARIO BENAGLIA;
- MARIO BRAGA, a garanzia delle minoranze;
- LUIGI PISONI (in rappresentanza dell'UPL);

2) di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008017) (5.1.3)

D.g.r. 19 dicembre 2007 - n. 8/6232

Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale e contestuale revoca della d.g.r. n. 3863/2006

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

– l'«Atto di Indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia», approvato dal Consiglio regionale il 27 luglio 2004 con deliberazione n. VII/1048;

• il «Programma di Tutela e Uso delle Acque», approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006.

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», ed in particolare l'art. 44 ove viene previsto che la Regione Lombardia possa emanare direttive procedurali e tecniche alle Autorità concedenti per l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26».

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 8/3863 del 20 dicembre 2006, con la quale era stato approvato il documento tecnico recante «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni e la sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV)».

Rilevato che con la predetta deliberazione era stato approvato in allegato alla medesima un documento contenente alcuni errori materiali per i quali si è ritenuto indispensabile provvedere – al fine di rendere il testo inequivocabile ed efficace – ad apportare le opportune rettifiche.

Ritenuto altresì opportuno, in seguito a verifiche condotte dalla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, apportare ulteriori modifiche al testo per meglio armonizzarlo alle indicazioni contenute negli atti di pianificazione regionale sopracitati.

Ritenuto che sia, a tal fine, necessario ed opportuno sostituire integralmente il documento tecnico «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni e la sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV)» allegato alla richiamata d.g.r. n. 8/3863 del 20 dicembre 2006 con il testo allegato alla presente deliberazione denominato «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso minimo vitale».

Dato atto che la presente deliberazione concorre al raggiungimento dell'obiettivo 6.4.6.11 P01, rientrante nell'OGR della Direzione Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

Vagliate ed assunte come proprie le valutazioni del dirigente proponente;

all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente recepiti:

1. di revocare la d.g.r. n. 8/3863 del 20 dicembre 2006 recante «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni e la sperimentarione del Deflusso Minimo Vitale (DMV)»;

2. di approvare, il documento tecnico recante «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale», allegato e parte integrante della presente deliberazione che sostituisce integralmente il documento allegato alla predetta d.g.r. n. 8/3863 del 20 dicembre 2006 *(omissis)* (1);

3. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione e del documento tecnico allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(1) L'allegato è stato pubblicato nell'Edizione Speciale del BURL n. 9 del 25 febbraio 2008.

(BUR2008018) (1.8.0)

D.g.r. 13 febbraio 2008 - n. 8/6549

Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Parco Nord Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modifiche ed integrazioni;

– la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali» e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato in particolare l'art. 7 della citata l.r. 26/1996 che prevede che un componente del Collegio dei Revisori dei Conti dei consorzi dei parchi regionali sia designato dalla Giunta regionale;

Preso atto della nota inviata dal Consorzio Parco Nord Milano con la quale si richiede la designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Collegio dei Revisori dei Conti, in scadenza di mandato quinquennale;

Vista la candidatura del sig. Stefano Percudani;

Verificato che il sig. Percudani è revisore contabile, iscritto all'Albo dei revisori contabili;

Delibera

1. di designare quale componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Parco Nord Milano il sig. Stefano Percudani;

2. di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008019) (4.3.0)

D.g.r. 13 febbraio 2008 - n. 8/6550

Determinazioni in merito allo Statuto ERSAF (art. 4 l.r. n. 3/2002)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 4, comma 1 della l.r. n. 3/2002 «Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF», che ha previsto che lo Statuto dell'Ente venga approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Vista la d.g.r. n. 12998 del 16 maggio 2003 «Approvazione dello Statuto ERSAF ex art. 4 l.r. n. 3/2002 (a seguito del parere della Commissione consiliare competente)» con cui è stato approvato in via definitiva lo Statuto ERSAF;

Vista la d.g.r. n. 5133 del 18 luglio 2007 «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con la Vicepresidente Beccalossi avente ad oggetto: ERSAF – Determinazioni in ordine alla direzione dell'Ente e proposte di riforma», con la quale il Presidente Formigoni ha annunciato il commissariamento dell'Ente con l'incarico di procedere alle necessarie variazioni dello Statuto conseguenti alla modifica della legge istituiva;

Visto l'art. 1, comma 10, della l.r. n. 18/2007 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» che ha previsto la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico scientifico dell'Ente, e l'eliminazione della durata minima dell'incarico di Direttore Generale dell'Ente, fermo restando la natura di incarico a termine;

Visto l'art. 5 della l.r. n. 3/2006, che ha previsto la possibilità per ERSAF di utilizzare sia operai che impiegati agricoli e forestali;

Rilevato che a seguito delle norme di cui sopra si rende necessario procedere a una variazione dello Statuto nelle parti d'interesse;

Vista la delibera del Collegio commissariale di ERSAF n. I/13 del 21 novembre 2007 con cui è stata approvata la proposta di nuovo Statuto e che con tale proposta vengono recepite le disposizioni contenute nelle norme di cui sopra, nonché le indicazioni relative al sistema regionale ex l.r. n. 30/2006;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare competente nella seduta del 31 gennaio 2008;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r. n. 3/2002, lo Statuto dell'ERSAF allegato al presente provvedimento e di cui è parte integrante;

2) di revocare contestualmente la d.g.r. n. 12998 del 16 maggio 2003 «Approvazione dello Statuto ERSAF ex art. 4 l.r. n. 3/2002 (a seguito del parere della Commissione consiliare competente)».

Il segretario: Pilloni

Allegato

Regione Lombardia

Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

Deliberazione Commissariale n. I/13 del 21 novembre 2007

Omissis

OGGETTO: Statuto ERSAF – Rettifica comma 4, art. 10.

IL COLLEGIO COMMISSARIALE

Vista la l.r. 12 gennaio 2002 n. 3, istitutiva dell'Ente e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati:

– la deliberazione n. I/12 del 10 ottobre 2007, con la quale il Collegio Commissariale dell'ERSAF ha approvato le modifiche allo Statuto dell'Ente, in applicazione delle leggi regionali, n. 15 del 22 luglio 2002, come modificata dalla l.r. 7 febbraio 2006 n. 3, n. 30 del 27 dicembre 2006, n. 1 del 2 febbraio 2007, n. 18 del 31 luglio 2007 e dei conseguenti atti organizzativi e programmatori adottati dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;

– il comma 4 art. 10 dello Statuto di cui alla deliberazione sopraccitata, che recita: «Il Consiglio di Amministrazione può conferire ad uno o più consiglieri deleghe specifiche per la trattazione di particolari argomenti o questioni»;

Preso atto che lo Statuto modificato con propria deliberazione Commissariale sopra citata non riporta l'ultimo capoverso del comma 4, art. 10, del testo originario recante: «L'incarico non dà diritto ad indennità aggiuntive»;

Ritenuto di ripristinare il disposto di cui all'ultimo capoverso del comma 4, art. 10 dello Statuto recante: «L'incarico non dà diritto ad indennità aggiuntive»;

Visto il testo di Statuto dell'ERSAF, riportato in allegato al presente atto, composto da nn. 14 pagine;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse che formano parte integrante del presente atto:

1) di approvare il testo di Statuto dell'ERSAF, come da allegato al presente atto, composto da nn. 14 pagine;

2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta regionale, a mente del disposto dell'art. 6 comma 11 della l.r. 12 gennaio 2002, n. 3;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio regionale, per il tramite della Giunta regionale, a mente del disposto dell'art. 48 dello Statuto regionale e dell'art. 23 dello Statuto dell'Ente.

Il presidente: Francesco Mapelli
Il segretario: Sandro Diego Cioccarelli

ERSAF
Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

STATUTO

SOMMARIO

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Denominazione e natura)
Art. 1-bis (Sistema regionale)

Art. 2 (Sede legale e logo)
Art. 3 (Funzioni)
Art. 4 (Attività dell'Ente)
Art. 5 (Partecipazione a società, fondazioni e consorzi)
Art. 6 (Partenariato, convenzioni e accordi)
Art. 7 (Atti di programmazione)
Art. 8 (Relazione annuale)

Titolo II
ORDINAMENTO

Art. 9 (Organi)
Art. 10 (Nomina, composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione)
Art. 11 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
Art. 12 (Cause di incompatibilità, revoca e decadenza dei consiglieri)
Art. 13 (Presidente)
Art. 14 (Collegio dei revisori)
Art. 15 (Comitato Tecnico Scientifico)
Art. 16 (Direttore)

Titolo III
PRINCIPI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI

Art. 17 (Regolamento organizzativo)
Art. 18 (Organizzazione e personale)
Art. 19 (Dirigenza)
Art. 20 (Patrimonio)
Art. 21 (Entrate)
Art. 22 (Esercizio finanziario)
Art. 23 (Bilancio e conto consuntivo)
Art. 24 (Regolamento di contabilità e controllo di gestione)
Art. 25 (Tariffario)

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
(Denominazione e natura)

1. L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF – istituito con legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3, è un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti della legge istitutiva.

2. L'ERSAF è Ente strumentale della Regione Lombardia per la gestione, la ricerca, la sperimentazione, la promozione ed il supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare, zootecnico e agroforestale.

3. L'ERSAF sviluppa le sue funzioni di Ente strumentale in accordo con le politiche regionali ed il sistema delle autonomie locali e funzionali, delle organizzazioni professionali, degli imprenditori agricoli e forestali. Contribuisce alla crescita della competitività del sistema produttivo della Lombardia e del suo contesto territoriale e sociale dando attuazione agli strumenti di governo individuati negli atti di indirizzo e programmazione regionale.

Art. 1-bis
(Sistema regionale)

1. ERSAF è parte del sistema regionale ai sensi dell'articolo 1 della l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 e come tale partecipa al raggiungimento degli obiettivi regionali informando le proprie attività ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa nonché di semplificazione degli adempimenti e procedure così come previsto dalle leggi regionali anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 2
(Sede legale e logo)

1. L'ERSAF ha sede legale nel Comune di Milano.

2. Il logo dell'ERSAF è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Art. 3
(Funzioni)

1. L'ERSAF, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla programmazione regionale, supporta il sistema agricolo, zootecnico, agroalimentare e forestale lombardo nel perseguimento degli obiettivi della multifunzionalità aziendale, della *governance*, della diversificazione produttiva, della competitività sui mercati nazionali ed internazionali, dello sviluppo rurale, della sostenibilità ambientale, della tutela del paesaggio rurale, della ricerca – anche in rapporto con le università italiane ed europee – e del trasferimento dell'innovazione tecnologica nonché della qualità e salubrità dei prodotti, anticipando ed accompagnando l'evoluzione della politica agricola.

2. L'Ente supporta le strutture della Regione nella fase di attuazione delle politiche agricole regionali e comunitarie, indirizzando la propria strumentalità in funzione delle politiche regionali più innovative, dell'incremento di competitività di tutto il sistema agroalimentare e forestale e della capacità di far emergere una diffusa e convinta partecipazione allo sviluppo rurale da parte degli imprenditori agricoli e forestali della Regione.

3. Le funzioni dell'Ente in riferimento al settore agricolo, zootecnico e agroalimentare comprendono:

a) la formazione specialistica;
b) l'assistenza tecnica;
c) lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole ed alle imprese agroalimentari;
d) la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l'agricoltura biologica e la zootecnia;
e) il sostegno all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette.

4. Le funzioni dell'Ente in riferimento al settore agroforestale comprendono:

a) la gestione e valorizzazione del demanio forestale;
b) le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità;
c) il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi;
d) il supporto alle attività del servizio fitosanitario regionale;
e) il supporto tecnico nei settori della produzione ed utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio;
f) lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione;
g) l'agrometeorologia;
h) la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona.

5. L'ERSAF esercita le funzioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed economicità, privilegiando, ovunque possibile, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali.

6. L'Ente adegua la propria organizzazione al raggiungimento delle finalità fissate dalla legge istitutiva, tenendo conto dell'esigenza di una gestione orientata all'economicità ed all'autofinanziamento, derivanti anche dall'implementazione di attività rivolte a fornire servizi a favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la valorizzazione delle proprie risorse umane e privilegiando l'innovazione imprenditoriale della propria dirigenza.

Art. 4
(Attività dell'Ente)

1. L'Ente, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, svolge attività tecnica e amministrativa, di formazione in campo agro forestale, ricerca applicata, sperimentazione e divulgazione per favorire l'innovazione nei settori agricolo, zootecnico, agroalimentare e forestale e del territorio rurale in Lombardia, in partenariato con altri enti pubblici e con le autonomie locali e funzionali nonché con gli operatori ed i rappresentanti del mondo produttivo.

2. In tale contesto l'Ente attua programmi di valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico, agroalimentare e forestale con particolare riguardo ai comparti lattiero caseario e suinicolo, al vitivinicolo, all'agro energetico, all'economia del territorio montano, alla filiera bosco legno ed a quello della tutela della biodiversità.

3. L'Ente svolge le attività previste dalla legge istitutiva per il perseguimento prioritario delle sue finalità pubbliche.

4. L'Ente fornisce alla Giunta regionale gli elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione concernenti i settori agricolo, zootecnico, agroalimentare e forestale.

5. L'Ente assicura attività caratterizzate da un alto grado di professionalità per l'attuazione e lo sviluppo delle politiche agricole regionali in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo delle filiere, rafforzamento della qualità e sostegno alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli lombardi, nonché per la gestione e la valorizzazione delle risorse forestali regionali e del territorio rurale.

6. L'Ente svolge attività che comprendono:

a) l'attività di gestione e valorizzazione delle foreste demaniali;
b) l'allestimento e gestione di banche dati, sistemi informativi e osservatori tematici a carattere geografico, territoriale e socio-economico;
c) l'allestimento e gestione di reti di monitoraggio;
d) la gestione di attività amministrative, ispettive e di vigilanza di competenza della Regione e da essa delegate;
e) la ricerca di base e applicata nei settori di competenza;
f) l'attività di sperimentazione e dimostrazione nei settori di competenza;
g) la produzione di servizi di consulenza specialistica, ivi comprese analisi di laboratorio, bollettini informativi, attività di divulgazione;
h) la vivaistica forestale ed ambientale e la conservazione della biodiversità della flora autoctona;
i) l'attività di progettazione e realizzazione di interventi in tutti i settori di competenza ivi compresi quelli afferenti al miglioramento ed alla riqualificazione ambientale e forestale;
j) la formazione – in particolare a livello universitario e *post* universitario – e attività didattiche e di aggiornamento dei tecnici e degli operatori del settore;
k) l'attività di promozione e comunicazione nei settori di competenza.

7. L'Ente svolge inoltre ogni altra attività che sia richiesta o comunque utile alle esigenze dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, in attuazione degli indirizzi fissati dalle politiche regionali, nazionali, comunitarie e internazionali.

Art. 5
(Partecipazione a società, fondazioni e consorzi)

1. Per lo svolgimento di attività riguardanti compiti istituzionali, nonché per l'esecuzione di attività strumentali o accessorie, l'ERSAF, previa autorizzazione della Giunta regionale, può costituire o partecipare a società, fondazioni o consorzi aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati.

2. L'ERSAF, ai fini della preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accompagna la proposta con un progetto societario o associativo e un piano di sviluppo a medio termine.

Art. 6
(Partenariato, convenzioni e accordi)

1. L'Ente, mediante apposite convenzioni, può istituire forme di collaborazione e partenariato, con enti, aziende e società del sistema regionale, con le autonomie locali e funzionali, e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione.

2. L'Ente può partecipare a specifici Accordi di Programma, in collaborazione con soggetti pubblici e privati con cui condividere obiettivi di sviluppo di singoli ambiti territoriali della Lombardia.

3. Può stipulare Accordi con operatori nei settori agricolo, zootecnico, agroalimentare e forestale, finalizzati all'applicazione dei risultati di ricerche, sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato, nonché allo sviluppo di specifici ed innovativi servizi ambientali.

4. Può condurre inoltre, mediante specifici accordi, ricerche, indagini e sperimentazioni per conto di enti locali, autonomie funzionali e operatori privati.

5. L'Ente può partecipare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, a Consorzi forestali ed altre forme di organizzazione locale, mantenendo rapporti con le organizzazioni operative e produttive sul territorio.

Art. 7
(Atti di programmazione)

1. Sono atti di programmazione dell'ERSAF il piano triennale e il programma annuale, da redigersi in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali.

2. Il piano triennale, aggiornabile annualmente, fornisce un quadro previsionale delle tipologie di intervento, delle risorse necessarie, dei tempi di attuazione e dei risultati attesi.

3. Il programma annuale indica, in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale, gli obiettivi specifici, i progetti, il quadro finanziario, nonché il sistema di verifica dei risultati. Il programma deve essere coerente con i valori del bilancio preventivo.

4. Il piano triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sono presentati alla Giunta regionale che li trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. Il programma annuale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e viene presentato alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il termine stabilito dalla normativa regionale per la presentazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 8
(Relazione annuale)

1. Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione annuale che riporta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi fissati negli atti di programmazione, secondo il sistema di verifica previsto dal programma annuale, evidenziando le risorse impiegate per raggiungere i singoli obiettivi e commentando l'andamento, su base pluriennale, dei principali aggregati finanziari. La relazione è trasmessa per la presa d'atto alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.

2. Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni primo semestre di attività, approva una relazione sullo stato di avanzamento del programma annuale e sul raggiungimento dei risultati connessi agli obiettivi strategici specifici dell'anno. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale.

Titolo II
ORDINAMENTO

Art. 9
(Organi)

1. Sono organi dell'ERSAF:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori.

Art. 10
(Nomina, composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette membri, compreso il Presidente, ed è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Uno dei membri è nominato su proposta dell'Unione delle Province Lombarde. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. In sintonia con gli indirizzi regionali, formula le linee programmatiche, adotta i provvedimenti di carattere generale in ordine alla pianificazione e programmazione, all'organizzazione, agli aspetti economico-finanziari dell'Ente.

3. Competono in particolare al Consiglio:

a) l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle loro revisioni;
b) l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, delle sue variazioni, del conto consuntivo;
c) l'approvazione della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente;
d) l'approvazione della relazione annuale, della relazione semestrale e del rapporto semestrale di gestione;
e) l'approvazione del piano triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, del programma annuale, nonché la definizione di tutti gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione dell'Ente;
f) la determinazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;

g) la determinazione di tariffe ed altri oneri a carico di terzi;
h) la costituzione o partecipazione a società, fondazioni o consorzi anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;
i) le nomine, designazioni ed atti analoghi previsti dall'autonomia dell'Ente;
j) la verifica della rispondenza tra indirizzi e risultati dell'azione della dirigenza;
k) le decisioni relative la dismissione di beni di proprietà dell'Ente e di attività.

4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire ad uno o più consiglieri deleghe specifiche per la trattazione di particolari argomenti o questioni. L'incarico non dà diritto ad indennità aggiuntive.

Art. 11
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma una volta al mese, per iniziativa del Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di amministrazione a seguito di richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, presentata dal Collegio dei revisori o da almeno tre consiglieri.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso trasmesso a mezzo postale o telematico, almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta e può essere convocato, in via di urgenza, entro 24 ore.

4. L'ordine del giorno viene trasmesso, con le stesse modalità di cui al comma precedente, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore delegato.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta a favore della quale si è espresso il Presidente.

7. Sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti lo Statuto, il regolamento organizzativo, di contabilità e il regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione, e le loro modifiche.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse al Consiglio regionale per il tramite della Giunta regionale.

9. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, adotta un regolamento di funzionamento.

Art. 12
(Cause di incompatibilità, revoca e decadenza dei consiglieri)

1. Le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge regionale.

2. Decade dall'incarico di membro del Consiglio di amministrazione il consigliere che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive dell'organo. La decadenza è comunicata dal Presidente dell'Ente, successivamente alla presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

3. In caso di dimissioni, i Consiglieri di Amministrazione sono tenuti a presentare le stesse al Presidente dell'Ente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

Art. 13
(Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra i membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato tecnico scientifico, determinandone l'ordine del giorno.

3. Il Presidente è garante del raccordo tra gli indirizzi definiti dalle politiche regionali e l'azione dell'Ente.

4. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Vice Presidente e del Direttore.

5. Il Presidente può delegare, con propri provvedimenti, parte delle proprie funzioni ad uno o più Consiglieri di amministrazione.

6. In casi particolari di necessità ed urgenza, per motivi che riguardino l'interesse dell'Ente, la tutela e l'efficacia della sua azione, il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

7. I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva e comunque non oltre 15 giorni dalla loro adozione.

8. Non sono in nessun caso adottabili in via di urgenza gli atti sottoposti all'autorizzazione, all'approvazione o presa d'atto da parte della Giunta o del Consiglio regionale.

9. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Art. 14
(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale, che ne indica il Presidente, e dura in carica tre anni.

2. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il Presidente, iscritti al registro dei revisori contabili.

3. Il Collegio, che si riunisce presso la sede dell'Ente, è convocato e presieduto dal suo Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

4. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo e di verifica sulla regolarità dell'attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ente. Vigila sull'efficienza ed economicità della gestione amministrativa dell'Ente.

5. Il Collegio dei revisori predispone relazioni contenenti pareri sui bilanci di previsione, sulle loro variazioni, sul conto consuntivo, sulle relazioni annuali e semestrali e i rapporti semestrali di gestione, evidenzia gli elementi di riscontro con la programmazione e la verifica dei risultati rispetto ai programmi approvati; verifica, di norma ogni mese, la situazione di cassa e vigila sulla gestione patrimoniale dell'Ente.

6. Il Presidente del Collegio dei revisori, o un membro del Collegio suo delegato, ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti il Collegio, anche singolarmente, possono acquisire tutte le informazioni ed i documenti ritenuti necessari.

8. Il Presidente del Collegio segnala al Presidente dell'Ente, alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale le eventuali gravi irregolarità, inadempienze, omissioni e ritardi che il Collegio od i singoli componenti riscontrino nel corso della loro attività di controllo.

Art. 15
(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, organo consultivo a supporto del Consiglio di Amministrazione, assicura il raccordo con la comunità scientifica e con il mondo produttivo della Lombardia e può formulare proposte in merito alla predisposizione degli atti programmatici dell'Ente.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri in merito al piano triennale e suoi aggiornamenti, al programma annuale, alle relazioni semestrali e annuali.

3. Le sedute del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

4. Di ogni seduta viene redatto un verbale che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

5. Decade dall'incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico il membro che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive dell'organismo. La decadenza è comunicata dal Presidente dell'Ente al Presidente della Giunta regionale.

Art. 16
(Direttore)

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal suo insediamento, nomina, su proposta del Presidente, il Direttore.

2. Il Direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e deve aver maturato competenza ed esperienza professionale adeguate alle funzioni da svolgere.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato a termine, rinnovabile e a tempo pieno. In ogni caso il contratto si intende risolto con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo Direttore.

4. Il contenuto del contratto è definito dal Consiglio di amministrazione, che determina anche il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla normativa regionale.

5. Il Direttore è preposto alla gestione del personale e al funzionamento dell'Ente, di cui risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore dà attuazione alle attività programmate e agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; adotta gli atti e i provvedimenti necessari, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno; provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomo potere di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge.

7. Il Direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi; partecipa, con funzioni di segretario, alle sedute del Consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dai regolamenti dell'Ente.

Titolo III
PRINCIPI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI

Art. 17
(Regolamento organizzativo)

1. Il regolamento organizzativo:

a) stabilisce la struttura organizzativa;
b) individua le competenze e le responsabilità della dirigenza;
c) disciplina la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale;
d) disciplina l'organizzazione dei centri operativi sul territorio;
e) individua le procedure operative interne e quelle relative ai rapporti con i soggetti esterni;
f) disciplina le eventuali forme di collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati;
g) fissa le procedure per la formazione e l'esplicitazione delle decisioni.

2. Il regolamento organizzativo stabilisce, altresì, le procedure di controllo e verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, salvo quanto disposto dal regolamento di contabilità.

Art. 18
(Organizzazione e personale)

1. L'organizzazione dell'Ente è orientata a principi di semplificazione amministrativa, efficienza gestionale ed efficacia dei risultati.

2. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa dell'Ente si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale.

3. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico–forestali, idraulico–agrarie, di forestazione e agrarie–florovivaistiche, l'ERSAF può assumere operai e impiegati agricoli e forestali, con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.

4. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale secondo le norme vigenti in materia.

Art. 19
(Dirigenza)

1. I dirigenti danno attuazione alle attività programmate e agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Essi adottano gli atti e i provvedimenti loro spettanti, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo, e rispondono dei risultati conseguiti.

Art. 20
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dalle proprietà trasferite allo stesso ai sensi della legge istitutiva; da altri conferimenti da parte della Regione o di altri enti pubblici; da donazioni o lasciti da parte di privati; da acquisizioni dirette.

2. Tutti i beni immobili dell'Ente vengono utilizzati in forma diretta o indiretta per il perseguimento dei fini istituzionali. L'alienazione dei beni immobili è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale.

3. L'Ente si conforma, per le modalità di gestione dei beni immobili, alla normativa statale e regionale.

4. Tutti i beni mobili dell'Ente sono strumentali all'attività dell'Ente e strettamente finalizzati alle funzioni ed ai compiti da svolgere.

Art. 21
(Entrate)

1. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da:

a) contributo annuale di gestione a carico della Regione Lombardia;
b) contributi straordinari della Regione Lombardia finalizzati alla realizzazione dei piani triennali e del programma annuale di attività;
c) finanziamenti comunitari, statali e regionali per l'esecuzione di interventi specifici in relazione alle attività dell'Ente;
d) cofinanziamenti derivanti dalle convenzioni e dagli accordi di cui all'art. 6 del presente Statuto;
e) corrispettivi di prestazioni a pagamento, sulla base di apposito tariffario;
f) donazioni, lasciti, crediti e contribuzioni a qualsiasi titolo disposte da soggetti pubblici o privati;
g) proventi derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare;
h) mutui e anticipazioni;
i) ogni altra entrata.

Art. 22
(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Art. 23
(Bilancio e conto consuntivo)

1. L'Ente si dota di un bilancio finanziario ai sensi della legislazione regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e trasmessi, per il tramite della Giunta regionale, al Consiglio regionale per gli adempimenti di legge.

Art. 24
(Regolamento di contabilità e controllo di gestione)

1. L'ERSAF adotta un regolamento di contabilità per la disciplina delle procedure inerenti il sistema contabile e finanziario e le modalità di implementazione di un sistema di controllo di gestione.

2. L'ERSAF, al fine di verificare i risultati conseguiti, nonché l'efficienza e l'efficacia della propria attività, si dota di un sistema di controllo di gestione basato sulla contabilità economico patrimoniale e analitica.

3. Gli esiti di tali verifiche costituiscono il rapporto semestrale di gestione, che viene trasmesso alla Giunta regionale.

Art. 25
(Tariffario)

1. Nel perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell'Ente, l'ERSAF fornisce prestazioni a pagamento a soggetti pubblici e privati. Tali prestazioni sono remunerate in base ad apposito tariffario, aggiornato annualmente dal Consiglio di amministrazione e approvato dalla Giunta regionale.

2. La determinazione delle tariffe deve essere correlata ai principi di efficienza ed economicità della gestione.

(BUR20080110) (3.1.0)

D.g.r. 13 febbraio 2008 - n. 8/6565

Accreditamento di servizi di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza siti in Strada per Retorbido a Voghera (PV) gestiti da «Associazione Roveto Ardente» e contestuale revoca degli accreditamenti disposti con dd.g.r. 2033/2006 e 2223/2006

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare i servizi per persone con problematiche di dipendenza gestiti da «Associazione Roveto Ardente» con sede legale in via Bellocchio, n. 22 a Voghera:

- «Centro Diurno Chiarina» – Strada per Retorbido a Voghera (PV) per 10 posti di servizio pedagogico riabilitativo semiresidenziali;
- «Comunità S. Pietro» in Strada per Retorbido – Voghera (PV) per 20 posti di servizio pedagogico riabilitativo residenziale;

2. di revocare l'accreditamento per:
   - «Centro Diurno Chiarina» in Strada per Retorbido – Retorbido (PV) disposto con d.g.r. 2033/2006;
   - «Comunità S. Pietro» in Strada per Retorbido – Retorbido (PV) disposto con d.g.r. 2223/2006;

3. di iscrivere i servizi di cui al punto 1) nell'apposito Registro regionale dei servizi accreditati per le dipendenze e di cancellarne i servizi di cui al punto 2);

4. di vincolare l'Ente Gestore alla sottoscrizione del contratto, previsto con dd.g.r. 12621/2003 e 5509/2007, con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 5509/2007, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

5. di stabilire che l'ASL di Pavia debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

6. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080111) (3.1.0)

D.g.r. 13 febbraio 2008 - n. 8/6566

Accreditamento del Centro diurno per disabili «Enrico Beltrami», sito a Vanzago, via Matteotti, 10 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamate:

– la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

– la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;

– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria locale e gli enti gestori di Centri diurni integrati per anziani, Centri diurni per disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio sanitario»;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008» ed in particolare l'allegato 12 ove si stabilisce che, nel 2008, sono accreditabili i Centri diurni per disabili che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività con decorrenza dalla stessa data del 31 ottobre 2007;

Visto che il legale rappresentante di «Cura e Riabilitazione Società Cooperativa Sociale», Ente gestore del Centro diurno per disabili «Enrico Beltrami» con sede a Vanzago, via Matteotti, 10 ha chiesto l'accreditamento il 20 novembre 2007 per n. 28 posti;

Rilevato che il CDD risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- dichiarazione di inizio attività per una capacità ricettiva di 28 posti, presentata in data 18 giugno 2007, per la quale l'esito della visita ispettiva effettuata il 13 dicembre 2007 da parte della competente ASL di Milano 1 è stato positivo;
- parere favorevole all'accreditamento per n. 28 posti della competente ASL di Milano 1 espresso con determinazione del Dirigente U.O.C. Vigilanza e Controllo n. 812 del 21 dicembre 2007;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accreditamento per n. 28 posti per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 5743 del 31 ottobre 2007;

Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del CDD di cui trattasi e il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, sopra richiamata, integrato ai sensi della d.g.r. n. 2040 dell'8 marzo 2006, più sopra citata;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da Centri diurni per disabili accreditate;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro diurno per disabili «Enrico Beltrami» con sede a Vanzago, via Matteotti, 10, per n. 28 posti, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Milano 1;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante di «Cura e Riabilitazione Società Cooperativa Sociale», gestore del CDD accreditato con il presente atto, e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di riconfermare che la struttura accreditata è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04, ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

5. di riconfermare che l'Ente gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

6. di stabilire che l'Ente gestore della struttura accreditata dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

7. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura accreditata, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

8. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti e, in particolare, alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle 5 classi rilevate con la procedura SIDi;

9. di disporre l'obbligo per la struttura accreditata di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

10. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080112) (3.1.0)

D.g.r. 13 febbraio 2008 - n. 8/6567

Modifica dell'accreditamento della Comunità «Camignone» per persone con problematiche di dipendenza ubicata in via degli Eroi, n. 60 – Passirano, fraz. Camignone, (BS) disposto con d.g.r. 2724/2006

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di modificare l'accreditamento disposto per Comunità «Camignone» – via degli Eroi, n. 60 Passirano, fraz. Camignone, (BS) con d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2724;

2. di accreditare l'«Unità Operativa il Frassino» (nuova denominazione della Comunità «Camignone») sita a Passirano, fraz. Camignone, via degli Eroi, n. 60 gestita da «Comunità Fraternità Cooperativa sociale ONLUS» con sede legale in via Trepola, n. 195 a Ospitaletto per complessivi 15 posti residenziali:

- 10 posti di servizio pedagogico riabilitativo residenziale,
- 5 posti di servizio di trattamento specialistico per Alcool e Polidipendenti;

3. di iscrivere la Comunità di cui al punto 2) nell'apposito Registro regionale dei servizi accreditati per le dipendenze;

4. di vincolare l'Ente gestore alla sottoscrizione del contratto, previsto con dd.g.r. 12621/2003 e 5509/2007, con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 5509/2007, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

5. di stabilire che l'ASL di Brescia debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

6. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080113) (3.1.0)

D.g.r. 13 febbraio 2008 - n. 8/6568

Modifica dell'accreditamento della «Comunità Kairos» – via Lacchiaduro, n. 22, Cisano Bergamasco (BG), gestita da «Famiglia Nuova Cooperativa s.r.l.» con sede legale in viale Italia, 54 a Lodi, disposto con d.g.r. 1146/2005

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di variare l'accreditamento disposto con d.g.r. 1146/2005 per 23 posti residenziali:

- 21 posti di servizio terapeutico riabilitativo,
- 2 posti di servizio di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica alla «Comunità Kairos» – via Lacchiaduro, n. 22, Cisano Bergamasco (BG), gestita da «Famiglia Nuova Cooperativa s.r.l.»;

2. di accreditare conseguentemente «Comunità Kairos» – via Lacchiaduro, n. 22, Cisano Bergamasco (BG), gestita da «Famiglia Nuova Cooperativa s.r.l.». con sede legale in viale Italia, 54 a Lodi per complessivi 23 posti residenziali:

- 19 posti di servizio terapeutico riabilitivo,
- 4 posti di servizio di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica;

3. di vincolare l'Ente gestore alla sottoscrizione del contratto, previsto con dd.g.r. 12621/2003 e 5509/2007, con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 5509/2007; secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

4. di stabilire che l'ASL di Bergamo debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080114) (3.1.0)

D.g.r. 13 febbraio 2008 - n. 8/6569

Accreditamento del Centro diurno per disabili (CDD) «La Prateria» gestito dalla Società Cooperativa ONLUS «La Prateria», via Erba 83, Paderno Dugnano – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 31 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000. n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2007/2009, approvato con d.c.r. VIII/257 del 26 ottobre 2006;

Richiamate:

– la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

– la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19883 «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;

Vista la d.g.r. 26 giugno 2007, n. 5000 «Determinazioni relative alla assistenza di persone disabili presenti in strutture di riabilitazione»;

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in or-

dine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008» ed in particolare l'Allegato 12 «Linee di programmazione e di indirizzo dei servizi sociosanitari e di riabilitazione afferenti alla competenza della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale»;

Dato atto che con d.g.r. 6 luglio 2006, n. 2887 «Autorizzazione e accreditamento di strutture di riabilitazione riclassificate ai sensi della d.g.r. n. 7/19883/2004» è stata autorizzata e accreditata la struttura di riabilitazione «La Prateria», gestita dalla Società Cooperativa ONLUS «La Prateria», per i seguenti volumi di attività:

– Area Generale e geriatrica, regime diurno continuo: 50 posti,

– Area Generale e geriatrica, regime ambulatoriale: 35.000 trattamenti;

Visto che il legale rappresentante della Società Cooperativa ONLUS «La Prateria» ha chiesto l'accreditamento il 16 luglio 2007 del Centro diurno per disabili «La Prateria» con sede a Paderno Dugnano, via Erba 83, per n. 30 posti, provenienti da riconversione di n. 30 p. di Riabilitazione Generale e geriatrica, regime diurno continuo;

Rilevato che per gli utenti disabili presenti sui 30 posti da riconvertire in CDD è da considerarsi concluso, alla luce della valutazione dello specialista della struttura, il percorso riabilitativo e possono essere più appropriatamente assistiti in regime di lungoassistenza socio sanitaria;

Dato atto che per tali utenti, precedentemente in carico alla riabilitazione generale e geriatrica in regime diurno continuo, non rientranti nella tipologia di cui al punto 1, lettere a), b) e c) della d.g.r. 5000/07, sopra richiamata, così come per i nuovi ingressi, la remunerazione è determinata in conformità ai criteri definiti nell'Allegato D della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 e deve essere applicata effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Rilevato che il CDD «La Prateria» risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

• dichiarazione di inizio attività per una capacità ricettiva di 30 posti, presentata in data 22 maggio 2007, per la quale l'esito della visita ispettiva effettuata il 29 ottobre 2007 da parte della competente ASL di Milano 1 è stato positivo;

• parere favorevole all'accreditamento per n. 30 posti della competente ASL di Milano 1 espresso con determinazione del Dirigente U.O.C. Vigilanza e Controllo n. 719 del 23 novembre 2007;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accreditamento per n. 30 posti per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 5743 del 31 ottobre 2007;

Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del CDD di cui trattasi e il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, sopra richiamata, integrato ai sensi della d.g.r. n. 2040 dell'8 marzo 2006, più sopra citata;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da Centri diurni per disabili accreditate;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente,

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro diurno per disabili «La Prateria» con sede a Paderno Dugnano, via Erba 83, per n. 30 posti, provenienti da riconversione di n. 30 posti di Riabilitazione Generale e geriatrica in regime Diurno continuo, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Milano 1;

2. di ridefinire i volumi di attività di riabilitazione accreditate presso la Struttura riabilitativa «La Prateria» con sede a Paterno Dugnano, via Erba 83, nel modo seguente:

– Area Generale e geriatrica, regime diurno continuo: 20 posti;

– Area-Generale e geriatrica, regime ambulatoriale: 35.000 trattamenti;

3. di confermare che per gli utenti disabili presenti sui 30 posti da riconvertire in CDD è da considerarsi concluso, alla luce della valutazione dello specialista della struttura, il percorso riabilitativo e possono essere più appropriatamente assistiti in regime di lungoassistenza socio sanitaria;

4. di confermare che per gli utenti del CDD, precedentemente in carico alla riabilitazione generale e geriatrica in regime diurno continuo, non rientranti nella tipologia di cui al punto 1, lettere a), b) e c) della d.g.r. 5000/07, così come per i nuovi ingressi, la remunerazione è determinata in conformità ai criteri definiti nell'Allegato D della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 e deve essere applicata effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

5. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante della Società Cooperativa ONLUS «La Prateria», gestore del CDD «La Prateria» accreditato con il presente atto, e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

6. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

7. di riconfermare che la struttura accreditata è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04, ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

8. di riconfermare che l'Ente gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

9. di stabilire che l'Ente gestore della struttura accreditata dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

10. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura accreditata, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari al 85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

11. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti e, in particolare, alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle 5 classi rilevate con la procedura SIDi;

12. di disporre l'obbligo per la struttura accreditata di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'alle-

gato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

13. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080115) (3.1.0)

D.g.r. 13 febbraio 2008 - n. 8/6571

Autorizzazione e accreditamento definitivi del Consultorio familiare pubblico riorganizzato nell'ASL di Lodi

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare e l'accreditare in modo definitivo il Consultorio familiare riorganizzato pubblico di Lodi:

- *sede Principale:* piazza Ospitale, 10 a Lodi
  - *sede distaccata:* via Pietrasanta, 3 a Codogno
  - *sede distaccata:* c/o ospedale – Strada Principale, 19 a Sant'Angelo Lodigiano;

2. di impegnare l'ASL di Lodi a mettere in atto tutte le azioni necessarie ad acquisire dal proprietario dell'immobile il Certificato di Prevenzione degli Incendi per la sede di Codogno;

3. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di stabilire che l'ASL di Lodi per il Consultorio pubblico riorganizzato accreditato, è obbligatoriamente tenuta ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione, con le modalità ed i tempi stabiliti dalla circolare regionale n. 46 del 30 luglio 2001 e successive integrazioni;

6. di disporre affinché la competente Unità Organizzativa provveda alla comunicazione del presente atto all'ASL di Lodi.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080116) (3.2.0)

D.g.r. 13 febbraio 2008 - n. 8/6578

Comune di Torre d'Arese (PV) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la nota prot. n. 2679 del 22 novembre 2006 del sindaco del Comune di Torre d'Arese (PV), con cui si richiede l'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche ai fini dell'istituzione di un dispensario farmaceutico;

Considerato che:

– il Comune di Torre d'Arese (PV), è sprovvisto di una pianta organica delle sedi farmaceutiche così come previsto dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

– per l'istituzione di un dispensario farmaceutico è necessaria l'istituzione della sede farmaceutica così come previsto dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 della legge 475/68:

– l'Amministrazione comunale di Torre d'Arese (PV) con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 19 luglio 2007, ha espresso parere favorevole in merito all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche nel Comune medesimo;

– l'ASL della Provincia di Pavia con deliberazione n. 128 del 19 luglio 2007, ha formulato parere favorevole all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche nel Comune di Torre d'Arese (PV), ai sensi dell'art. 2 della l.r. 25 maggio 1983, n. 46;

– l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pavia, con nota prot. n. 1154 del 30 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole circa l'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche nel Comune di Torre d'Arese (PV), ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83;

Preso atto che la popolazione residente nel citato Comune, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, risulta essere al 31 dicembre 2006 di n. 869 abitanti;

Ritenuto pertanto:

– di provvedere all'istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche nel Comune di Torre d'Arese (PV), costituita da una sede farmaceutica, classificata rurale. comprendente tutto il territorio comunale;

– di soprassedere, come previsto dall'art. 4 della l.r. 16 maggio 1986 n. 12, all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica, salva eventuale richiesta dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Viste:

– la legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni;
– la legge 8 marzo 1968 n. 221, e successive modificazioni;
– la legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni;
– la l.r. 25 maggio 1983 n. 46, e successive modificazioni;
– la l.r. 16 maggio 1986 n. 12;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa;

1. di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche nel Comune di Torre d'Arese (PV), costituita da una sede farmaceutica, classificata rurale, comprendente tutto il territorio comunale;

2. di soprassedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica, salva eventuale richiesta dell'Amministrazione comunale;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080117) (2.2.1)

D.g.r. 13 febbraio 2008 - n. 8/6583

Accordo di Programma Quadro «Interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale d'area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale»: ottavo elenco dei destinatari

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale prioritario del Piano d'Area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale» approvato con d.g.r. n. 6/48785 dell'1 marzo 2000 e sottoscritto il 31 marzo 2000;

Considerato che l'art. 8 dell'Accordo di Programma Quadro istituisce, quale organismo per l'attuazione dei programmi contenuti nell'Accordo, il Comitato per l'Accordo di Programma Quadro e prevede che lo stesso provveda all'approvazione delle fasi attuative;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 6.2 del predetto Accordo Quadro Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto strumentale attuatore delle attività riguardanti la delocalizzazione, fornisce supporto alla Regione Lombardia nella gestione dei flussi finanziari connessi al fondo di rotazione oggetto dell'Accordo medesimo;

Richiamata la d.g.r. 7/2054 del 13 novembre 2000 con la quale:

- è stato costituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle attività di delocalizzazione di cui all'Accordo di Programma;
- è stata affidata la gestione dello stesso a Finlombarda s.p.a.;

Richiamate:

- la d.g.r. 6/49231 del 24 marzo 2000 e la d.g.r. 7/2054 del 13 novembre 2000, con le quali sono stati approvati gli schemi di convenzione che definiscono i compiti affidati a Finlombarda s.p.a. e, tra questi, la definizione dei criteri di computo degli indennizzi;
- la d.g.r. 7/719 del 28 luglio 2000, con la quale è stato approvato il Prebando per l'acquisizione delle manifestazioni di volontà alla vendita, contenente le «Linee guida per la determinazione dei valori venali e delle altre voci di indennizzo»;
- la d.g.r. 7/4184 del 6 aprile 2001, con la quale è stato approvato il bando definitivo per l'acquisto degli immobili dai soggetti interessati dagli interventi di delocalizzazione connessi alla fase

di emergenza per insediamenti residenziali e ricettori sensibili, nei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno;

Preso atto che, all'art. 4 delle «Linee guida» sopra citate e all'art. 8 del «Bando definitivo per l'acquisto di immobili dai soggetti interessati dagli interventi di delocalizzazione connessi alla fase di emergenza» si prevede l'erogazione a stretto titolo di indennizzo dell'importo degli oneri conseguenti al trasferimento della proprietà ed inoltre all'art. 3 delle «Linee guida» è prevista l'erogazione di un premio per la vendita di complessi immobiliari o gruppi di edifici;

Richiamata la d.g.r. 7/13327 del 13 giugno 2003 che ha preso atto dei criteri per l'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo per il riacquisto di immobile di proprietà a seguito di interventi di delocalizzazione, approvati dal Comitato per l'Accordo di Programma Quadro in data 21 maggio 2003, modificata con la d.g.r. 7/19365 del 12 novembre 2004;

Preso atto che:

• con d.g.r. 8/1827 dell'1 febbraio 2006 è stato individuato un primo elenco di destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere così come approvati nella seduta del Comitato per l'Accordo di Programma Quadro del 10 novembre 2005;

• con d.g.r. 8/1983 del 22 febbraio 2006 è stato individuato un secondo elenco di destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere così come approvati nella seduta del Comitato per l'Accordo di Programma Quadro del 15 dicembre 2005;

• con d.g.r. 8/2914 del 6 luglio 2006 è stato individuato un terzo elenco di destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere così come approvati nella seduta del Comitato per l'Accordo di Programma Quadro del 7 marzo 2006;

• con d.g.r. 8/3027 del 27 luglio 2006 è stato individuato un quarto elenco di destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere così come approvati nella seduta del Comitato per l'Accordo di Programma Quadro del 2 maggio 2006;

• con d.g.r. 8/3224 del 27 settembre 2006 è stato individuato un quinto elenco di destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere così come approvati nella seduta del Comitato per l'Accordo di Programma Quadro del 5 luglio 2006;

• con d.g.r. 8/3590 del 22 novembre 2006 è stato individuato un sesto elenco di destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere così come approvati nella seduta del Comitato per l'Accordo di Programma Quadro del 9 ottobre 2006;

• con d.g.r. 8/4821 del 30 maggio 2007 è stato individuato un settimo elenco di destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere così come approvati nella seduta del Comitato per l'Accordo di Programma Quadro del 14 marzo 2007;

Considerato che:

• nella seduta del 17 dicembre 2007, il Comitato per l'Accordo di Programma Quadro, ha approvato l'elenco dei casi ammissibili all'erogazione di contributo a stretto titolo di indennizzo per gli oneri conseguenti al trasferimento della proprietà;

• la Convenzione sottoscritta con Finlombarda, in data 21 novembre 2000, approvata con d.g.r. n. 7/2054 del 13 novembre 2000, all'art. 9 «Procedure per l'erogazione dei fondi» prevede riguardo alla corresponsione di indennizzi per l'acquisizione di immobili e per il trasferimento di residenze (commi 9.1 e 9.2) che «... la Regione Lombardia, tramite apposita delibera di Giunta regionale, individuerà l'elenco dei destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere»;

• sul Fondo di Rotazione, costituito come precedentemente descritto, esiste la copertura finanziaria necessaria per l'erogazione dei contributi a stretto titolo di indennizzo per il riacquisto di immobile di proprietà a seguito di interventi di delocalizzazione secondo l'elenco approvato dal Comitato in data 17 dicembre 2007;

Visto il PRS della VIII legislatura che individua l'asse 6.5.2 «Pianificazione territoriale e difesa del suolo»;

Visto il DPEFR 2007-2009 che specifica l'obiettivo operativo 6.5.2.2 «Azioni regionali per la valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio intorno allo scalo di Malpensa» che prevede, tra l'altro, la delocalizzazione degli edifici residenziali nelle immediate vicinanze di Malpensa;

Visto il DPEFR 2007-2009 che specifica l'obiettivo operativo 6.5.2.2 «Azioni regionali per la valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio intorno allo scalo di Malpensa» che prevede, tra l'altro, la delocalizzazione degli edifici residenziali nelle immediate vicinanze di Malpensa;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l'elenco dei destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere come approvato dal Comitato per l'Accordo di Programma Quadro nella seduta del 17 dicembre 2007, (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento e l'elenco dei destinatari;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

——— • ———

Allegato 1

Contributo a titolo di indennizzo per il riacquisto di immobile di proprietà a seguito di interventi di delocalizzazione connessi alla fase di emergenza per insediamenti residenziali e ricettori sensibili nei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno (di cui al punto 4 delle linee guida e del punto 8 del bando)

Prog.	*ID Edificio*	*Beneficiari*	*Totale contributo spese (€)*
1	CN128C	Marinaccio Pierangelo	4.600,00
2	L005	Urso Angelo	26.400,00
3	L027	Filazzola Michele – Musarella Maria Immacolata	39.390,32
4	L112A-B	Pertosa Francesco – Pertosa Maria	20.705,88
5	LO55	Guarino Gaetano – Morrone Angela	26.034,39
		TOTALE	**117.130,59**

(BUR20080118) (5.1.0)

D.g.r. 13 febbraio 2008 - n. 8/6584

Comune di Botticino – Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area antistante il «Palazzo del Mago» – D.lgs. n. 42/2004, art. 136, lett. c) e d) e approvazione dei relativi criteri di gestione

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive integrazioni e modifiche;

– il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39, ora ricompreso nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

– la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Titolo V – Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 31 ottobre 2001, della Commissione Provinciale di Brescia per la tutela delle Bellezze Naturali, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. 57/1985 poi abrogata dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l'inserimento dell'area antistante il Palazzo del Mago, ubicata nel Comune di Botticino, nell'elenco relativo alla Provincia di Brescia, di cui al comma c – art. 139 del d.lgs. 490/99, ora lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 31 ottobre 2001 della Commissione Provinciale di Brescia per la tutela delle Bellezze Naturali all'albo pretorio del Comune di Botticino in data 21 dicembre 2001;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1/06 del 19 dicembre 2006, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Brescia, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area antistante il Palazzo del Mago, in Comune di Botticino, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 dell'art. 138 del d.lgs. 42/04, costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1/06 del 19 dicembre 2006 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Brescia, all'albo pretorio del comune di Botticino in data 13 marzo 2007;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonché il DPEFR 2008;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area in Comune di Botticino antistante il «Palazzo del Mago», in quanto l'area risulta già compresa nel brolo individuato nel catasto napoleonico e la sua tutela è da considerarsi irrinunciabile per la piena intelleggibilità storica del Palazzo del Mago, nonché per la salvaguardia della percepibilità del suddetto bene storico dai percorsi pubblici esistenti e in progetto, con particolare riferimento al mantenimento di un cannocchiale ottico che realizzi una pausa di godibilità per la vista del «Palazzo del Mago» lungo il proseguimento della via De Gasperi.

2. Di approvare quale perimetro della suddetta area, restituito graficamente nell'Allegato A – «Individuazione cartografica e descrizione del perimetro» che costituisce parte integrante della presente deliberazione, quello di seguito specificato:

– partendo da Ovest, dal punto di incontro della strada vicinale Stradella con la via Sott'Acqua, procedendo in senso antiorario verso Sud lungo la linea di confine tra la via Sott'Acqua (esclusa) e i mapp. 18-20-24 – foglio 24, procedendo a Sud lungo il confine dei mapp. 24 foglio 24 e 389 foglio 25, compresi, risalendo verso Nord lungo il confine Est dei mapp. 389, 388, 386 foglio 25 e 192 foglio 25, fino al punto di incontro con la linea che delimita a Sud il mapp. 441 foglio 25. Da qui, lungo la suddetta linea in direzione Est fino ad incontrare il limite dei mapp. 238 e (239) foglio 25 su via De Gasperi, per continuare sul lato Est in direzione Nord con una retta immaginaria che congiunge quest'ultimo punto con il punto di incontro tra la strada vicinale Stradella e il limite Ovest del mapp. 53 foglio 25, per chiudersi quindi a Nord seguendo il tracciato della strada vicinale Stradella, lato meridionale, fino a ricongiungersi al punto di incontro con la via Sott'Acqua.

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai seguenti criteri di gestione che costituiscono la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 138 del d.lgs. 42/04:

- Salvaguardare la percepibilità del Palazzo del Mago dalla viabilità e dai percorsi pubblici presenti anche tramite un attento controllo di eventuali arredi stradali e cartelli segnaletici o informativi.
- Salvaguardare le aree libere da edificazione che permettono la visibilità del Palazzo stesso dall'area a verde di nuova costituzione lungo il Rio Rino evitando l'inserimento di essenze arboree o di manufatti di qualsiasi natura che possano comprometterne la percezione.
- Salvaguardare l'integrità del sistema Palazzo, giardini e muro di recinzione garantendone un adeguato spazio di rispetto.
- Assicurare che le trasformazioni degli edifici e di manufatti all'intorno perseguano scelte cromatiche, materiche e morfo-tipologiche coerenti con la tutela paesaggistica del bene culturale sopramenzionato e i caratteri propri del contesto. Sono comunque da evitare sopraelevazioni degli edifici.
- Salvaguardare la percepibilità della parrocchiale di Mattina dalla via De Gasperi e dalle aree verdi pubbliche lungo il Rio Rino.
- Tutelare le aree e gli elementi verdi esistenti.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa al Comune di Botticino, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del d.lgs. 42/2004.

Il segretario: Pilloni

——— • ———

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
DELL'AREA ANTISTANTE IL PALAZZO DEL MAGO IN COMUNE DI BOTTICINO

(BUR20080119) (2.2.1)

D.g.r. 20 febbraio 2008 - n. 8/6631

Promozione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano (d.p.g.r. n. 58521 dell'8 aprile 1994) e successive modifiche e integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- in data 25 marzo 1994 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, l'Ente Fiera di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano;
- con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 58521 dell'8 aprile 1994 è stato approvato l'Accordo di Programma;
- in data 19 settembre 2000 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho, la Fondazione Fiera Milano e con adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano, di Agip, hanno sottoscritto l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano;
- con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 5595 del 14 marzo 2001 è stato approvato l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma;
- in data 26-30 settembre 2002 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho, la Fondazione Fiera Milano e con l'adesione dell'Agip, hanno sottoscritto la modifica dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma;
- con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 18117 del 3 ottobre 2002 è stata approvata la modifica dell'Atto Integrativo di cui sopra;
- con d.g.r. n. 7/13222 del 9 giugno 2003 è stato avviato il procedimento di variante dell'Accordo di Programma e successive modifiche ed integrazioni, per ciò che concerne la riqualificazione del Polo urbano, le funzioni compatibili di cui all'art. 13 del citato Atto Integrativo e l'espansione territoriale volta a localizzare parte dei previsti posti auto nell'area Fiorenza in Comune di Milano;
- in data 14-24 novembre 2003 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho, la Fondazione Fiera Milano e con l'adesione dell'ENI (ex Agip) hanno sottoscritto la variante dell'Accordo di Programma inerente la riqualificazione del Polo urbano e l'espansione territoriale volta a localizzare parte dei posti auto in località Fiorenza;
- con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 405 del 19 gennaio 2004 è stata approvata la variante dell'Accordo di Programma di cui sopra;
- con d.g.r. n. 7/19958 del 23 dicembre 2004 è stata approvata l'ipotesi di integrazione dell'Accordo di Programma del 1994 inerente l'assetto pianificatorio del Polo esterno in riferimento alle funzioni compatibili;
- in data 25 gennaio – 16 febbraio 2005 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho, la Fondazione Fiera Milano e con l'adesione dell'ENI (ex Agip) hanno sottoscritto l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma inerente l'assetto pianificatorio del Polo esterno in riferimento alle funzioni compatibili;
- con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 4527 del 23 marzo 2005 è stato approvato l'Atto Integrativo di cui sopra;

Preso atto che:

- Fondazione Fiera Milano ha espresso l'esigenza di operare alcuni aggiornamenti nella disciplina urbanistica delle funzioni compatibili del Polo esterno della Fiera di Rho-Pero, per le quali si richiede una maggior flessibilità nella ripartizione delle funzioni ammesse per mutate esigenze funzionali con particolare riguardo all'introduzione della categoria «attività terziario direzionali»;
- le Segreterie tecniche del 7 novembre 2007 e del 27 novembre 2007 hanno esaminato favorevolmente la proposta e concordato di sottoporla al Collegio di Vigilanza;

Viste le risultanze del Collegio di Vigilanza sull'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della Fiera nella localizzazione Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano che, nella seduta del 19 dicembre 2007, ha espresso il proprio unanime consenso in merito alla proposta della Fondazione Fiera Milano di variante urbanistica, determinando di:

- dare avvio al procedimento di promozione di un Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 1994 e successive modifiche ed integrazioni, avente valenza di variante urbanistica, mediante deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 2/2003;
- stabilire, quale termine entro il quale deve essere definita l'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma, il 31 marzo 2008;
- demandare alla Segreteria Tecnica le determinazioni in merito alla procedura di valutazione ambientale e i compiti istruttori e organizzativi di «Autorità procedente»;

Viste le risultanze della Segreteria Tecnica del 29 gennaio 2008 che ha ravvisato la necessità:

- di procedere alla verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica in quanto trattasi di alcune modifiche non particolarmente significative nella disciplina urbanistica delle funzioni compatibili che non determinano aumento della volumetria complessiva, ma che costituiscono comunque un quadro di riferimento di un progetto già sottoposto a VIA, valutando altresì possibili ricadute dell'eventuale assegnazione a Milano dell'Expo 2015;
- di individuare la Regione Lombardia quale autorità competente per la VAS e i Comuni di Milano, Rho, Pero, la Provincia di Milano, l'ARPA e l'ASL quali soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di verifica e valutazione del documento di sintesi degli effetti ambientali indotti dalla variante;
- di pubblicizzare l'avvio del procedimento di verifica di esclusione dalla VAS utilizzando le stesse modalità previste per la pubblicizzazione della variante urbanistica, di cui costituisce parte integrante;

Visto il documento di sintesi degli effetti ambientali indotti dalla variante di cui all'allegato A) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che i soggetti interessati all'atto integrativo dell'AdP in oggetto sono:

- Regione Lombardia
- Provincia di Milano
- Comune di Milano
- Comune di Rho
- Comune di Pero
- Fondazione Fiera Milano
- ENI (per l'assunzione degli impegni che la riguardano);

Visto:

- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della Programmazione Negoziata, ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma;
- il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, e il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2007-2009, approvato con la risoluzione consiliare d.c.r. 26 luglio 2006, n. 188;
- la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 ed in particolare l'art. 4 recante

la disciplina della valutazione ambientale dei piani, la d.c.r. 13 marzo 2007 n. 351 «Indirizzi generali per la VAS» e la d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 6420 «Disciplina regionale dei procedimenti VAS»;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di promuovere l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano (d.p.g.r. n. 58521 dell'8 aprile 1994) e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della l.r. 2/03, per la variazione della disciplina delle funzioni compatibili del Polo esterno della Fiera di Rho-Pero;

2. di dare atto che l'Atto Integrativo di cui al punto 1) costituisce, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003, variante urbanistica degli strumenti urbanistici dei Comuni di Rho e Pero;

3. di individuare quali soggetti interessati all'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma:

– Regione Lombardia
– Provincia di Milano
– Comune di Milano
– Comune di Rho
– Comune di Pero
– Fondazione Fiera Milano
– ENI (per l'assunzione degli impegni che la riguardano);

4. di avviare la procedura di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, individuando la Regione Lombardia quale autorità competente per la VAS e:

– i Comuni di Milano, Rho, Pero e la Provincia di Milano quali enti territorialmente interessati;
– l'ARPA e l'ASL quali soggetti competenti in materia ambientale;

che verranno invitati alla Conferenza di verifica e valutazione del documento di sintesi degli effetti ambientali indotti dalla variante di cui all'allegato A) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di stabilire che l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine del 31 marzo 2008;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003 e sul sito web *www.silvia.regione.lombardia.it* della D.G. Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

——— • ———

PROPOSTA DI VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI RHO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DOCUMENTO DI SINTESI

(L.r. 11 marzo 2005 n. 12 e d.g.r. 8/6420 del 27 dicembre 2007)

SOMMARIO

1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Ambito di applicazione
4. Analisi dello stato attuale
4.1. Quadro Programmatico
4.2. Quadro Progettuale
4.2.1. Funzioni e superfici
4.2.2. Le ragioni della proposta di variante
4.2.3. I contenuti della proposta di variante
4.3. Quadro Ambientale
5. Scenari di sviluppo
5.1. SCENARIO SENZA «EXPO 2015»
5.1.1. Analisi del carico insediativo
5.1.2. Rapporto con il progetto originario
5.2. SCENARIO CON «EXPO 2015»
5.2.1. Analisi del carico insediativo
5.2.2. Rapporto con il progetto originario
5.2.3. Valorizzazione per la fruizione e visibilità della struttura
6. Considerazioni ambientali
7. Conclusioni
8. Allegati
Allegato 1: PRG vigente e NTA
Allegato 2: Proposta di variante – PRG e NTA
Allegato 3: Aree rappresentative delle NTA variate

1. PREMESSA

Il presente documento di verifica di esclusione dalla VAS ha come oggetto una richiesta di variante urbanistica nelle aree interessate dall'Accordo di Programma (AdP) «per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano».

Viene redatto a seguito di quanto concordato in sede di Segreteria Tecnica tenutasi presso la Presidenza della Giunta regionale il 29 gennaio 2008.

Per sottolineare l'importanza delle tematiche di sviluppo strategico nel contesto del quartiere fieristico viene infatti rilevato che: «I contenuti della modifica, anche se più assimilabili a modifica del Piano delle Regole, ricadono su un intervento di interesse territoriale e vanno relazionati con uno scenario che potrebbe essere a breve radicalmente modificato».

2. QUADRO NORMATIVO

Le norme di riferimento generali sono le seguenti:

– legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;
– legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale»;
– legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni;
– Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351);
– delibera Giunta regionale 6420 del 27 dicembre 2007; Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 delle l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi;
– d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4);
– Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli Accordi di Programma interessano un campo estremamente vasto di tipologie di intervento che producono impatti di natura ed entità molto diversi.

Di conseguenza la determinazione della necessità o meno di sottoporre un Accordo di Programma (AdP) a Valutazione Ambientale (VAS) non può che discendere da un accertamento preliminare.

Tale accertamento preliminare deve prevedere due successive operazioni di screening:

1. La prima consiste nell'escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti gli AdP per i quali non sussista la contemporanea presenza dei due requisiti seguenti:
   – intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;
   – presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.
2. L'operazione successiva consiste nel raffrontare la suddetta variante urbanistica col disposto dell'art. 4, comma 2, della l.r.

12/05 che disciplina il campo di applicazione della VAS nel settore della pianificazione territoriale. In particolare il citato disposto prevede che debbano essere assoggettate a procedimento di Valutazione ambientale – VAS le sole varianti al Piano Territoriale Regionale (PTR), ai Piani Territoriali Provinciali (PTCP), ai Piani d'area Regionali (PTRA) ed ai Documenti di Piano dei Piani di Governo del Territorio (PGT).

Questa seconda operazione porterebbe pertanto all'esclusione dal campo di applicazione della Direttiva delle varianti urbanistiche, non individuate nel citato disposto della l.r. 12/05.

Nel caso in esame tuttavia, in considerazione del fatto che l'ambito interessato dalla variante è compreso tra quelli fatti oggetto della procedura ambientale relativa al Nuovo Polo fieristico e di previsioni non ancora completamente attuate e vista l'attenzione che si vuole porre agli aspetti strategici nell'attuazione dell'AdP, si è concordato in sede di Segreteria Tecnica di procedere con la verifica di esclusione dalla procedura di VAS.

4. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

4.1. Quadro Programmatico

L'area oggetto di analisi riguarda il Piano Regolatore Generale del Comune di Rho che attualmente ha avviato la redazione del Piano di Governo del Territorio, previsto ai sensi della l.r. 12/2005, ovvero lo strumento urbanistico che sostituirà il PRG vigente entro il termine stabilito dalla legge. Questo nuovo strumento di pianificazione ha aspetti fortemente innovativi in termini di contenuti, di modalità operative e di *iter* di approvazione. In questa fase l'Amministrazione Comunale ha comunicato l'avvio del procedimento di redazione del PGT e della valutazione ambientale strategica (VAS) del documento di piano.

In particolare, con riferimento al PRG vigente, l'ambito interessato dalla variante oggetto di analisi ricade interamente in «Ambiti coperti da accordi di programma vigenti» la cui destinazione d'uso è regolata dall'articolo 58 delle Norme Tecniche di Attuazione che si riporta in allegato.

4.2. Quadro Progettuale

4.2.1. Funzioni e superfici

L'ambito interessato dalla variante riguarda le «funzioni compatibili» del quartiere espositivo di Fieramilano che sono state introdotte con l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto il 19 settembre 2000, con la previsione della possibilità di realizzare «*Strutture alberghiere, ricettive, commerciali e per il tempo libero per una superficie complessiva di SLP non superiore a mq 60.000*», utili a completare la dotazione del nuovo quartiere fieristico con tutte le *facilities* di cui una moderna struttura di questo genere deve disporre.

Il successivo Atto Integrativo del 25 gennaio-16 febbraio 2005, finalizzato a definire l'assetto urbanistico e pianificatorio complessivo del comparto delle aree dedicate al Polo esterno della Fiera, ha definito, tra l'altro, le destinazioni d'uso consentite, secondo le seguenti modalità di ripartizione:

Subambito A2 (area a sud, in prossimità dell'ingresso «d'onore» del Nuovo Polo)

	Slp massima
Attività ricettive alberghiere:	37.500 mq
Attività ricreative e per il tempo libero:	9.000 mq
Commercio al dettaglio, nella forma degli esercizi di vicinato, con l'esclusione dei centri commerciali:	7.500 mq (da dedurre dal sub ambito A3)

Subambito A3 (area ad est, in prossimità della stazione MM)

	Slp massima
Commercio al dettaglio	13.500 mq
Per un totale di funzioni compatibili pari ad una slp massima di	**60.000 mq**

Gli hotel del nuovo Polo fieristico, oggi in corso di realizzazione, sviluppano una slp di poco inferiore a 24.000 mq.

La possibilità di realizzare un ulteriore quota di slp, dedicata alle funzioni ricreative e per il tempo libero, previste in subambito A2 con superficie massima di 9.000 mq, è attualmente in fase di studio.

Il residuo di slp complessiva, al netto delle funzioni sopra previste, è quindi di circa 27.000 mq.

4.2.2. Le ragioni della proposta di variante

A cinque anni dall'approvazione del Master Plan del Nuovo Polo e a tre anni dalla inaugurazione del nuovo quartiere fieristico, con l'entrata a regime delle attività espositive, le esigenze dimensionali, di ubicazione e relative alle tipologie di destinazioni d'uso per le quali nacque la previsione delle funzioni compatibili sono parzialmente mutate.

In particolare, la quantità di ricettività attualmente in costruzione appare sufficiente, anche in relazione al numero di iniziative analoghe già realizzate o in fase di realizzazione nel territorio adiacente la Fiera.

Inoltre l'offerta di spazi commerciali, delle caratteristiche e tipologie previste in Accordo di Programma, rivolta a favorire la realizzazione di spazi legati alla produzione nazionale e regionale d'eccellenza, non ha incontrato l'interesse del mercato.

Al contrario, è emersa la necessità di riunire le consociate di Fiera Milano s.p.a., oggi distribuite in varie sedi, diverse da quella della capogruppo, in affitto da terzi, in un'unica *location*, prossima a quella del Nuovo Polo, nonché l'esigenza di cogliere sinergie funzionali, locando spazi a soggetti la cui attività è strettamente legata alla Fiera.

La riconversione di parte della volumetria delle funzioni compatibili commerciali e ricettive in terziario consentirebbe di ottenere il risultato di una ottimizzazione funzionale, logistica ed economica.

Tale nuova previsione non andrebbe ad incidere sulla dotazione di standard, già prevista dalle vigenti Norme Tecniche in 60.000 mq, pari al 100% della slp realizzabile.

Le stesse NTA prevedono inoltre la conferma della modalità di reperimento degli standard, che deve avvenire parte mediante cessione dell'area per la realizzazione del parcheggio di interscambio, parte mediante il ricorso alla monetizzazione.

Inoltre, la previsione delle norme oggi vigenti è risultata particolarmente rigida sotto il profilo della localizzazione e della distribuzione delle funzioni nei sub ambiti A2 e A3, che potrebbero essere progettate e sviluppate con la stessa metodologia utilizzata per il Nuovo Polo e per gli alberghi di Fiera, chiamando cioè risorse progettuali e realizzative di grande levatura, attraverso procedure concorsuali che devono essere incentrate su ampi margini di libertà ideativa.

4.2.3. I contenuti della proposta di variante

La proposta di variante, che ha l'obiettivo di rendere maggiormente flessibili ed attuabili le previsioni dell'Accordo di Programma, prevede in sintesi i seguenti contenuti:

– l'introduzione della funzione per attività terziario-direzionali (uffici), con una slp massima di 24.000 mq;
– la ridefinizione della slp delle varie funzioni, con la riduzione della quota commerciale da 13.500 a 7.500 mq di slp massima e l'aumento di quella per funzioni ricreative e per il tempo libero da 9.000 a 15.000 mq di slp massima;
– la suddivisione dell'area oggetto di Accordo di Programma in due soli ambiti:
  • il quartiere espositivo propriamente detto (Q.E.), che conferma il sub ambito A1 della vigente normativa;
  • le aree complementari ed a servizio del quartiere espositivo (A.C.S.), che riuniscono i sub ambiti A2, A3 e le aree a servizi, costituite dalle aree per parcheggi, verde e viabilità;
– la ridefinizione dei valori della superficie coperta (Sc) realizzabile all'interno del quartiere fieristico e nelle aree complementari e di servizio dello stesso, nel rispetto della slp massima a destinazione fieristico-espositiva, confermata in 517.000 mq.

L'articolo 58 delle Norme di Attuazione viene dunque ridefinito e proposto in allegato al termine della relazione.

4.3. Quadro Ambientale

Le componenti ambientali relative all'area interessata dalla variante, sono state analizzate esaustivamente attraverso lo Studio di Impatto Ambientale redatto per l'intero ambito regolato dall'AdP.

La Direzione Generale Territorio e Urbanistica con decreto n. 661 del 21 gennaio 2002 ha ritenuto compatibile la realizzazione dell'intero polo fieristico.

Oggi, con la bonifica del sito e la realizzazione del quartiere espositivo con le relative strutture e infrastrutture, la situazione per questa porzione di territorio comunale si è evoluta positivamente rispetto allo stato di degrado causato dalla presenza dell'ex raffineria Agip Petroli.

La relazione sullo stato dell'ambiente del comune di Rho pubblicato nel 2007 attraverso Agenda 21, evidenzia come per la maggior parte delle componenti ambientali analizzate, la situazione rispetto al contesto territoriale e alla tendenza temporale sia prevalentemente positiva o stabile. Ciò risulta anche dalla scheda «la soddisfazione dei cittadini» dove risulta al punto «3. Soddisfazione percepita (elementi principali): Servizi di base; Opportunità di lavoro; Qualità dell'ambiente circostante; Rapporti sociali; Opportunità di praticare hobby/tempo libero; Opportunità di partecipare alle decisioni locali».

E al punto «4. Miglioramento principale effettuato dal comune: Miglioramento viabilità (rotonde); Pedonalizzazione del centro storico; Creazione/Miglioramento giardini pubblici; Arredo urbano; Nuovo ponte Rho-Lucernate e Recupero Villa Burba.

Per il futuro, nel caso di aggiudicazione di Expo 2015, verranno ulteriormente verificati i rapporti con le componenti ambientali, come già parzialmente risulta dal Dossier di candidatura.

Si può affermare quindi che negli ultimi anni le componenti ambientali di questa parte del territorio sono state prese in considerazione da più soggetti a diversi livelli di pianificazione e che, rispetto al contesto territoriale in cui si inseriscono Rho e il quartiere fieristico, non sono emerse criticità tali da precludere gli interventi e le modifiche apportate finora all'AdP. Tanto più che le trasformazioni e realizzazioni ritenute maggiormente significative, sono state soggette a verifica da parte dell'Osservatorio Ambientale Fiera.

Per alcune tematiche specifiche, in relazione al carico insediativo e alle funzioni legate alla nuova destinazione d'uso a uffici e ai rapporti con Expo 2015 è invece opportuno svolgere alcune considerazioni, che vengono trattate nei capitoli seguenti.

5. SCENARI DI SVILUPPO

La candidatura di Milano ad ospitare l'Expo 2015 introduce un ulteriore elemento di novità che potenzialmente interessa l'oggetto urbanistico ed edilizio in esame; pertanto, le argomentazioni che seguono prendono in considerazione sia il caso auspicato di assegnazione della manifestazione a Milano, sia il caso contrario.

5.1. SCENARIO SENZA «EXPO 2015»

Le attuali destinazioni d'uso, oltre che il loro dimensionamento e localizzazione, previste dall'AdP sono state ritenute compatibili dall'autorità competente in materia ambientale che si è espressa favorevolmente per la loro realizzazione.

Gli organi di vigilanza come l'osservatorio ambientale non hanno rilevato incompatibilità rispetto alle evoluzioni che il progetto ha avuto fino alla sua configurazione attuale.

Per verificare che l'introduzione della nuova destinazione d'uso ad uffici non incide significativamente sull'assetto del quartiere fieristico, è sufficiente confrontare il numero di visitatori dei più importanti eventi fieristici con il numero di nuovi addetti che si andranno ad insediare. Analogamente si può ragionare nei confronti di Expo.

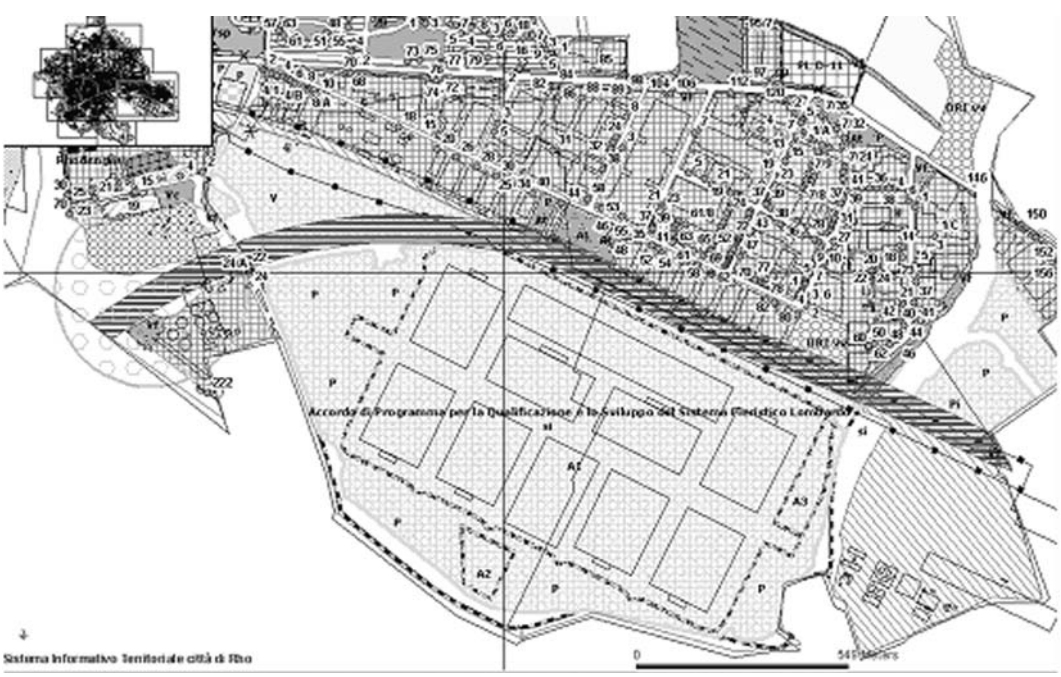

Comune di Rho – Estratto del PRG

5.1.1. Analisi del carico insediativo

Analizzando il carico insediativo in termini comparativi, l'inserimento degli uffici porterà, secondo le stime dell'Ente Fiera, la presenza di circa 700-800 nuovi addetti, numero certamente inferiore a quello generato da un insediamento commerciale di slp realizzabile pari a 13.500 mq, che, pur nella prevista tipologia di esercizi di vicinato (superficie di vendita singolarmente non superiore a 250 mq), si può ipotizzare possa comprendere 80-90 negozi, con una attrattività decisamente superiore a quella della funzione terziario-direzionale.

È anche da considerare il fatto che l'utenza commerciale si muove prevalentemente con mezzi automobilistici privati, a fronte di un facilmente prevedibile maggior uso del mezzo pubblico da parte degli utenti delle strutture direzionali.

In termini assoluti, questa quantità, se paragonata al numero massimo di visitatori presenti quest'anno in una giornata di manifestazione di media grandezza (pari a 50.000/60.000 visitatori al giorno, con punte di 80.000 unità), risulta di un ordine di grandezza inferiore e pertanto diventa irrilevante su problematiche come la mobilità o il trasporto pubblico, che sono dimensionate per sopportare flussi ben maggiori. Ad esempio la metropolitana è in grado di garantire oggi un treno ogni 4 minuti, con una capacità di 18.000 passeggeri/ora.

Un'ultima considerazione è che la maggior parte degli uffici che verrebbero spostati si trova nella zona centrale di Milano; pertanto la politica di decentramento e accorpamento che viene proposta comporterebbe in proporzione una diminuzione del traffico generato da questi addetti verso il centro nelle ore di punta e una minore quantità di spostamenti tra un ufficio e l'altro all'interno della città durante tutto l'arco lavorativo della giornata.

5.1.2. Rapporto con il progetto originario

Componenti di carattere funzionale

Il progetto di sviluppo territoriale che ha visto l'insediamento del nuovo polo espositivo si è concretizzato ormai tre anni fa con l'inaugurazione del quartiere fieristico.

Per quanto riguarda le «funzioni compatibili», quello che emerge dalla situazione attuale è che gli investitori economici si sono dimostrati poco interessati a sviluppare le superfici di commercio al dettaglio con le limitazioni previste dall'attuale PRG all'interno dell'AdP.

Sono inoltre emerse nuove esigenze insediative dell'Ente Fiera per l'accorpamento delle società consociate di Fiera Milano s.p.a., che operano nella filiera della fornitura di servizi agli espositori ed in quella relativa alla organizzazione di eventi fieristici.

La modifica delle norme di attuazione del PRG del comune di Rho, con l'introduzione di una nuova destinazione d'uso per uffici e maggiore flessibilità nella scelta delle altre funzioni compatibili, senza variazione di superficie lorda di pavimento massima (60.000 mq), è la risposta che viene chiesta alla pianificazione urbanistica alla luce delle nuove esigenze insorte.

L'introduzione della destinazione d'uso ad uffici nel novero delle funzioni compatibili allo scopo di accorpare in un'unica location tutte le società che esercitano attività inerenti la fiera ed i suoi eventi, costituisce un elemento migliorativo in termini di complementarità con il quartiere fieristico, in quanto la funzione direzionale è direttamente correlata e necessaria a tali attività.

Componenti di carattere architettonico-urbanistico

L'ubicazione scelta per questa destinazione fa si che gli elementi modificati e integrati dalla variante non incidano sulla filosofia architettonico-urbanistica del quartiere espositivo ideato dell'architetto Fuksas.

Rimane ad esempio inalterato il sistema fondativo del quartiere, articolato nei due assi – quello logitudinale della «vela» e quello nord-sud, ortogonale al primo, che caratterizzano e identificano gli accessi della Fiera, individuando:

- la porta ovest, maggiormente legata alla mobilità veicolare privata per la maggiore superficie di parcheggi disponibile;
- la porta est, indirizzata a chi sceglie il trasporto pubblico, per la presenza della stazione della metropolitana e di quella ferroviaria;
- la porta sud, pensata come ingresso d'onore, arricchita di elementi architettonici e naturali caratterizzanti che fanno di questo ingresso un'icona del quartiere fieristico dove si affacciano anche l'atrio di ingresso e il centro congressi-servizi.

Dal punto di vista dei volumi architettonici, la tipologia dei fabbricati a destinazione d'uso uffici, comportando un minor consumo di territorio, si pone meglio in rapporto con l'architettura del quartiere espositivo, che presenta in prossimità dell'area individuata per la realizzazione il terminale orientale dell'asse principale e della copertura a vela, che è diventato l'emblema riconosciuto – quasi il «logo» – della Fiera.

La peculiarità architettonica della porta est, che l'inserimento di una struttura commerciale sviluppata a piastra avrebbe potuto mortificare, è rispettata e anzi valorizzata da fabbricati – quali quelli ad uso uffici – sviluppati in altezza.

Per quanto riguarda l'accesso «d'onore» di *Porta Sud*, la variante mantiene in essere tutte le destinazioni d'uso previste dalla norma vigente. Gli sviluppi progettuali in atto – hotel di Fiera in fase di ultimazione, primo lotto di realizzazione delle aree a verde pubblico (gara recentemente aggiudicata) – confermano il ruolo di rappresentatività ad essa assegnato, assieme alla connotazione di *trait d'union* con il territorio urbano adiacente (PII di Cerchiate, aree Camfin e Pantanedo) e di riqualificazione dell'asta del Sempione, liberato dal traffico dei pendolari diretti in Città.

Proprio questo aspetto costituisce uno dei temi più interessanti per il territorio circostante il Nuovo Polo fieristico. Infatti, l'insediamento di quest'ultimo in luogo dell'ex raffineria Agip, oltre ad avere ottenuto il risultato della bonifica di un insediamento dismesso che difficilmente sarebbe stato possibile in altro modo, ha agito da catalizzatore di un processo di riconversione e riqualificazione urbana di spazi industriali che oggi si presenta particolarmente dinamico.

Ciò è valido principalmente per il Comune di Pero e per le sue frazioni di Cerchiate e Cerchiarello, precedentemente tagliati in due dal flusso automobilistico diretto a Milano, ma anche per il Comune di Rho, nel cui territorio si trovano, ad esempio, le aree Camfin e Pantanedo, oggi oggetto di importanti progetti di trasformazione, che si riferiscono per contenuti funzionali e per impostazione spaziale proprio al vicino quartiere fieristico.

Ingresso Porta Est

Ingresso Porta Sud – Immagine notturna

Componenti di carattere ambientale

Anche per quanto riguarda le aree a parcheggio e le aree a verde pubblico, le superfici e soprattutto la filosofia di utilizzazione non variano rispetto alle previsioni/realizzazioni attuali perché non interessate dalla variante urbanistica proposta. Per i collegamenti tra la Fiera e i parcheggi in area Triulza rimane quindi valida la strategia di trasporto dei visitatori fino agli spazi espositivi con un servizio navetta che è oggi attivo e del quale è prevista la conferma.

Per contro, senza la costruzione delle strutture edilizie che dovevano essere dedicate al commercio al dettaglio, sarà disponibile una maggiore superficie per la sistemazione delle aree a verde pubblico, rafforzando così la green way che a livello territoriale collegherà i parchi e gli spazi aperti a sud della Fiera con le aree verdi a nord.

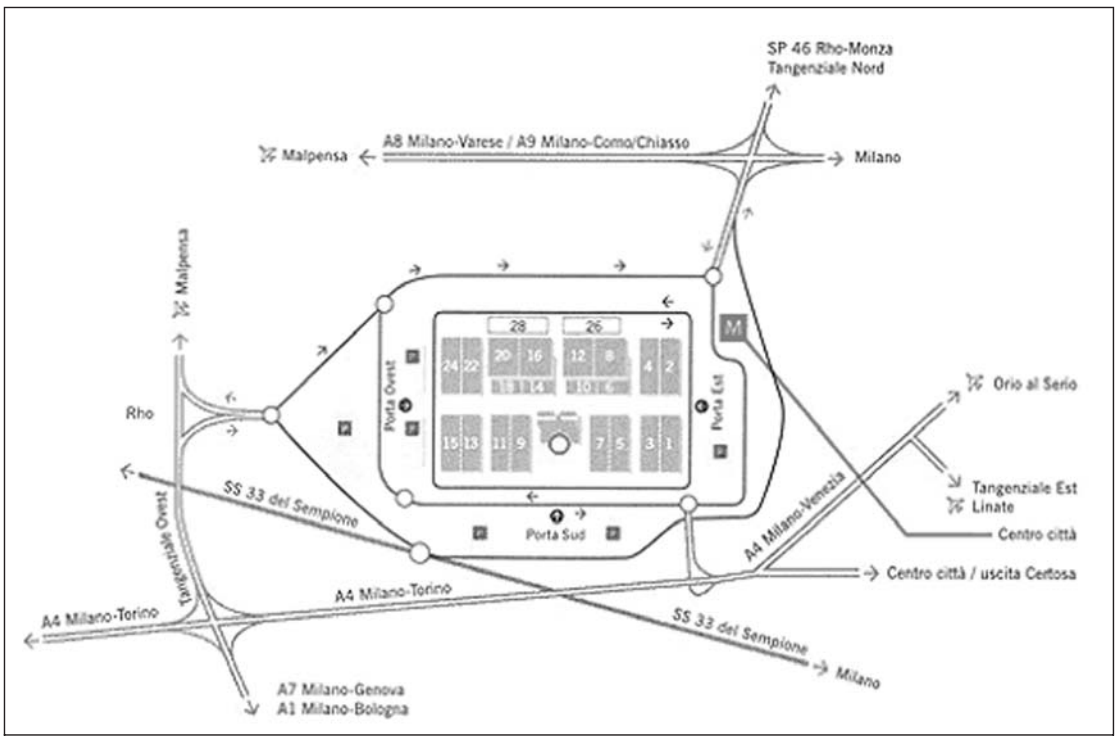

Struttura dei collegamenti territoriali

Il tema del verde rappresenta uno degli elementi qualificanti del Master plan del quartiere espositivo.

Gli obiettivi posti dal Decreto di compatibilità ambientale e confermati dal progetto del sistema del verde sviluppato da Fiera includono:

– la realizzazione di spazi verdi coerenti con l'architettura della nuova Fieramilano, dei parcheggi e delle strutture alberghiere;
– la creazione di connessioni a livello locale, tra le aree esterne al quartiere espositivo e quelle in corso di trasformazione nel contesto adiacente;
– la riduzione dell'impatto delle opere infrastrutturali stradali e ferroviarie sul contesto urbano e territoriale;
– la creazione di possibili collegamenti sia in senso radiale, tra i parchi dell'area nord-ovest di Milano – Sempione, quartiere storico di Fiera Milano, Parco Portello, Monte Stella-San Siro – sia con il verde agricolo/naturale di cintura, con la possibile connessione del Parco delle cave, Bosco in città, Parco di Trenno con i nuovi spazi a verde lungo l'Olona e da qui, attraverso gli spazi a verde pubblico che verranno realizzati nell'ambito del Nuovo Polo con le aree verdi a nord del tracciato ferroviario, sino al Parco delle Groane.

In qualche misura dunque, oltre che la porta d'onore per l'ingresso al quartiere fieristico, la porta sud è figurativamente l'accesso alla «Milano verde».

Il progetto ha recentemente segnato un primo significativo passo con l'aggiudicazione della gara per la realizzazione del primo lotto del c.d «Parco Sempione»; l'intervento, del valore di 700 mila euro circa, sarà realizzato lungo la direttrice del Sempione in prossimità della Porta Sud di Fieramilano e delle due strutture alberghiere a tre e quattro stelle, che stanno sorgendo a poche decine di metri dall'ingresso principale della fiera.

Grazie a questa realizzazione, la popolazione avrà a disposizione un parco di 15 mila metri quadrati, primo tassello di un sistema del verde a uso pubblico connesso al quartiere espositivo di Fieramilano che a regime interesserà un'area complessiva di oltre 110.000 metri quadrati.

Risparmio Energetico e gestione delle risorse

In tema di consumo di risorse, la strada di promozione di buone pratiche di progettazione eco-compatibile e di rispetto delle nuove normative per il risparmio energetico, perseguita sino ad oggi nelle varie realizzazioni intraprese da Fiera, con il contributo di importanti progettisti di livello internazionale, sarà confermata in occasione delle prossime iniziative, prima fra tutte quella per la realizzazione delle strutture direzionali di Fieramilano, nelle quali verrà assegnata adeguata rilevanza ai temi ed alle componenti del risparmio energetico e dell'uso sostenibile delle risorse.

Tra le indicazioni e gli obiettivi della gara sarà infatti richiesto ai concorrenti di garantire il requisito prestazionale di classe energetica A.

Verrà altresì richiesto di effettuare scelte tecnologiche ed impiantistiche volte ad ottenere un alto grado di efficienza energetica ed un basso fattore di impatto ambientale degli edifici progettati e di prevedere allo stesso scopo un sistema integrato di gestione tipo BMS (Building Management System).

Componenti di carattere sociale

Considerare tutti gli spazi dedicati alle funzioni complementari come un'unica zona nel senso indicato dalla variante, consente ai progettisti di avere maggiore libertà creativa. Questo comporterà ricadute positive in termini di qualità architettonica, concorrendo a creare un «parco di architettura contemporanea», di cui già oggi fanno parte il quartiere fieristico ideato da Massimiliano Fuksas, i parcheggi di Mario Bellini, gli hotel progettati da Domonique Perrault e il verde di Andreas Kipar, incrementando ulteriormente la visibilità della struttura in ambito sia nazionale che internazionale e contribuendo quindi ancora di più a presentare quest'ambito urbano come eccellenza nel panorama europeo.

La proposta di dare maggior peso alle funzioni legate al tempo libero a scapito di quelle commerciali, nel contesto delle funzioni previste in prossimità di porta sud, mira poi ad aumentare la qualità della fruizione del polo fieristico da parte dei cittadini di Rho e

Pero. L'introduzione di strutture come SPA o centri dedicati al Wellness – oggi allo studio – possono avere uno spettro di utenza elevato e rivolgersi a categorie sociali «deboli», come i giovani e gli anziani.

5.2 SCENARIO CON «EXPO 2015»

Grazie al Dossier preparato per la candidatura della città di Milano per sostenere l'Expo 2015 è possibile prefigurare quali saranno le interazioni con la variante urbanistica oggetto di studio.

Come si vede dal masterplan, l'area dedicata all'Expo ha dimensioni confrontabili con quello di tutto il polo espositivo a cui verrà anche collegato direttamente attraverso una struttura a ponte che supererà la linea ferroviaria.

Master plan dell'area in cui sorgeranno le strutture di Expo 2015

5.2.1. Analisi del carico insediativo

Il capitolo 8 del Dossier di candidatura è incentrato sull'analisi dei flussi e sul sistema dei trasporti. La cifra che salta agli occhi è il numero di persone che si stima visiteranno l'esposizione tra l'1 maggio e il 31 ottobre 2015 che è di 29.000.000 di unità.

In relazione a questo si riporta quanto viene dichiarato in relazione alla **mobilità**:

8.6.2 Sustainability of the Milan-Lombardy transport system

The effects of Expo 2015 on total mobility can be absorbed gradually by the present transport system:

- the average flows for Expo 2015, of 160,000 visitors /day, would result in an average of 320,000 trips, just over 7 % of the total daily trips involving at least in part the city of Milan. This percentage, though certainly not negligible, can be considered physiological with respect to the normal fluctuations of urban mobility associated, for example, with the school calendar or the intensification of traffic during the pre-Christmas period;
- this said, the maximum peaks of 250,000 visitors/day should occur primarily on weekends and holidays (as happens with ordinary trade shows open to the public), normally accompanied by a sharp decline in ordinary mobility.

8.6.2 Sostenibilità del sistema di trasporto di Milano

Gli effetti di Expo 2015 sulla mobilità possono essere assorbiti gradualmente dall'attuale sistema di trasporto:

I flussi medi per Expo 2015, di 160.000 visitatori/giorno, comporteranno una media di 320.000 viaggi, solamente il 7% in più degli spostamenti totali che coinvolgono almeno in parte la città di Milano. Questa percentuale, se certamente non può essere trascurata, può essere considerata fisiologica rispetto alla normale fluttuazione della mobilità urbana associata, per esempio, con il calendario scolastico o alla intensificazione del traffico durante il periodo pre-natalizio.

Table 8.20 - Contribution of Expo 2015 to the total mobility in Milan

Facendo riferimento allo scenario oggi pianificato e ritenuto compatibile dall'autorità competente in materia ambientale, tenendo conto che il carico aggiuntivo legato alla funzione degli uffici viene stimato dall'Ente Fiera in circa 700 addetti in totale e del minore contributo della parte commerciale, risulta evidente che essendo di due ordini di grandezza inferiore, non andrà ad incidere sui **flussi pedonali e veicolari** che comunque insisteranno nella zona durante il periodo dell'esposizione.

Tanto più perché sono previsti nuovi interventi infrastrutturali di cui si riportano alcuni stralci:

The **New Rho-Pero Station** will open when the Lombard section of the high-speed line is completed and will represent a real "gateway station" for Milan's rail system. It will be connected with Milan's Central Station, where the new long-distance lines converge: the Milan-Turin, the Milan-Bologna (of which the first Milan-Piacenza section was opened in 2007) and the Milan-Verona, of which the first section to Treviglio is currently being quadrupled.
The new Rho-Pero station will be transited by both the historical rail line and the new Turin-Lyon high-speed line, which proceeds to Venice and forms part of European Corridor V from Lisbon to Kiev.

In total, considering the trains entering and leaving Milan, this would mean a daily supply of 490 trains between 7 a.m. and 9 p.m., with a total of over 380,000 seats.

La **nuova stazione Rho-Pero** aprirà quando la sezione Lombarda della linea alta-velocità verrà completata e rappresenterà la reale stazione d'ingresso per il sistema ferroviario di Milano. Sarà collegato con la Stazione Centrale di Milano, dove convergeranno le nuove linee su lunga distanza [...].

La nuova stazione Rho-Pero sarà attraversata sia dalla linea storica che dalla nuova linea alta-velocità Torino-Lione, che procede verso Venezia ed è parte del Corridoio Europeo V da Lisbona a Kiev.

In totale, considerando i treni che arrivano e partono da Milano, questo significa una capacità giornaliera di 490 convogli tra le 7.00 e le 21.00, con un totale di oltre 380.000 posti a sedere.

By 2015, the Metro network will be further increased by extending the existing lines and by constructing new lines.

The new Fiera Milano fairgrounds complex, adjacent to the Expo area, is at the terminus of Metro line M1. That line will contribute significantly to making the Expo accessible from Milan.
The daily capacity of line M1, Rho-Fiera branch, is one train every 4 minutes, for an hourly capacity of 18,000 passengers.

The projects included in the 2001-2011 urban mobility plan, approved by the City Council in April 2001, will greatly improve the situation. **In fact, the Rho-Fiera branch of line M1 will double its carrying capacity to over 35,000 passengers/hour, with a train every 90 seconds**. This increased capacity will satisfy the demand of the 35,000 visitors/day estimated to travel to the Expo on a day of average flow (160,000 visitors) and will even be capable of absorbing the over 60,000 visitors expected on peak days (when a total of 250,000 visitors are expected).

The visitor transport demand projected for the evening opening of the Expo will be sustained by extending service on the Metro lines until 2 a.m., and by extending suburban rail service by providing a train every 30 minutes in each direction.

Così come per le altre infrastrutture anche la **metropolitana** verrà potenziata con la costruzione di nuove linee e comunque con l'incremento della capacità dall'attuale 18.000 passeggeri/ora ad oltre 35.000 passeggeri/ora, con un treno ogni 90 secondi.

5.2.2. Rapporto con il progetto originario

Come già descritto nello scenario precedente, la mancata risposta del mercato alla possibilità di insediare superfici commerciali al dettaglio e le mutate esigenze dell'ente gestore della Fiera in termini di superfici direzionali si integrano correttamente anche con quanto previsto dal piano di sviluppo dell'area destinata all'Expo che, come risulta dal Dossier necessita anche di spazi per uffici:

The area is destined to become a cornerstone of the metropolitan structure: during and after the Expo, it will be enhanced by landscape improvements and the creation of public services, parks, new lakes and waterways, as well as residential areas, shopping complexes and offices.

L'area è destinata a diventare una pietra miliare della struttura metropolitana: durante e dopo l'Expo, sarà migliorata da interventi paesaggistici e con la creazione di servizi pubblici, parchi, nuovi laghi e vie d'acqua, così come aree residenziali, complessi commerciali e uffici.

La possibilità di introdurre una nuova destinazione d'uso per uffici/direzionale all'interno delle funzioni complementari alla Fiera, si configura dunque come nuova strategia per raggiungere l'obiettivo di sviluppare compiutamente l'ambito dell'AdP anche in funzione dell'Expo 2015.

Tanto più che la *location* proposta assumerebbe una posizione baricentrica rispetto all'intera superficie espositiva Expo-Fiera affiancandosi ai volumi direzionali previsti dal masterplan dell'esposizione internazionale.

5.2.3. Valorizzazione per la fruizione e visibilità della struttura

In caso di aggiudicazione di Expo 2015, Milano vedrà la realizzazione di altri progetti di valorizzazione a scala territoriale che andranno ad interagire in modo sinergico con quanto previsto nella zona del quartiere fieristico.

Si tratta dei progetti di riqualificazione e realizzazione di una «via di Terra» e di una «via d'Acqua» lungo il cui percorso vedranno la luce anche numerose iniziative di riqualificazione ambientale e realizzazione di parchi.

In particolare, vista la disposizione territoriale, quest'ultima serie di iniziative rafforza ulteriormente la scelta di incentivare e favorire allo sviluppo del verde l'ambito di fronte alla Porta Sud come sottolineato al capitolo 5.1.2.

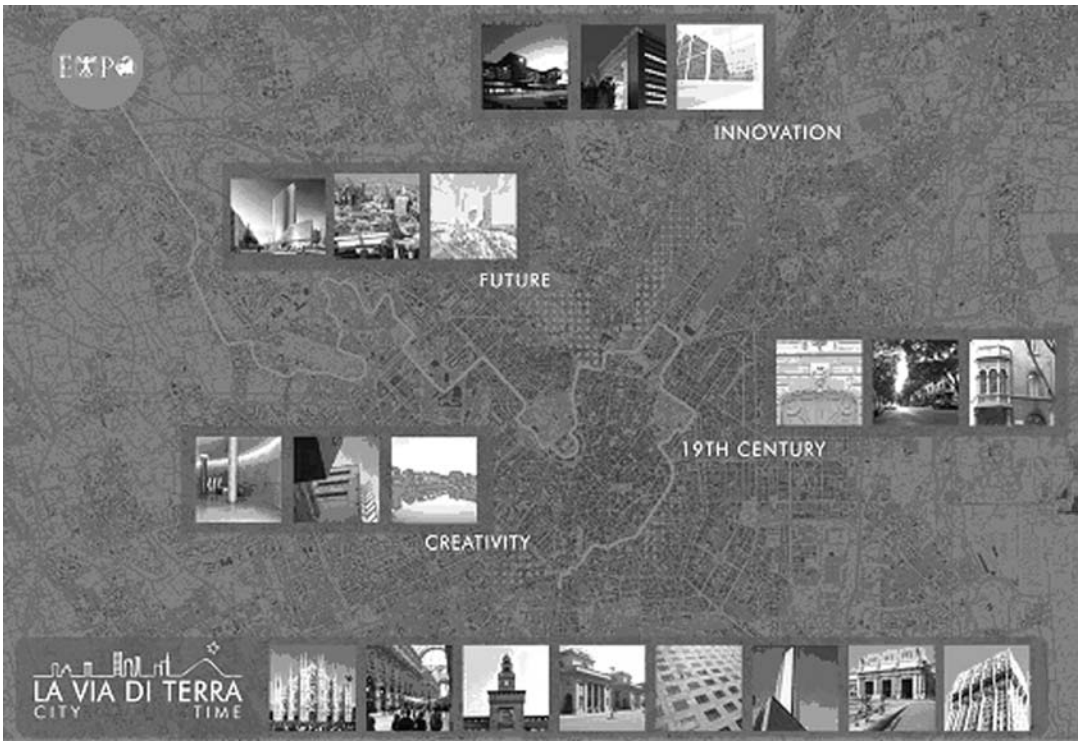

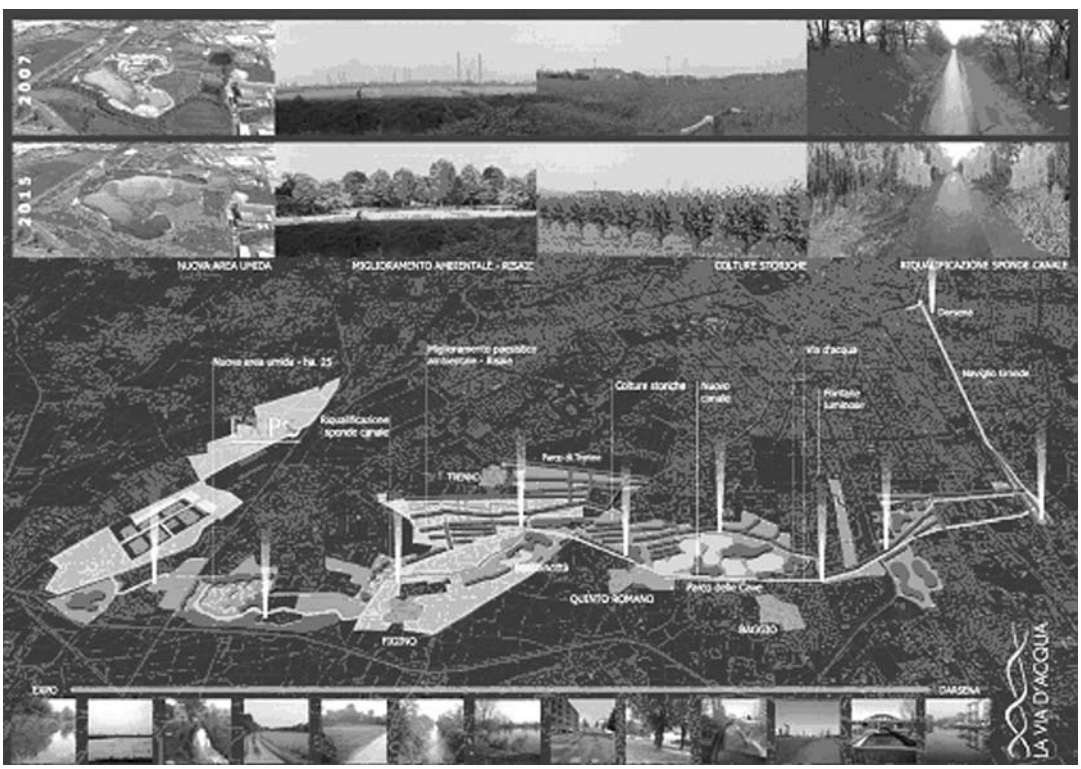

Per quanto riguarda i parcheggi in zona Triulza questi non sono interessati dalla variante urbanistica proposta. Durante la realizzazione dei volumi edilizi per l'Expo dovranno essere ritrovati spazi su cui rilocare temporaneamente tali superfici che poi possono venire inglobate all'interno della struttura ultimata molto probabilmente in interrato.

Operativamente la questione dovrà essere risolta dal progetto esecutivo delle opere per l'Expo che si trova ad operare in una situazione in cui queste aree a nord della ferrovia sono destinate ai parcheggi.

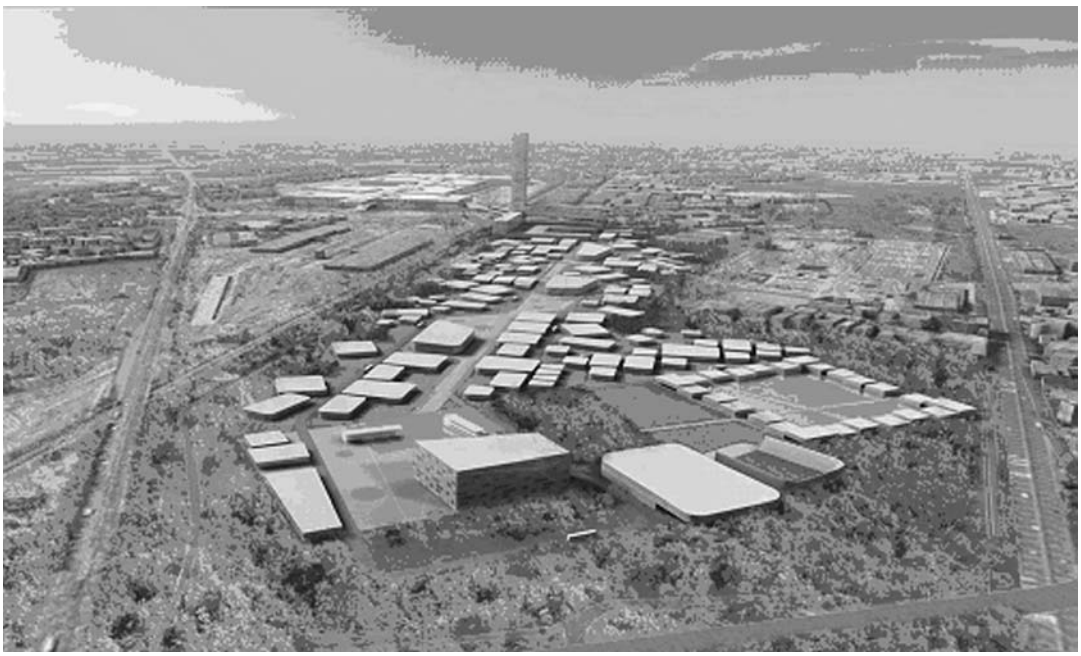

Vista dell'area di Expo 2015. Sullo sfondo il quartiere fieristico

Data la dimensione che tutto il sistema Fiera – Expo verrebbe ad assumere, inizia ad essere interessante valutare anche le modalità di spostamento delle persone all'interno di questo contesto. I sistemi che vengono proposti da Expo si trovano al capitolo 15 del Dossier di candidatura, in pratica si intendono usare veicoli elettrici e a idrogeno:

According to the City of Milan's Environmental Status Report, vehicular traffic represents the principal source of pollution.

The Expo area will be a Low Emissions Zone: the Organising Committee and other on-site operators will ensure the smallest possible impact on the environment and on energy demand through the use of a fleet of hydrogen or electric vehicles for their mobility needs.

There is currently a broad range of electric vehicles on the market for personal transport (2-6 people per car, up to 40 people in minibuses), goods transport and for environmental services (waste collection, street cleaning, etc.).

In termini di sostenibilità la presenza dell'Expo darà un ulteriore contributo al monitoraggio delle scelte fin'ora compiute grazie all'applicazione di tutta una serie di politiche ambientali all'avanguardia:

15.4 Expo management and sustainability instruments

A series of instruments, indications and technical solutions will be applied in planning and organising the Expo and during the event itself with the objective not only of making the event sustainable but also of leaving a positive material and immaterial legacy at the end of its life cycle.

- **Strategic Environmental Assessment (SEA);**
- **Eco-Management and Audit Scheme (EMAS);**
- **Green Procurement;**
- **Sustainable design and management of buildings and facilities;**
- **Consultative Assembly;**
- **Sustainability Reporting.**

15.4 Strumenti di gestione e sostenibilità di Expo

Una serie di strumenti, indicazioni e soluzioni tecniche saranno applicate nella progettazione e nell'organizzazione di Expo oltre che durante l'evento ma anche per lasciare elementi positivi materiali e immateriali alla fine del suo ciclo di vita.

– Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
– Sistema di gestione EMAS
– Certificati verdi
– Progettazione e gestione sostenibile delle costruzioni e delle strutture
– Forum di discussione
– Report di sostenibilità

Dal punto di vista della popolazione, una volta terminata l'Expo, rimarranno sul territorio le realizzazioni architettoniche di grande valore, le nuove infrastrutture di collegamento, la «via d'acqua» con i suoi parchi e la «via di terra» che fungeranno da catalizzatore per il miglioramento della qualità della vita dei residenti nei dintorni come si può vedere dalla tabella seguente.

DESCRIPTION	Type of facility	After the event
Piazza and Expo Milan Tower	permanent	Publics/private offices
National pavilions	temporary	- - -
Piazza ITALIA	permanent	Public space
Italy pavilion	permanent	Entertainment
Piazza delle REGIONI	permanent	Shop
Regional pavilions	temporary	- - -
Thematic pavilions	permanent*	Museums, libraries etc.
Cascina Triulza	permanent	Expo Museum
Public areas (piazzas, boulevard, etc.)	permanent	Public space
Amphitheatre and auditorium	permanent	Shows
Perimeter park	permanent	Public park
Restaurants, bars, self-service	temporary	- - -
Amenities (toilets, Info-Point)	temporary	- - -
Parking lots, goods delivery areas etc.	temporary	- - -

Table 9.11 - Post-Expo utilisation of main Expo pavilions

6. CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

Volendo sintetizzare gli effetti della variante proposta sull'ambiente si propone la seguente tabella di riepilogo impostata come analisi SWOT:

Progetto di variante urbanistica del PRG del Comune di Rho	
Punti di Forza	– Utilizzo di superfici territoriali già previste e non attuate senza che ciò comporti ulteriore spreco di territorio. – Accorpamento di società dell'Ente Fiera che ora sono disperse sul territorio. – Minori costi operativi per la vicinanza delle diverse società dell'Ente Fiera. – Incremento di superficie dedicato ad attrezzature per il tempo libero e wellness. – Maggiore disponibilità per la sistemazione degli spazi a verde di fronte alla «Porta Sud». – Destinazione d'uso meno «onerosa» in termini di addetti e di consumo di suolo per i volumi edilizi. – Edifici realizzati in classe energetica A.
Punti di Debolezza	– Elevati costi di realizzazione per ottenere edifici che rispettino i più elevati gradi di risparmio energetico e riutilizzazione delle risorse per garantire la sostenibilità degli interventi. – Rischio di sacrificare la qualità architettonica a favore delle caratteristiche di risparmio energetico richieste.
Opportunità	– Possibilità di sinergie durante la manifestazione. – Spazi già realizzati disponibili per l'Expo di cui tenere conto nel dimensionamento delle nuove costruzioni. – Miglioramento della rete infrastrutturale viaria, ferroviaria e metropolitana. – Miglioramento delle condizioni ambientali generali con la realizzazione del progetto «via d'Acqua».
Rischi	– Una volta terminata la manifestazione, le strutture e gli spazi dismessi siano fonte di degrado per il quartiere fieristico perché non riutilizzati/riadattati correttamente.

7. CONCLUSIONI

La variante urbanistica oggetto della presente relazione costituisce sotto molti aspetti – funzionale, urbanistico, architettonico, ambientale, sociale – un miglioramento delle previsioni oggi in essere, sia in termini di completamento del quartiere fieristico che di integrazione con Expo e si inserisce nel contesto delle funzioni complementari di entrambi i progetti, ricoprendo in termini di «consumo» di risorse una minima parte di quanto già comunque previsto e valutato dal punto di vista ambientale.

Si richiede pertanto l'esclusione della variante dalla procedura di VAS.

8. ALLEGATI *(Omissis) (1)*

Allegato 1: PRG vigente e NTA
Allegato 2: Proposta di variante – PRG e NTA
Allegato 3: Aree rappresentative delle NTA variate

(1) Gli allegati sono omessi in quanto già oggetto di contestuale pubblicazione come variante urbanistica.

(BUR20080120) (3.5.0)

D.g.r. 20 febbraio 2008 - n. 8/6643

Criteri e linee guida per il riconoscimento degli ecomusei in Lombardia (l.r. n. 13/2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 12 luglio 2007, n. 13 «Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici», nella quale all'art. 2 è previsto che:

– la Regione riconosca ad ogni ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio, a tutela anche del territorio rappresentato;
– la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determini i criteri per il riconoscimento degli ecomusei;

Visto, altresì, che il DPFR 2008/2010, al punto 2.3 Culture, Identità e Autonomie, individua quale chiave di volta della prospettiva regionale in ambito culturale, l'integrazione degli aspetti culturali così da valorizzare, anche sotto il profilo economico, il patrimonio e il suo territorio, e indica la valorizzazione delle culture e delle tradizioni popolari come una delle linee-guida per il prossimo triennio;

Considerato che con d.d.g. Culture del 29 ottobre 2007, n. 12801 è stato istituito il Gruppo di lavoro pluridisciplinare e interfunzionale per la «determinazione dei criteri per il riconoscimento degli ecomusei», composto da funzionari e dirigenti in servizio presso le Direzioni Generali Agricoltura, Artigianato e Servizi, Culture Identità e Autonomie della Lombardia, Giovani Sport e Promozione e attività turistica, Industria PMI e Cooperazione, Qualità dell'Ambiente, Territorio e Urbanistica, e da qualificati esperti nel settore, fra cui rappresentanti di Enti locali, della costituenda rete degli ecomusei e dell'Università;

Preso atto che il richiamato Gruppo di lavoro pluridisciplinare ha fornito il supporto tecnico-scientifico per la definizione dei criteri e delle linee guida per il riconoscimento degli ecomusei, collaborando alla loro stesura e approvandone i contenuti;

Ritenuto pertanto di individuare i «Criteri e le linee guida per il riconoscimento degli ecomusei» in Lombardia, allegato A, parte integrante alla presente deliberazione;

Preso atto del parere reso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 13 febbraio 2008;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare i «Criteri e linee guida per il riconoscimento degli ecomusei in applicazione della l.r. 12 luglio 2007, n. 13», allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di demandare a successivo atto del dirigente competente l'approvazione della modulistica per la presentazione della domanda per la richiesta del riconoscimento regionale e il relativo questionario di autovalutazione degli ecomusei;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

Allegato A

CRITERI E LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ECOMUSEI in applicazione della l.r. 12 luglio 2007, n. 13 (di seguito legge)

PREMESSA

La legge indica le finalità prioritarie degli ecomusei: la ricerca, lo studio, la conservazione e la valorizzazione dell'insieme dei beni culturali, materiali e immateriali, che sono espressione di un preciso territorio, del suo ambiente e della cultura della comunità locale, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione.

L'esperienza ecomuseale è un'azione responsabile e partecipata di sussidiarietà, tra soggetti pubblici e privati, tesa allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione agli aspetti sociali, culturali ed economici del territorio.

È un'istituzione culturale in evoluzione, strumento di studio e raccolta, documentazione e interpretazione degli elementi caratterizzanti del territorio e dell'ambiente; ha funzioni di diffusione della conoscenza; sviluppa l'attività educativa; è custode dei processi passati, testimone delle trasformazioni in corso, strumento di progettazione del futuro; contribuisce alla salvaguardia ambientale e alla tutela del paesaggio e delle identità locali.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO

Gli ecomusei possono presentare domanda di riconoscimento **entro e non oltre il 31 marzo** di ogni anno.

NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione, gli ecomusei potranno presentare domanda di riconoscimento entro tre mesi dall'approvazione dei presenti criteri da parte della Giunta regionale.

Il termine sarà precisato sul sito *www.lombardiacultura.it*, nella sezione *Musei e sistemi museali* alla voce *Ecomusei*.

In caso di mancato rispetto del termine, la domanda è considerata non ammissibile.

La documentazione, le informazioni e le modalità necessarie all'inoltro della domanda per il riconoscimento sono reperibili sul sito *www.lombardiacultura.it*, nella sezione *Musei e sistemi museali* alla voce *Ecomusei*.

La modulistica relativa alla domanda per il riconoscimento degli ecomusei e il questionario di autovalutazione **(1)**, con i relativi allegati, devono essere compilati e trasmessi, pena la non ammissibilità, per via telematica, utilizzando il servizio attivo sul sito web della Direzione Culture, Identità e Autonomie della Lombardia all'indirizzo: *www.lombardiacultura.it* nella sezione *Musei e sistemi museali* alla voce *Ecomusei*.

La domanda per la richiesta di riconoscimento deve essere, inoltre, stampata su carta intestata, firmata dal legale rappresentante dell'Ecomuseo, che autocertifica la documentazione prodotta e allegata al questionario di autovalutazione, e corredata da marca da bollo da € 14,62 **(2)**.

La domanda, indirizzata a:

Regione Lombardia
Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia
Unità Organizzativa Diffusione dei saperi
via Pola, 12 – 20124 Milano

deve essere inviata per posta o consegnata allo sportello unico del Protocollo Generale della Giunta regionale – via Pirelli, 12 o via Taramelli, 20 – 20124 Milano (tel. 02/67654662), oppure presso gli sportelli del Protocollo Locale Federato, presenti in tutte le Sedi Territoriali dislocate nelle Province:

Sedi Territoriali	*Indirizzo*	*CAP*	*Telefono*
BERGAMO	Viale XX Settembre, 18/a	24122	035 273111

(1) INFORMATIVA SULLA PRIVACY resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Il d.lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali al fine di garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona.

Regione Lombardia effettuerà il trattamento dei dati personali per lo svolgimento di finalità istituzionali. I dati personali verranno trattati per il periodo strettamente necessario, con l'ausilio di strumenti manuali e/o automatizzati e secondo modalità improntate al rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela dei diritti e della riservatezza.

I dati saranno trattati da personale appositamente incaricato e non verranno comunicati né diffusi presso terzi non aventi titolo.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; l'eventuale rifiuto di fornirli non comporterà alcuna conseguenza, salvo l'impossibilità, per Regione Lombardia, di svolgere efficacemente la correlata attività amministrativa.

Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Lombardia – Giunta regionale, con sede in via F. Filzi, 22 – 20124, Milano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia domiciliato per la carica presso la sede di via Pola 12/14 – 20124, Milano.

In ogni momento il titolare dei dati personali potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per accedere ai suoi dati, chiederne la conferma dell'esistenza, la loro comunicazione in forma intelligibile, la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione, per opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, e comunque per esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

(2) Sono esclusi dall'obbligo di presentazione di domanda in bollo i soggetti esenti per legge e gli Enti pubblici, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, ovvero aventi i requisiti previsti dal d.lgs. n. 460 del 1997.

Sedi Territoriali	*Indirizzo*	*CAP*	*Telefono*
BRESCIA	Via Dalmazia, 92/94	25121	030 3462456
COMO	Via L. Einaudi, 1	22100	031 265900
CREMONA	Via Dante, 136	26100	0372 485208
LECCO	Corso Promessi Sposi, 132	23900	0341 358911
LEGNANO	Via F. Cavallotti, 11/13	20025	0331 440903
LODI	Via Haussmann, 7	26900	0371 458209
MANTOVA	Corso Vittorio Emanuele, 57	46100	0376 232427
MONZA	Piazza Cambiaghi, 3	20052	039 2315381
PAVIA	Viale Cesare Battisti, 150	27100	0382 594211
SONDRIO	Via Del Gesù, 17	23100	0342 530244
VARESE	Viale Belforte, 22	21100	0332 338511

Orario: da lunedì a giovedì 9.00-12.00 – 14.30-16.30 – venerdì 9.00-12.00.

Per il rispetto del termine, **fa fede esclusivamente la data riportata dal timbro del protocollo della Giunta regionale**, e non quella risultante dal timbro postale.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Unità Organizzativa Diffusione dei saperi, a uno dei seguenti numeri telefonici:

02/6765 5874 – 02/6765 6188

oppure utilizzare la casella di posta:

ecomusei@regione.lombardia.it.

RICONOSCIMENTO REGIONALE

La Regione procederà all'analisi e alla valutazione delle richieste di riconoscimento e provvederà entro tre mesi dalla data ultima di presentazione delle richieste ad approvare con specifico atto l'elenco degli ecomusei riconosciuti.

REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ECOMUSEI

AMBITO I – *STATUS* GIURIDICO

Istituzione

La volontà di costituire l'ecomuseo deve essere espressa attraverso un atto istitutivo e un regolamento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge, possono costituire un ecomuseo:

- enti locali, in forma singola o associata;
- associazioni;
- fondazioni;
- istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro.

Se costituito da associazioni, fondazioni, o istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, queste devono avere fra gli scopi statutari anche le finalità previste dalla legge.

Requisito minimo 1:

L'ecomuseo deve essere dotato di un atto istitutivo.

Questo requisito risponde alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 della legge, e formalizza l'esistenza dell'ecomuseo, che viene così identificato per nome, sede, missione, natura e specificità.

Requisito minimo 2:

L'ecomuseo deve essere dotato di regolamento scritto che dettagli, fra l'altro:

- la natura di organismo permanente e senza scopo di lucro;
- la missione, l'identità e le finalità, previste dalla legge, con particolare riferimento all'art. 1 quarto comma;
- la struttura che gestisce amministrativamente, culturalmente e scientificamente l'ecomuseo e le relative regole di funzionamento;
- le modalità di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale;
- le modalità di coinvolgimento della popolazione e degli altri soggetti operanti sul territorio.

NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione della procedura di riconoscimento, non è richiesto il regolamento, che dovrà essere redatto entro il 31 marzo 2009.

Sede

Requisito minimo 3:

L'ecomuseo deve avere la proprietà o disponibilità, specificamente e univocamente destinata, di una sede istituzionale.

Tale requisito intende dare garanzia di stabilità e continuità all'azione dell'ecomuseo.

Nel caso in cui la sede istituzionale non sia di proprietà, la sua disponibilità deve essere garantita da specifici atti formali, che ne assicurino una ragionevole durata nel tempo.

Denominazione e marchio

Requisito minimo 4:

L'ecomuseo deve avere una denominazione esclusiva e originale e un marchio che lo caratterizzi.

Questo requisito risponde alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge. La denominazione esclusiva e originale e il marchio sono parte del processo di riconoscimento e sono una garanzia di specificità e tutela del territorio rappresentato.

NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione della procedura di riconoscimento, non è richiesto il marchio, che dovrà essere presentato entro il 31 marzo 2009.

AMBITO II – AREA TERRITORIALE E PATRIMONIO

Il patrimonio ecomuseale è costituito dai beni culturali, materiali **(3)**, immateriali **(4)** e del paesaggio **(5)** presenti sul territorio di riferimento.

Il patrimonio ecomuseale è espressione dell'ambito territoriale e rappresentativo dei modi di vita che nel tempo si sono avvicendati, che sono ancora presenti e che ne accompagnano lo sviluppo.

Il patrimonio ecomuseale è espressione della cultura della comunità locale.

Area territoriale ed elementi caratterizzanti dell'ecomuseo

L'ecomuseo deve essere riferito a uno specifico territorio ben identificato e circoscritto, contraddistinto da una storia e da un'identità culturale, sociale ed economica definita e omogenea.

L'ecomuseo è espressione di questo territorio e ne rappresenta le identità culturali, avendo come riferimento la comunità.

Al fine di evitare sovrapposizioni, su ciascun territorio non può essere riconosciuto più di un ecomuseo.

Requisito minimo 5:

L'ecomuseo deve fare riferimento a una precisa area territoriale, individuata attraverso i seguenti elementi:

- delimitazione dell'area territoriale, individuata anche mediante cartografie;
- attributi che la caratterizzano rispetto ad altri contesti territoriali;
- sua storia e sue trasformazioni;
- caratteristiche paesaggistiche, ambientali e socio-economiche;
- giustificazione storico-culturale e socio-ambientale.

Requisito minimo 6:

L'ecomuseo deve indicare il patrimonio culturale e paesaggistico, materiale e immateriale che intende salvaguardare e valorizzare.

(3) Per beni culturali si intendono non solo quelli di cui agli artt. 10 e 11 del d.lgs 42/2004, ma anche il patrimonio diffuso sul territorio che contribuisce a costituire la sua identità.

(4) Per patrimonio culturale immateriale s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. (Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – art. 2).

(5) Per salvaguardia dei valori del paesaggio cfr. art. 131 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137: «Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili».

AMBITO III – RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

L'ecomuseo deve essere espressione dei principi di sussidiarietà, sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della popolazione locale. Inoltre rappresenta una possibilità concreta per favorire nuove opportunità per la comunità locale.

Pertanto l'ecomuseo deve stabilire rapporti chiaramente definiti con la popolazione, con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione concreta della popolazione locale al progetto ecomuseale è momento essenziale, poiché l'ecomuseo è espressione della cultura del territorio, di cui la comunità locale è soggetto attivo e trasformatore.

Il rapporto con gli altri istituti culturali e di volontariato presenti sul territorio deve essere individuato e definito, per migliorare la cooperazione e il partenariato.

Rapporti con la popolazione

Requisito minimo 7:

L'ecomuseo deve indicare le modalità di coinvolgimento e partecipazione della popolazione locale al progetto ecomuseale.

L'ecomuseo deve indicare l'esistenza di forme concrete di partecipazione della comunità alla costruzione delle decisioni.

Rapporti con gli Enti locali

Requisito minimo 8:

L'ecomuseo deve indicare le modalità di rapporto con gli enti locali, attraverso il coinvolgimento diretto nei propri organi o attraverso accordi e convenzioni per lo sviluppo delle attività.

Rapporti con istituti culturali, educativi e di volontariato

Requisito minimo 9:

L'ecomuseo deve indicare le modalità di coinvolgimento delle associazioni di volontariato e degli istituti culturali ed educativi presenti sul territorio, anche attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

L'ecomuseo deve indicare il rapporto di collaborazione con soggetti pubblici e altre realtà socio-culturali (come ad esempio musei, biblioteche, archivi, scuole, parchi).

Rapporti con le realtà economiche locali

Requisito minimo 10:

L'ecomuseo deve indicare le relazioni con i soggetti dedicati allo sviluppo economico locale e con gli operatori economico-produttivi e turistici, presenti sul territorio, al fine di contribuire allo sviluppo di un progetto di crescita economica coordinato e sostenibile.

AMBITO IV – ATTIVITÀ, PERSONALE E SERVIZI

L'ecomuseo deve dimostrare capacità di autonomia nella realizzazione dei progetti e capacità di autosostentamento.

Ai fini del riconoscimento, gli ecomusei devono essere attivi sul territorio da almeno tre anni, a prescindere dalla data di formale istituzione.

Attività realizzate nel triennio antecedente la domanda di riconoscimento

Requisito minimo 11:

L'ecomuseo deve indicare le attività svolte nel territorio da almeno tre anni precedenti la domanda di riconoscimento, o la presenza di un soggetto che abbia operato per un analogo periodo e che abbia svolto direttamente, o con gli enti locali e con il coinvolgimento della popolazione locale, attività di promozione, studi e ricerche pertinenti i contenuti e i compiti dell'ecomuseo.

L'ecomuseo deve inoltre dichiarare le attività educative e formative coerenti con le finalità e gli aspetti dell'ecomuseo stesso, svolte nell'anno precedente la domanda di riconoscimento.

Strutture e attività

Gli ecomusei devono essere dotati, anche in una logica di rete, di un centro di documentazione, e sono tenuti a svolgere e promuovere la ricerca scientifica e didattico-educativa riferita alla storia, all'arte, alle tradizioni locali e all'ambiente, e a diffonderne i risultati, favorendone la divulgazione.

Requisito minimo 12:

L'ecomuseo deve essere dotato di una struttura che funzioni come centro di documentazione e/o di interpretazione, coordinamento e di informazione.

Personale dell'ecomuseo

Le funzioni dell'ecomuseo possono essere attuate solo a condizione che siano presenti professionalità qualitativamente e quantitativamente adeguate, per capacità e responsabilità, al suo funzionamento, anche in convenzione con altri soggetti.

Requisito minimo 13:

L'ecomuseo deve garantire la presenza di un esperto, con funzioni di coordinatore/referente dell'ecomuseo, che sia responsabile del coordinamento dell'attività dell'ecomuseo e che abbia la funzione di referente diretto fra ecomuseo e istituzioni.

L'esperto dovrà dimostrare, attraverso il proprio curriculum vitæ *e* studiorum, *la competenza tecnico-scientifica adeguata alla gestione dell'ecomuseo.*

L'atto formale di incarico deve contenere le responsabilità assegnate.

Requisito minimo 14:

L'ecomuseo deve garantire la presenza di risorse umane, anche su basi volontarie, che lo assistano nello sviluppo delle sue attività e nella gestione delle strutture.

Entro tre anni dal riconoscimento, l'ecomuseo deve dotarsi di referenti scientifici e/o operativi in relazione alle varie attività dell'ecomuseo.

AMBITO V – PROGRAMMA PLURIENNALE

La richiesta di riconoscimento dell'ecomuseo deve contenere il programma di attività da realizzarsi nel triennio successivo alla domanda di riconoscimento, in cui siano definiti gli obiettivi strategici.

Requisito minimo 15:

L'ecomuseo deve fornire un programma, su tre anni, che preveda:

- gli obiettivi di tutela e valorizzazione a breve e medio termine;
- le procedure, il metodo e le strategie organizzative e di azione;
- le attività, gli interventi e le iniziative da realizzare;
- l'attività del centro di documentazione;
- le attività di ricerca, educative e culturali coerenti con le finalità e gli aspetti dell'ecomuseo stesso nonché i progetti educativi e didattici;
- il partenariato con istituzioni scientifiche, università, scuole, musei, parchi, istituti di ricerca e/o conservazione e con associazioni culturali in genere;
- il piano finanziario di gestione che garantisca l'autosostenibilità;
- l'individuazione dei partner nella realizzazione dell'ecomuseo e la loro adesione;
- le aziende che collaborano economicamente con l'ecomuseo;
- le attività economiche sostenibili che si intende sviluppare;
- l'offerta turistica;
- gli edifici, le strutture e siti da valorizzare, i percorsi e gli itinerari di visita, preferibilmente ciclabili e pedonali;
- la formazione degli operatori, anche volontari;
- la pianificazione temporale per la realizzazione del programma;
- il raccordo con gli strumenti di programmazione regionale e locale;
- le risorse umane e finanziare necessarie per la realizzazione del programma;
- le modalità di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del programma.

L'attività di documentazione sarà realizzata in collaborazione con l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) di Regione Lombardia, attraverso apposita convenzione, e con altre strutture scientifiche; tale documentazione dovrà essere realizzata secondo gli standard e sarà promossa a livello regionale e nazionale.

Il centro di documentazione avrà anche funzione di centro informazioni per la visita all'ecomuseo, dovrà essere dotato di spazi adeguati per la collocazione di eventuali raccolte e/o spazi espositivi e dovrà essere aperto al pubblico.

Le attività di ricerca, educative e culturali dovranno essere pro-

gettate e organizzate per promuovere e favorire la conoscenza del patrimonio presente sul territorio e il coinvolgimento della popolazione al progetto ecomuseale.

Le attività dovranno essere sostenute da un adeguato programma di comunicazione e di diffusione.

AMBITO VI – MONITORAGGIO E AZIONI FUTURE

Monitoraggio

Il riconoscimento degli ecomusei è sottoposto a verifica quinquennale.

Nel corso del quinquennio di verifica previsto dalla legge, gli ecomusei riconosciuti saranno monitorati periodicamente attraverso il questionario di autovalutazione.

Qualora un ecomuseo riconosciuto, a seguito di monitoraggio, non garantisca uno o più requisiti minimi, sarà invitato da Regione Lombardia a provvedere entro un ragionevole termine.

In difetto, si procederà alla revoca del riconoscimento regionale.

NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione della procedura di riconoscimento, per verificare lo stato di attuazione della legge, si prevede entro il 2009 di attivare un primo monitoraggio degli ecomusei riconosciuti, mediante l'uso del questionario di autovalutazione.

Marchio regionale degli ecomusei

Dopo un primo periodo di sperimentazione, agli ecomusei riconosciuti sarà consegnato un marchio regionale, appositamente studiato.

Il marchio regionale degli ecomusei ne certificherà la qualità raggiunta e potrà essere utilizzato ai fini della comunicazione, esposto o inserito in pubblicazioni e cataloghi accanto al marchio dell'ecomuseo.

Iniziative di promozione e formazione

Anche in collaborazione con la rete degli ecomusei, saranno promosse iniziative di promozione, di formazione e di accompagnamento a supporto del processo di riconoscimento e di crescita della qualità.

NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione della procedura di riconoscimento, a seguito di approvazione dei presenti criteri da parte della Giunta regionale, verrà organizzato un seminario nel corso del quale saranno illustrati i requisiti minimi e saranno presentate le esperienze più significative realizzate da ecomusei attivi in contesti diversi.

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20080121) (3.4.0)

D.d.s. 13 febbraio 2008 - n. 1214

Legge 10 marzo 2000 n. 62 – Approvazione della graduatoria dei richiedenti beneficiari delle borse di studio per l'anno scolastico 2006-2007 – Impegno e contestuale liquidazione ai Comuni sulla UPB 2.1.1.2.406 – cap. 5650 della somma complessiva di € 6.937.556,46

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PARITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 10 marzo 2000 n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» e in particolare l'art. 1 comma 9, con cui lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni da utilizzare per l'assegnazione di borse di studio alle famiglie a sostegno della spesa per l'istruzione per l'adempimento dell'obbligo scolastico e per la successiva frequenza della scuola secondaria superiore;

Visto il d.p.c.m. n. 106 del 14 febbraio 2001 recante disposizioni attuative dell'art. 1, comma 9 della legge 10 marzo 2000 n. 62 ed in particolare l'art. 5 che attribuisce alle regioni la definizione degli interventi per l'assegnazione delle borse di studio, nel quadro dei principi dettati dall'art. 1 della succitata legge 10 marzo 2000 n. 62;

Richiamata la d.c.r. VII/1049 del 28 luglio 2004 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 comma 9 della legge 10 marzo 2000 n. 62, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 5 del d.p.c.m. n. 106 del 14 febbraio 2001, la cui validità resta fissata fino a nuove determinazioni del Consiglio regionale, anche in funzione di variazioni del quadro normativo;

Richiamato il d.d.s. n. 9798 del 10 settembre 2007 avente ad oggetto: «Approvazione delle modalità attuative per l'assegnazione alle famiglie di borse di studio l. 62/2000 a.s. 2006/2007 a sostegno della spesa per l'istruzione primaria e secondaria»;

Considerato che il suddetto decreto n. 9798 ha individuato nei Comuni di residenza degli allievi beneficiari gli Enti che, in collaborazione con le scuole, curano gli aspetti attuativi degli interventi previsti dall'art. 1, comma 9 della legge 62/2000;

Considerato che tutti i Comuni hanno trasmesso gli elenchi dei beneficiari che, nel rispetto delle modalità stabilite dal citato decreto, sono confluiti in un unico elenco regionale ordinato secondo l'indicatore ISEE, come da allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il d.d. del 17 luglio 2007 con il quale il M.P.I. ha attribuito alla Regione Lombardia € 8.953.577,00 per l'erogazione di borse di studio, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 9 della legge 10 marzo 2000 n. 62, per l'anno scolastico 2006/2007;

Considerato che la somma degli importi delle borse di studio da assegnare non supera lo stanziamento previsto dal M.P.I. per l'anno scolastico 2006/2007;

Preso atto che, per l'anno scolastico 2006-2007, i richiedenti che ai sensi del d.p.c.m. 14 febbraio 2001, n. 106, avevano la possibilità, qualora risultassero beneficiari, di optare per la detrazione fiscale per una cifra pari all'importo delle borse di studio assegnate, non si sono avvalsi di detta possibilità;

Ritenuto di procedere all'approvazione della graduatoria regionale dei richiedenti beneficiari, riferita all'anno scolastico 2006/2007, di cui all'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere, altresì, all'approvazione dell'allegato «B», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta, per ogni Comune, il numero di domande presentate e l'importo spettante per l'anno scolastico 2006/2007;

Ritenuto di trasmettere ai Comuni di residenza dei beneficiari i nominativi di coloro che risultano assegnatari di borsa di studio e del relativo importo, come da allegato «C» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione anno 2007;

Vista la l.r. n. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare la graduatoria dei richiedenti beneficiari delle borse di studio per l'anno scolastico 2006/2007 di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento *(omissis)*;

2. di approvare l'allegato «B», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento *(omissis)*, che riporta per ogni Comune il numero di domande presentate e l'importo spettante per l'anno scolastico 2006/2007;

3. di trasmettere ai Comuni di residenza dei beneficiari i nominativi di coloro che risultano assegnatari di borsa di studio e del relativo importo, come da allegato «C» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento *(omissis)*;

4. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei Comuni le somme a fianco di ciascuno indicate, come da allegato «B» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento *(omissis)*;

5. di imputare la somma complessiva di € 6.937.556,46 alla UPB 2.1.1.2.406 – cap. 5650 del bilancio regionale 2008, che presenta la necessaria disponibilità;

• di impegnare:

Ruolo	Codice	Imp. 2007	Imp. 2008	Imp. 2009	Capitolo
Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007	30861	€ 1.871.283,04	€ 0,00	€ 0,00	2.1.1.2.406.5650
Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007	30874	€ 985.225,12	€ 0,00	€ 0,00	2.1.1.2.406.5650
Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007	30863	€ 1.848.233,33	€ 0,00	€ 0,00	2.1.1.2.406.5650
Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007	30864	€ 514.007,10	€ 0,00	€ 0,00	2.1.1.2.406.5650
Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007	30876	€ 1.718.807,87	€ 0,00	€ 0,00	2.1.1.2.406.5650

• di liquidare:

Codice Ruolo	Ragione Sociale	Capitolo	Impegno	Impegno perente	Importo liquidato
30861	Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007	2008 005650	2008 /0	/	1.871.283,04
30874	Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007	2008 005650	2008 /0	/	985.225,12
30863	Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007	2008 005650	2008 /0	/	1.848.233,33
30864	Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007	2008 005650	2008 /0	/	514.007,10
30876	Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007	2008 005650	2008 /0	/	1.718.807,87

Ruolo					
30861	Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007				
30874	Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007				
30863	Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007				
30864	Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007				
30876	Contributo borse di studio legge 62/2000 – a.s. 2006/2007				

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.

Il dirigente struttura parità
e diritto allo studio: Enzo Galbiati

D.G. Agricoltura

(BUR20080122) (4.3.2)

D.d.s. 5 febbraio 2008 - n. 858

D.g.r. n. 15675/03: Regime quote latte – Revoca del decreto n. 3355 del 26 maggio 1994 inerente il riconoscimento di Primo Acquirente latte della ditta «Latteria della Gaidella s.c.a.», p. IVA n. 00151550209

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visti:

– il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e che abroga il Regolamento CE n. 1392/2001 della Commissione;

– la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» che dispone, inoltre, le norme per l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di riconoscimento e revoca degli acquirenti;

– la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Regime delle quote latte – Istituzione albo regionale delle ditte "Primo Acquirente" ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» che dispone: al punto 1 l'istituzione dell'Albo Acquirenti Latte incaricando la Direzione Generale Agricoltura della relativa tenuta ed aggiornamento, al punto 2 l'iscrizione al sopra citato Albo di tutte le ditte Acquirenti riconosciute ai sensi della d.g.r. 5/48861 del 7 marzo 1994;

– la d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007 «Albo regionale Primi Acquirenti latte: integrazione della d.g.r. n. 15675/2003» che introduce specifici vincoli ai legali rappresentanti ed ai titolari di cariche sociali delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi della legge n. 119/03;

Visto inoltre, il decreto n. 3355 del 26 maggio 1994 con il quale alla ditta Latteria della Gaidella s.c.a., p. IVA n. 00151550209, con sede legale in via Donismonda, 23 a Quistello – 46026 – (MN), è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente», con la conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 116;

Preso atto che, con nota pervenuta alla Regione Lombardia il 29 gennaio 2008 prot. M1.2008.2262, il signor Benedusi Giancarlo, in qualità di liquidatore e legale rappresentante chiede la revoca del riconoscimento di Primo Acquirente latte della ditta Latteria della Gaidella s.c.a., p. IVA n. 00151550209, in quanto la società ha cessata l'attività di raccolta latte dal 30 novembre 2006 ed è stata posta in liquidazione dal 5 dicembre 2007;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca del decreto n. 3355 del 26 maggio 1994 ed alla cancellazione della ditta Latteria della Gaidella s.c.a., p. IVA n. 00151550209, dall'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia;

Viste inoltre le previsioni dell'art. 4 della legge 119/2003 in materia di pubblicità ed efficacia del provvedimento di revoca;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepite le motivazioni di cui alle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di revocare il decreto n. 3355 del 26 maggio 1994;

2. di cancellare la ditta Latteria della Gaidella s.c.a., p. IVA n. 00151550209, con sede legale in via Donismonda, 23 a Quistello – 46026 – (MN), dall'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia;

3. di notificare il presente provvedimento al liquidatore e legale rappresentante della ditta Latteria della Gaidella s.c.a., signor Benedusi Giancarlo all'indirizzo di via Donismonda, 23 a Quistello – 46026 – (MN);

4. di notificare il presente provvedimento alla ditta Latteria della Gaidella s.c.a., p. IVA n. 00151550209, con sede legale in via Donismonda, 23 a Quistello – 46026 – (MN);

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
organizzazioni comuni di mercato, qualità
e interventi nelle filiere agroindustriali:
Giorgio Bleynat

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

(BUR20080123) (4.6.4)

D.d.u.o. 21 dicembre 2007 - n. 16271

Impegno e parziale liquidazione delle risorse assegnate per l'attuazione del progetto interregionale «Adamello» di cui alla d.g.r. n. 8/6022 del 5 dicembre 2007

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SISTEMI TURISTICI E PROGETTI

Richiamati:

– la l.r. 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

– la d.g.r. n. 8/5255 del 2 agosto 2007 «Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei programmi di sviluppo turistico, per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento ai sistemi turistici (art. 4 l.r. n. 15/2007 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»);

– la d.g.r. n. 8/5754 del 31 ottobre 2007 «Criteri per l'attuazione dei programmi di sviluppo turistico e per l'ammissione al cofinanziamento dei progetti», ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

– la d.g.r. n. 8/5890 del 21 novembre 2007 «Linee di indirizzo e partenariato per la presentazione di programmi di intervento per la valorizzazione di itinerari turistici a valenza interregionale di cui all'art. 1, comma 1227 della legge 296/2006»;

Vista la d.g.r. n. 8/6022 del 5 dicembre 2007 «Attuazione dei programmi di sviluppo turistico (art. 4 l.r. n. 15/2007) – Primo provvedimento biennio 2007-2008», con la quale è stato disposto l'utilizzo delle risorse regionali pari a € 540.000,00 a valere sul capitolo 3.4.1.3.361.6539 del bilancio regionale dell'anno in corso, ai fini dell'attuazione del programma interregionale di cui alla soprarichiamata d.g.r. 5890/2007 relativamente alla realizzazione del progetto «Itinerari della Grande Guerra – un viaggio nella storia», in coerenza con il programma di sviluppo del Sistema Turistico «Adamello»;

Dato atto che detto provvedimento n. 6022/2007 ha disposto che la concessione del cofinanziamento regionale sia attuata con provvedimento dirigenziale, previa individuazione degli interventi da realizzare nonché verifica circa la eventuale richiesta degli interessati di anticipazione di quota parte del contributo medesimo;

Preso atto della individuazione da parte del Coordinatore del Sistema Turistico interregionale «Adamello» dei seguenti interventi da realizzarsi per conto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica:

– «Valorizzazione dei manufatti della Grande Guerra e recupero dei percorsi di accesso»;

– «Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, nuovi percorsi, implementazione mappatura GPS per la regione ciclistica Adamello Bike Arena»;

che prevedono un costo totale di progetto rispettivamente pari a € 700.000,00 ed a € 200.000,00;

Vista la richiesta di cofinanziamento per complessivi € 540.000,00, pari al 60% del costo totale di progetto, inviata da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, in qualità di soggetto attuatore degli interventi, corredata altresì dalla richiesta di anticipazione della quota massima prevista, pari al 70% del contributo assegnato;

Riscontrata, a fronte della documentazione tecnico-amministrativa inoltrata e risultante dagli atti d'ufficio, la coerenza di quanto proposto con i disposti dei provvedimenti per l'assegnazione del cofinanziamento soprarichiamati;

Ritenuto di dover applicare, ai fini del calcolo delle spese ammissibili a cofinanziamento, i medesimi criteri e parametri individuati nei precedenti provvedimenti in materia di Programmi di sviluppo turistico, come integrati in sede di Invito alla presentazione di Progetti Integrati di cui al d.d.g. n. 15365 del 6 dicembre 2007;

Ritenuto, inoltre, di dover stabilire, in considerazione della complessità degli interventi in argomento, quale termine ultimo per la realizzazione degli interventi, 18 mesi dalla data del presente provvedimento;

Dato atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento consistenti in complessivi € 540.000,00 si fa fronte, così come stabilito dalla d.g.r. n. 6022/2007 soprarichiamata, con le risorse disponibili sul bilancio dell'anno in corso al cap. 3.4.1.3.361.6539 «Spese per la realizzazione di programmi presentati dai sistemi turistici – autonomie locali e altri soggetti pubblici – finalizzati alla valorizzazione del territorio»;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla concessione del cofinanziamento degli interventi riportati nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, nella misura rispettivamente indicata a margine degli stessi;

Ritenuto, altresì, di procedere all'impegno della somma complessiva di € 540.000,00 a valere sul cap. 3.4.1.3.361.6539 a favore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica quale soggetto attuatore degli interventi e contestualmente di disporre la liquidazione, a titolo di anticipazione del cofinanziamento concesso, di complessivi € 378.000,00 corrispondenti al totale delle quote riportate a margine di ciascun intervento nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi atti si provvederà al saldo dei cofinanziamenti assegnati, con eventuale riduzione dei contributi concessi in base alle spese effettivamente sostenute ed alle opere realizzate, a seguito di presentazione della rendicontazione finale degli interventi;

Vista la l.r. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso e che verrà liquidata dopo la regolare verifica dei mandati di pagamento e delle relative fatture quietanziate;

Vista la l.r. 16/96 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e i successivi e conseguenti provvedimenti amministrativi;

Decreta

1. di disporre la concessione del cofinanziamento regionale, in attuazione del programma interregionale per la valorizzazione di itinerari turistici citato in premessa, per gli interventi di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante al presente atto;

2. di applicare, ai fini del calcolo delle spese ammissibili a cofinanziamento, i medesimi criteri e parametri individuati nei precedenti provvedimenti in materia di Programmi di sviluppo turistico, come integrati in sede di Invito alla presentazione di Progetti Integrati di cui al d.d.g. n. 15365 del 6 dicembre 2007;

3. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, quale termine ultimo per la realizzazione degli interventi 18 mesi dalla data del presente provvedimento;

4. di impegnare la somma di € 540.000,00 a favore di Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica (cod. 216517), a valere sul capitolo di bilancio 3.4.1.3.361.6539 dell'esercizio finanziario 2007, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

5. di liquidare l'importo di € 378.000,00 a favore di Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica (codice 216517), c.f. 02180620987;

6. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso e che verrà liquidata dopo la regolare verifica dei mandati di pagamento e delle relative fatture quietanziate;

7. di trasmettere il presente atto alla Struttura Ragioneria e Credito per gli adempimenti di competenza;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.
sistemi turistici e progetti:
Gianpiero Viotti

ALLEGATO A)

Programma interregionale «Adamello» – Attuazione di progetti ai sensi della d.g.r. n. 8/6022/2007

N.	*Proponente*	*Titolo progetto*	*Beneficiario attuatore*	*Intervento in progetto*	*Costo totale di progetto (€)*	*Costo ammissibile (€)*	*Contributo ammissibile (€)*	*Quota da liquidare a titolo di anticipazione (€)*
1	Sistema Turistico Interregionale «Adamello»	Itinerari della Grande Guerra – Un viaggio nella storia	Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica	Valorizzazione dei manufatti della Grande Guerra e recupero dei percorsi di accesso	700.000,00	700.000,00	420.000,00	294.000,00
2	Sistema Turistico Interregionale «Adamello»	Itinerari della Grande Guerra – Un viaggio nella storia	Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica	Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, nuovi percorsi, implementazione mappatura GPS per la regione ciclistica Adamello Bike Arena	200.000,00	200.000,00	120.000,00	84.000,00
				TOTALI	**900.000,00**	**900.000,00**	**540.000,00**	**378.000,00**

Impegno e liquidazione di € 378.000,00
Impegno di € 162.000,00

(BUR20080124) (4.6.4)

D.d.u.o. 21 dicembre 2007 - n. 16272

Concessione impegno e parziale liquidazione delle risorse assegnate ai progetti individuati dal Piano di intervento a regia regionale – Anno 2007 (art. 4, l.r. 15/2007)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SISTEMI TURISTICI E PROGETTI

Richiamati:

– la l.r. 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

– la d.g.r. n. 8/5255 del 2 agosto 2007 «Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei programmi di sviluppo turistico, per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento ai sistemi turistici (art. 4 l.r. n. 15/2007 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"»);

– la d.g.r. n. 8/5754 del 31 ottobre 2007 «Criteri per l'attuazione dei programmi di sviluppo turistico e per l'ammissione al cofinanziamento dei progetti, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16 luglio 2007, n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"»;

Vista la d.g.r. n. 8/6022 del 5 dicembre 2007 «Attuazione dei programmi di sviluppo turistico di (art. 4, l.r. n. 15/2007) – Primo provvedimento biennio 2007-2008», con la quale è stato approvato il Piano di Intervento a regia regionale di cui alla sopra citata d.g.r. n. 5754/2007, disponendo al contempo che la concessione dei relativi contributi sia attuata con provvedimento dirigenziale, previa verifica circa la eventuale richiesta degli interessati di anticipazione di quota parte del contributo medesimo;

Viste le richieste di anticipazione della quota massima prevista pari al 70% del contributo assegnato pervenute, come risultante dagli atti d'ufficio, da parte dei soggetti pubblici attuatori degli interventi previsti dal Piano di intervento in argomento, così come riportato nell'allegato A) parte integrante del presente provvedimento;

Riscontrato che non sono state richieste anticipazioni da parte dei soggetti privati, così come riportato nell'allegato B) parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dover applicare, ai fini del calcolo delle spese ammissibili a cofinanziamento, i medesimi criteri e parametri individuati nei precedenti provvedimenti in materia di Programmi di sviluppo turistico, come integrati in sede di Invito alla presentazione di Progetti Integrati di cui al d.d.g. n. 15365 del 6 dicembre 2007;

Ritenuto, inoltre, di dover stabilire, in considerazione della complessità degli interventi in argomento, quale termine ultimo per la realizzazione degli interventi, 18 mesi dalla data del presente provvedimento;

Dato atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, così come stabilito dalla d.g.r. n. 6022/2007 soprarichiamata, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio dell'anno in corso, rispettivamente:

– per € 2.317.501,25 a valere sul cap. 3.4.1.3.361.6539 «Spese per la realizzazione di programmi presentati dai sistemi turistici – autonomie locali e altri soggetti pubblici – finalizzati alla valorizzazione del territorio»;

– per € 159.947,42 a valere sul cap. 3.4.2.3.363.1796 «Contributi statali in capitale a soggetti privati per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica per lo sviluppo ed il riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico»;

– per € 790.362,16 a valere sul cap. 3.4.1.3.361.6540 «Spese per la realizzazione di programmi presentati dai sistemi turistici – imprese singole o associate, associazioni imprenditoriali e altri soggetti privati – finalizzati alla valorizzazione del territorio»;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla concessione del cofinanziamento degli interventi riportati negli allegati A) e B), parti integranti del presente provvedimento, nella misura rispettivamente indicata a margine degli stessi;

Ritenuto, altresì, di procedere all'impegno per complessivi € 3.267.810,83 delle relative quote a favore dei soggetti di cui agli allegati A) e B) al presente atto e contestualmente di disporre la liquidazione, a titolo di anticipazione del cofinanziamento concesso, di complessivi € 1.622.250,88 corrispondenti al totale delle quote riportate a margine di ciascun intervento nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi atti si provvederà al saldo dei cofinanziamenti assegnati, con eventuale riduzione dei contributi concessi in base alle spese effettivamente sostenute ed alle opere realizzate, a seguito di presentazione della rendicontazione finale degli interventi;

Vista la l.r. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso e che verrà liquidata dopo la regolare verifica dei mandati di pagamento e delle relative fatture quietanziate;

La l.r. 16/96 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale» e i successivi e conseguenti provvedimenti amministrativi;

Decreta

1. di disporre la concessione del cofinanziamento, in attuazione del Piano di Intervento a regia regionale citato in premessa, agli interventi di cui agli allegati A), B) che costituiscono parte integrante al presente atto;

2. di applicare, ai fini del calcolo delle spese ammissibili a cofinanziamento, i medesimi criteri e parametri individuati nei precedenti provvedimenti in materia di Programmi di sviluppo turistico, come integrati in sede di Invito alla presentazione di Progetti Integrati di cui al d.d.g. n. 15365 del 6 dicembre 2007;

3. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, quale termine ultimo per la realizzazione degli interventi 18 mesi dalla data del presente provvedimento;

4. di impegnare:

Ruolo	Codice	Imp. 2007	Imp. 2008	Imp. 2009	Capitolo
Piano di intervento a regia regionale – Anno 2007 – Province – Anticipazione 70%	30792	€ 1.622.250,88	€ 0,00	€ 0,00	3.4.1.3.361.6539
Piano di intervento a regia regionale – Anno 2007 – Province – Saldo 30%	30796	€ 695.250,38	€ 0,00	€ 0,00	3.4.1.3.361.6539
Piano di intervento a regia regionale – Anno 2007 – Privati 2	30807	€ 790.362,16	€ 0,00	€ 0,00	3.4.1.3.361.6540
Piano di intervento a regia regionale – Anno 2007 – Privati	30806	€ 159.947,42	€ 0,00	€ 0,00	3.4.2.3.363.1796

5. di liquidare:

Codice Ruolo	Ragione Sociale	Capitolo	Impegno	Impegno perente	Importo liquidato
30792	Piano di intervento a regia regionale – Anno 2007 – Province – Anticipazione 70%	2007 006539	2007 /0	/	1.622.250,88

Ruolo

30792	Piano di intervento a regia regionale – Anno 2007 – Province – Anticipazione 70%				

6. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso e che verrà liquidata dopo la regolare verifica dei mandati di pagamento e delle realtive fatture quietanziate;
7. di trasmettere il presente atto al Struttura Ragioneria e credito per gli adempimenti di competenza;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.
sistemi turistici e progetti:
Gianpiero Viotti

ALLEGATO A)

Piano di intervento a regia regionale – Anno 2007 (art. 4 l.r. 15/2007) – Concessione cofinanziamento

SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI

Proponente	*Beneficiario attuatore*	*Sistema turistico di appartenenza*	*Titolo progetto*	*Intervento in progetto*	*Costo totale di progetto (€)*	*Costo infrastrutture ammissibile (€)*	*Costo azioni complementari ammissibile (€)*	*Contributo ammissibile (€)*	*Quota da liquidare a titolo di anticipazione (€)*
Provincia di Mantova	Provincia di Mantova	PO DI LOMBARDIA	Piste ciclabili Basso Mincio	Tratti da Chiavica Travata a Governolo e da Bosco Virgiliano a Pietole Vecchia	700.002,50	700.002,50		350.001,25	245.000,88
Provincia di Lodi	Provincia di Lodi		Tratti di Ciclabile del Piano della rete ciclopedonale	Collegamento ciclopedonale Codogno – San Fiorano	260.000,00	260.000,00		130.000,00	91.000,00
Provincia di Lodi	Provincia di Lodi		Tratti di Ciclabile del Piano della rete ciclopedonale	Collegamento ciclopedonale Sant'Angelo Lodigiano – Graffignana	800.000,00	800.000,00		400.000,00	280.000,00
Coordinatore del Sistema Turistico Po di Lombardia	Provincia di Cremona		Il piacere della scoperta..in bicicletta	Azioni complementari di promozione	200.000,00		200.000,00	100.000,00	70.000,00
Provincia di Sondrio	Provincia di Sondrio	VALTELLINA	Ski passion	Creazione e strutturazione sistema informativo	1.100.000,00	795.000,00	200.000,00	497.500,00	348.250,00
Provincia di Bergamo	Provincia di Bergamo	PROVINCIA DI BERGAMO	Progetto segnaletica musei	Segnaletica unitaria	880.000,00	747.175,86	132.824,14	440.000,00	308.000,00
Provincia di Bergamo	Provincia di Bergamo		Progetto piste ciclabili – segnaletica	Segnaletica itinerari bergamaschi	800.000,00	745.000,00	55.000,00	400.000,00	280.000,00
				TOTALE	**4.740.002,50**	**2.287.175,86**	**587.824,14**	**2.317.501,25**	**1.622.250,88**

Impegno e liquidazione di € 1.622.250,88 – Impegno di € 695.250,38

ALLEGATO B)

Piano di intervento a regia regionale – Anno 2007 (art. 4 l.r. 15/2007) – Concessione cofinanziamento

Progetto «Skipassion» a cura della Provincia di Sondrio

SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI

N.	*Beneficiario attuatore*	*Intervento in progetto*	*Comune sede delle opere*	*Costo totale di progetto (€)*	*Costo infrastrutture ammissibile (€)*	*Costo azioni complementari ammissibile (€)*	*Contributo richiesto (€)*	*Contributo ammissibile (€)*
1	Alpe Vago s.r.l.	Sostituzione e aggiornamento tornelli impianti sciistici	Aprica	37.488,42	37.488,42		18.744,21	18.744,21
2	FANTASKY s.r.l.	Sostituzione e aggiornamento tornelli impianti sciistici	Aprica	15.625,34	15.625,34		7.812,67	7.812,67
3	Negri L. & C. s.n.c.	Sostituzione e aggiornamento tornelli impianti sciistici	Aprica	23.522,70	23.522,70		11.761,35	11.761,35
4	Negri Luciana	Sostituzione e aggiornamento tornelli impianti sciistici	Aprica	15.625,34	15.625,34		7.812,67	7.812,67
5	S.I.F.A. e C. s.a.s.	Sostituzione e aggiornamento tornelli impianti sciistici	Aprica	39.148,04	39.148,04		19.574,02	19.574,02
6	S.C.I. Santa Caterina Impianti s.p.a.	Aggiornamento tecnologico tornelli incompatibili con il sistema	Valfurva	107.750,00	107.750,00		53.875,00	53.875,00
7	Associazione Impianti a fune Alta Valtellina	Aggiornamento tecnologico tornelli incompatibili con il sistema	Bormio	6.735,00	6.735,00		3.367,50	3.367,50
8	Consorzio Turistico Provinciale di Sondrio	Azioni di comunicazione		74.000,00		74.000,00	37.000,00	37.000,00
9	Baradello 2000 s.p.a.	Sostituzione tornelli impianti sciistici	Aprica	116.038,45	116.038,45		58.019,22	58.019,22
10	S.I.B.A. s.p.a.	Sostituzione e aggiornamento tornelli impianti sciistici	Aprica	131.494,44	131.494,44		65.747,22	65.747,22
11	S.I.T.A. s.p.a.	Sostituzione e aggiornamento tornelli impianti sciistici	Aprica	201.650,43	201.650,43		100.825,22	100.825,22
12	S.I.B. s.p.a.	Aggiornamento tecnologico tornelli incompatibili con il sistema	Bormio	168.875,00	168.875,00		84.437,50	84.437,50
13	S.I.VAL. s.p.a.	Aggiornamento tecnologico tornelli incompatibili con il sistema	Valdidentro	32.635,00	32.635,00		16.317,50	16.317,50
14	Sancolombanoski s.r.l.	Aggiornamento tecnologico tornelli incompatibili con il sistema	Valdisotto	22.275,00	22.275,00		11.137,50	11.137,50
15	Associazione Skipass	Aggiornamento tecnologico tornelli incompatibili con il sistema	Livigno	393.287,00	393.287,00		196.643,50	196.643,50
16	Cons.Valmalenco Promotion	Aggiornamento tecnologico tornelli incompatibili con il sistema	Chiesa Valmalenco	102.050,00	102.050,00		51.025,00	51.025,00
17	F.U.P.E.S. s.p.a.	Aggiornamento tecnologico tornelli incompatibili con il sistema	Gerola Alta	138.079,00	138.079,00		69.039,50	69.039,50
18	Skiarea Valchiavenna s.p.a.	Aggiornamento tecnologico tornelli incompatibili con il sistema	Madesimo	274.340,00	274.340,00		137.170,00	137.170,00
			TOTALE	**1.900.619,16**	**1.826.619,16**	**74.000,00**	**950.309,58**	**950.309,58**

Impegno cap. 1796 € 159.947,42 – Impegno cap. 6540 € 790.362,16

(BUR20080125) (4.6.4)

D.d.u.o. 28 dicembre 2007 - n. 16696

Concessione impegno e parziale liquidazione risorse al progetto integrato per l'attuazione del Programma del Sistema Turistico «Abbiatense Magentino» (art. 4, l.r. 15/2007)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SISTEMI TURISTICI E PROGETTI

Richiamati:

– la l.r. 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

– la d.g.r. n. 8/5255 del 2 agosto 2007 «Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei programmi di sviluppo turistico, per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento ai sistemi turistici (art. 4 l.r. n. 15/2007 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"»);

– la d.g.r. n. 8/5754 del 31 ottobre 2007 «Criteri per l'attuazione dei programmi di sviluppo turistico e per l'ammissione al cofinanziamento dei progetti, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16 luglio 2007, n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"»;

Vista la d.g.r. n. 8/6022 del 5 dicembre 2007 «Attuazione dei programmi di sviluppo turistico di (art. 4, l.r. n. 15/2007) – Primo provvedimento biennio 2007-2008», con la quale è stato disposto, tra l'altro, l'avvio della procedura per il cofinanziamento di Progetti Integrati per l'attuazione dei programmi di sviluppo turistico, previsti dalla soprarichiamata d.g.r. n. 5754/2007, individuando al contempo le risorse regionali allo scopo dedicate;

Visto il d.d.g. n. 15368 del 6 dicembre 2007 con il quale è stato approvato l'Invito alla presentazione, ai fini della ammissibilità al cofinanziamento regionale, dei Progetti Integrati sopra detti e a tal fine sono state destinate le disponibilità del bilancio pluriennale così individuate:

– risorse di cui al capitolo 3.4.1.3.361.6540 per € 159.637,84= sul bilancio regionale dell'anno in corso;

– risorse di cui al capitolo 3.4.1.3.361.6539 per € 922.498,74= sul bilancio regionale dell'anno in corso;

– risorse di cui al capitolo 3.4.1.3.361.6539 per € 5.000.000= sul bilancio del successivo esercizio finanziario ad intervenuta approvazione del bilancio 2008;

Atteso che il predetto Invito prevede la selezione delle domande attraverso la procedura a sportello a flusso continuo, con durata semestrale a partire dal 6 dicembre 2007, oltre a stabilire l'entità massima finanziaria concedibile a ciascun Progetto Integrato ammissibile, in relazione al punteggio di valutazione ad esso attribuito;

Riscontrato che in data 21 dicembre 2007 è stata inoltrata domanda di cofinanziamento da parte del Sistema Turistico «Ab-

biatense Magentino» per il progetto integrato: «Sviluppo Turistico del Sud Ovest di Milano»;

Considerato che detto Progetto è risultato ammissibile e che a seguito della valutazione il punteggio allo stesso attribuito è risultato di punti 42 e che pertanto l'entità massima di cofinanziamento totale concedibile al Progetto «Sviluppo Turistico del Sud Ovest di Milano» è di € 1.100.000,00;

Rilevato che la richiesta complessiva di cofinanziamento del Progetto, in base al numero degli interventi in esso ricompresi, supera la quota concedibile sopraindicata e che pertanto è risultato necessario procedere all'assegnazione in base alle priorità indicate dal soggetto capofila come da documentazione agli atti di ufficio;

Ritenuto, inoltre, di dover stabilire, in considerazione della complessità degli interventi in argomento, quale termine ultimo per la realizzazione degli interventi, 18 mesi dalla data del presente provvedimento;

Dato atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, così come stabilito dalla d.g.r. n. 6022/2007 soprarichiamata, si fa fronte con le seguenti risorse:

– € 922.498,74 a valere sul cap. 3.4.1.3.361.6539 «Spese per la realizzazione di programmi presentati dai sistemi turistici–autonomie locali e altri soggetti pubblici finalizzati alla valorizzazione del territorio» bilancio 2007 e per € 17.863,42 bilancio 2008;

– € 159.637,84 a valere sul cap. 3.4.1.3.361.6540 «Spese per la realizzazione di programmi presentati dai sistemi turistici – imprese singole o associate, associazioni imprenditoriali e altri soggetti privati – finalizzati alla valorizzazione del territorio»;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla concessione del cofinanziamento degli interventi riportati nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, nella misura rispettivamente indicata a margine degli stessi prevedendo la rideterminazione della quota a favore dei seguenti soggetti e per la motivazione di seguito indicata:

– Ludovica Borio in applicazione del regolamento *de minimis* e in relazione alla disponibilità finanziaria sul capitolo di riferimento;

– Navigli Lombardi s.c.a.r.l. raggiungimento della quota massima assegnabile al Progetto integrato;

Ritenuto, altresì, di procedere all'impegno per complessivi € 1.100.000,00 delle relative quote a favore dei soggetti di cui all'allegato A) al presente atto e contestualmente di disporre la parziale liquidazione a favore dei soli enti pubblici, a titolo di anticipazione del cofinanziamento concesso, di complessivi € 658.253,51;

Dato atto che con successivi atti si provvederà al saldo dei cofinanziamenti assegnati, con eventuale riduzione dei contributi concessi in base alle spese effettivamente sostenute ed alle opere realizzate, a seguito di presentazione della rendicontazione finale degli interventi;

Vista la l.r. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 59, commi 3, 4 e 8;

Dato atto che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso e che verrà liquidata dopo la regolare verifica dei mandati di pagamento e delle relative fatture quietanziate;

Vista la l.r. 16/96 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale» e i successivi e conseguenti provvedimenti amministrativi;

Decreta

1. di disporre la concessione del cofinanziamento agli interventi di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante al presente atto;

2. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, quale termine ultimo per la realizzazione degli interventi 18 mesi dalla data del presente provvedimento;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nell'allegato A) per complessivi € 1.100.000,00;

4. di impegnare:

Beneficiario	Codice	Capitolo	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Ludovica Borio	561508	3.4.1.3.361.6540	€ 138.693,95	€ 0,00	€ 0,00
Consorzio Agrituristico Terre d'Acqua	561507	3.4.1.3.361.6540	€ 20.943,89	€ 0,00	€ 0,00
Navigli Lombardi s.c.a.r.l.	315113	3.4.1.3.361.6539	€ 0,00	€ 17.863,42	€ 0,00

Ruolo	Codice	Imp. 2007	Imp. 2008	Imp. 2009	Capitolo
Progetto Integrato per l'«Attuazione del Programma del Sistema Turistico "Abbiatense Magentino"» – Anno 2007 – Acconto 70%	30811	€ 658.253,51	€ 0,00	€ 0,00	3.4.1.3.361.6539
Progetto Integrato per l'«Attuazione del Programma del Sistema Turistico "Abbiatense Magentino"» – Anno 2007 – Acconto 30%	30812	€ 264.245,23	€ 0,00	€ 0,00	3.4.1.3.361.6539

5. di liquidare:

Codice Ruolo	Ragione Sociale	Capitolo	Impegno	Impegno perente	Importo liquidato
30811	Progetto Integrato per l'«Attuazione del Programma del Sistema Turistico "Abbiatense Magentino"» – Anno 2007 – Acconto 70%	2007 006539	2007 /0	/	658.253,51

Ruolo					
30811	Progetto Integrato per l'«Attuazione del Programma del Sistema Turistico "Abbiatense Magentino"» – Anno 2007 – Acconto 70%				

6. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro regolare verifica dei mandati di pagamento e delle relative fatture quietanziate;

7. di trasmettere il presente atto al Struttura Ragioneria e credito per gli adempimenti di competenza;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.: Gianpiero Viotti

ALLEGATO A

Progetto integrato: «Sviluppo turistico del Sud Ovest di Milano»
INTERVENTI FINANZIARI

Codice intervento		*Titolo intervento*	*Comune/i di localizzazione*	*Soggetto attuatore*	*Costo previsto (€)*	*Quota di contributo richiesta (€)*	*Quota di contributo assegnata (€)*	*Quota di contributo liquidata (€)*
1	A1 Reti di Offerta «creare una formula dinamica di pacchetto on line»	Sperimentazione di servizi di informazione turistica multimediali interattivi da fruire anche su terminali mobili	Intera area del Sistema Turistico	Provincia di Milano – Settore Turismo	2.370.368,00	350.000,00	350.000,00	245.000,00
2	D10.2 Itinerario MiBici n. 12 Itinerario ciclabile lungo l'Alzaia Naviglio Pavese da Zibido S.G. Badile a Casarile	Itinerario MiBici n. 12 Itinerario Ciclabile in Alzaia Naviglio Pavese II Lotto nel Tratto Milano-Pavia	Zibido San Giacomo, Binasco, Casarile	Provincia di Milano MiBici	1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	98.000,00
3	D10.8 Itinerario ciclabile «Camminando sull'Acqua» tratto Zibido S.G. Moirago	Pista ciclabile San Giacomo – Zibido – Moirago – Badile	Zibido San Giacomo Moirago e Badile	Comune di Zibido San Giacomo	550.300,00	200.120,00	200.120,00	140.084,00
4	10.9 Itinerario ciclabile «Camminando sull'Acqua» tratto Madonna dosso Cascina Cantalupo	Pista ciclabile Madonna dosso Cascina Cantalupo	Comune di Gaggiano	Comune di Gaggiano	123.569,00	49.428,00	49.428,00	34.599,60
5	D4 Progetti struttura «Riqualificazione area Capanna Vecchia» Comune di Abbiategrasso per fruizione socioricreativa	Riqualificazione ambientale area Capanna Vecchia – in Comune di Abbiategrasso 2º lotto	Comune di Abbiategrasso	Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino	235.000,00	141.000,00	141.000,00	98.700,00
6	A3 Progetto carta dei Servizi «Carta dei servizi dell'ospitalità agrituristica»	Progetto Carta dei Servizi	Comuni di Albairate, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Ozzero, Abbiategrasso, Magenta, Cisliano, Busto Garolfo del ST Abbiatense-Magentino e il Comune di San Giuliano esterno al ST.	Consorzio Agrituristico Terre d'Acqua	44.387,78	20.943,89	20.943,89	0,00
7	D2 Progetto di restauro Villa Macinaghi-Mantegazza di Cassinetta di Lugagnano per ricettività	Progetto di restauro Villa Macinaghi-Mantegazza fine ricettività	Comune di Cassinetta di Lugagnano	Signora Ludovica Borio proprietaria di Villa Macinaghi-Mantegazza	490.880,00	245.440,00	138.693,95	0,00
8	A.2.2 Club di prodotto Ristoranti Tipici	Sviluppo turistico dei navigli: promozione, sviluppo, valorizzazione dei ristoranti tipici	Comuni e aree rivierasche dei navigli e parchi	Navigli Lombardi s.c.a.r.l.	186.500,00	111.900,00	59.814,16	41.869,91
				TOTALE	**5.001.004,78**	**1.258.831,89**	**1.100.000,00**	**658.253,51**

(BUR20080126) (4.6.4)

Com.r. 15 febbraio 2008 - n. 38

Elenco dei candidati idonei Guida turistica e Accompagnatore turistico della Provincia di Mantova e Varese – Bandi 2006/2007

ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA
ABILITATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI – LEGGE 40/2007

N.	*COGNOME*	*NOME*	*NATO/A*	*IL*	*LINGUA/E*	*PROV.*
1	BONI	BONA	SUZZARA	05/10/1946	FRANCESE	MN
2	BREVIGLIERI	FEDERICA	MANTOVA	03/04/1975	INGLESE	MN
3	MORSELLI	FRANCESCA	MANTOVA	06/03/1964	FRANCESE	MN
4	PEDRONI	ELISA	SUZZARA	18/06/1976	FRANCESE	MN
5	ZAGO	ELISA	VOLTA MANTOVANA	21/01/1974	TEDESCO	MN

ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA
BANDI 2006 ESPLETATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

N.	*COGNOME*	*NOME*	*NATO/A*	*IL*	*LINGUA/E*	*PROV.*
1	COBELLI	CHIARA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	15/04/1979	INGLESE/TEDESCO	MN
2	GARUSI	ELISA	POGGIO RUSCO	01/09/1969	INGLESE	MN
3	SCACCHETTI	ELEONORA	MANTOVA	26/04/1977	INGLESE/TEDESCO	MN
4	CARGNONI	FRANCESCA	VOLTA MANTOVANA	14/09/1979	INGLESE/SUPPL.	MN

ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA
BANDI 2007 ESPLETATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

N.	*COGNOME*	*NOME*	*NATO/A*	*IL*	*LINGUA/E*	*PROV.*
1	CANZIANI	CRISTINA	TRADATE	27/11/1970	FRANCESE/INGLESE	VA
2	DE CAPITANI	ENRICO	MILANO	25/10/1960	FRANCESE	VA
3	MARTINOLI	STEFANIA	CITTIGLIO	25/02/1974	FRANCESE/SUPPL.	VA

ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO
BANDI 2007 ESPLETATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

N.	*COGNOME*	*NOME*	*NATO/A*	*IL*	*LINGUA/E*	*ABILITATI PRESSO PROV.*
1	BERGAMASCHI	EMANUELA	MILANO	03/11/1969	INGLESE	VA
2	FERRANTE	ALESSIA	SOMMA LOMBARDO	02/12/1967	INGLESE	VA
3	LANIA	SIMONA	VARESE	07/07/1982	FRANCESE	VA
4	ZANELLO	MARIO	MILANO	15/01/1963	INGLESE	VA

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20080127) (4.6.1)

D.d.u.o. 15 febbraio 2008 - n. 1296

D.g.r. 3 aprile 2007 n. 814512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: Bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 "Discipina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti")» – Integrazione al decreto 21 gennaio 2008 n. 294, modifica delle entità dei contributi assegnati alle Società Giovi Gas s.a.s. e Belotti s.n.c.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO INTERNO, RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI

Vista la d.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: Bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 2412004 "Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti")»;

Dato atto che il bando approvato prevede al punto 1.2 «Entità dell'agevolazione» che l'agevolazione massima del contributo riconoscibile per ogni operatore non supererà il 50% dell'investimento ammissibile, con un limite di € 200.000;

Preso atto che nel mese di dicembre 2007 sono state presentate 2 domande:

1) Giovi Gas s.a.s. per la realizzazione di un potenziamento di impianto esistente con il prodotto metano nel Comune di Pavia, via privata Campeggi, 2;

2) Belotti s.n.c. di Giancarlo & C. per la realizzazione di un potenziamento di impianto esistente con il prodotto metano nel Comune di Castelli Calepio (BG), via dei Mille 186;

Considerato che è la Struttura Rete Distributiva Carburanti della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati ad effettuare la valutazione delle domande tramite la verifica della completezza della documentazione e della regolarità delle domande medesime ai sensi dei paragrafi 1.1 e 2.2 del bando citato;

Richiamato il proprio decreto 21 gennaio 2008, n. 294, «D.g.r. 3 aprile 2007 n. 814512 – Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: Bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 "Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti")». Esiti delle istruttorie relative alle domande pervenute nel mese di dicembre 2007;

Dato atto che per mero errore materiale con il decreto succitato sono state, in esito all'istruttoria effettuata dagli uffici regionali preposti, ammesse a contributo le domande presentate da:

1) Giovi Gas s.a.s. per la realizzazione di un potenziamento di impianto esistente con il prodotto metano nel Comune di Pavia, via privata Campeggi, 2 per l'importo di € 100.000 anziché € 200.000 nei limite massimo del 50% dell'investimento ritenuto ammissibile come disposto dall'art. 1.2 «Entità agevolazione» del bando;

2) Belotti s.n.c. di Giancarlo & C. per la realizzazione di un potenziamento di impianto esistente con il prodotto metano nel Comune di Castelli Calepio (BG), via dei Mille 186 per l'importo di € 95.995 anziché € 191.990 nel limite massimo del 50% dell'investimento ritenuto ammissibile come disposto dall'art. 1.2 «Entità agevolazione» del bando;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'integrazione delle entità dei contributi spettanti:

– alla società Giovi Gas s.a.s. la somma di € 100.000;
– alla società Belotti s.n.c. di Giancarlo & C. la somma di € 95.995

come risulta dall'istruttoria agli atti della Struttura regionale Rete distributiva carburanti della Direzione Generale Commercio fiere e mercati;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura,

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. di integrare con € 100.000 il contributo a favore della società:

Giovi Gas s.a.s. per la realizzazione di un potenziamento di impianto esistente con il prodotto metano nel Comune di Pavia (PV), via privata Campeggi, 2 assegnatogli con decreto del 21 gennaio 2008 n. 294, portandolo cosi, come risulta dalla documentazione istruttoria, ad € 200.000, nel limite disposto dal punto 1.2 «Entità del l'agevolazione» del bando;

2. di integrare con € 95.995 il contributo a favore della società:

Belotti s.n.c. di Giancarlo & C. per la realizzazione di un potenziamento di impianto esistente con il prodotto metano nel Comune di Castelli Calepio (BG), via dei Mille 186, assegnatogli con decreto del 21 gennaio 2008 n. 294 portandolo cosi, come risulta dalla documentazione istruttoria, ad € 191.990, nel limite disposto dal punto 1.2 «Entità dell'agevolazione» del bando;

3. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'U.O. commercio interno,
reti distributive e mercati: Paolo Mora

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20080128) (5.1.3)

D.d.u.o. 1 febbraio 2008 - n. 753

Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
RETI E INFRASTRUTTURE

Visto l'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, riguardante le funzioni della Regione relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

Rilevata la necessità di provvedere – al fine di consentire l'attuazione degli interventi sopracitati – all'assegnazione di risorse finanziarie, per il corrente anno, a favore delle Amministrazioni provinciali della Lombardia, quali Soggetti attuatori delle attività medesime;

Richiamata la d.g.r. n. 6496 del 23 gennaio 2008 con cui la Giunta regionale ha approvato i «Criteri per bando per la presentazione delle domande per l'anno 2008 da parte delle province lombarde, relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

Visto il testo del bando («allegato 1») contenente le modalità di presentazione delle domande per l'anno 2008, da parte delle province lombarde, relative allo svolgimento delle attività ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Vista la disponibilità finanziaria per l'attuazione delle sopraci-

tate funzioni di cui alla l.r. n. 26/03, per la somma di € 600.000,00 – stanziati al capitolo di spesa 522 – UPB 6.4.6.2.146 del bilancio regionale per l'esercizio 2008;

Dato atto che con successivo decreto dirigenziale si provvederà:

– alla ripartizione degli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2008, a favore delle province lombarde, in conformità ai criteri stabiliti nel bando medesimo nonché in base alle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ammissibili;

– all'impegno e alla contestuale liquidazione dei contributi spettanti – nel limite dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio regionale – a favore delle province lombarde;

Dato atto altresì che il Dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture provvederà alla verifica delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute dalle Province beneficiarie, ad avvenuta presentazione del rapporto relativo all'anno 2008, da presentarsi alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VII e dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Decreta

1) di approvare il «Bando per la presentazione delle domande per l'anno 2008 da parte delle province lombarde, relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26» – («allegato 1») – costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire per la realizzazione delle iniziative previste dal presente bando una disponibilità finanziaria totale pari a € 600.000,00 stanziati sul capitolo di spesa 522 – UPB 6.4.6.2.146, per l'esercizio 2008, da ripartire a favore delle province lombarde;

3) di disporre la pubblicazione del presente decreto, incluso il bando («allegato 1»), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa
reti e infrastrutture:
Carmelo Di Mauro

——— • ———

Allegato 1

BANDO

per la presentazione delle domande per l'anno 2008 da parte delle Province lombarde, relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26

1. Obiettivi del bando

Migliorare le condizioni ambientali degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando per l'attuazione di interventi di tutela degli ambienti lacustri e fluviali, di cui al richiamato art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. n. 26/03, è pari a € 600.000,00 per l'esercizio 2008, stanziati al capitolo 6.4.6.2.146.522.

3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Province della Regione Lombardia.

4. Tipologie di interventi ammissibili

a) L'asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;

b) lo sfalcio, l'asportazione dal bacino e l'eliminazione delle macrofite dalle sponde lacustri, quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell'eutrofizzazione;

c) l'asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento, dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologici;

d) l'asportazione e lo smaltimento di idrocarburi dalle superfici lacustri e fluviali;

e) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;

f) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie;

g) l'asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinate;

h) programmi organici di riqualificazione di corpi idrici relativi ad aree di particolare pregio ambientale, biologico (parchi regionali, riserve naturali, zone umide, ecc.);

i) interventi da cui possono derivare benefici significativi ad ambienti lacustri e fluviali, (miglioramento della funzionalità acquatica dei corpi idrici, incremento della biodiversità, miglioramento della capacità di autodepurazione dei corsi d'acqua, costituzione di impianti arborei nelle zone di pertinenza dei corsi d'acqua, mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corpi idrici, conseguimento di benefici paesaggistici, creazione di ambienti acquatici di rilevante interesse naturalistico-scientifico, ecc.) da evidenziare in sede di predisposizione dei programmi medesimi;

j) interventi di riqualificazione relativi ad ambienti lacustri e fluviali, caratterizzati da elevate opportunità di carattere fruitivo, agricolo, ricreativo, culturale, turistico, ecc.

5. Criteri di ammissibilità

Possono essere finanziati programmi di interventi che rientrano nelle tipologie descritte al punto 4).

In particolare sono da considerarsi, ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente bando, programmi, progetti e interventi connessi alla tutela di ambienti lacustri e fluviali, già oggetto di intese, convenzioni, ecc. tra le province e altri Soggetti, finalizzati alla realizzazione di interventi conservativi riguardanti riserve naturali, parchi regionali, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ecc.

Nel computo della spesa ammissibile, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dalla provincia.

6. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate dai Soggetti beneficiari (Province), corredate dalla documentazione richiesta.

Le domande devono essere indirizzate a:

– Regione Lombardia – Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture – via Pola, 14 – 20124 Milano – **entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente bando**.
  Qualora il termine di scadenza corrisponda ad un giorno festivo o non lavorativo, il termine stesso è prorogato automaticamente alle ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.
– Le domande devono essere consegnate allo sportello del Protocollo regionale presso l'indirizzo di cui al precedente alinea, o ad uno degli sportelli del protocollo federato presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (Sedi territoriali regionali), il cui protocollo ne attesterà il ricevimento.

Le domande ricevute oltre il termine indicato saranno considerate irricevibili.

7. Documentazione da allegare alle domande

Le domande devono essere corredate della documentazione di seguito elencata, in originale o in copia conforme all'originale:

a) deliberazione del competente organo della provincia richiedente e/o determinazione dirigenziale, riportante:

– approvazione di programmi, progetti e interventi da realizzare per l'anno 2008, connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– approvazione della spesa complessiva preventivata per l'anno 2008 per la realizzazione dei programmi, progetti e interventi di cui al precedente alinea;

– (eventuale) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che l'onere IVA relativa alle spese da sostenere non è recuperabile da parte del soggetto richiedente;

b) relazione dettagliata illustrante le finalità e le caratteristiche degli interventi previsti per l'anno 2008, con specifico riferimento alla localizzazione, tempistica, priorità e modalità di organizzazione e di attuazione;

c) dettagliato preventivo delle spese da sostenersi per ogni attività, articolato per singoli interventi (tipologia di intervento con esecuzione in proprio e/o affidamento a terzi, spese da sostenersi per acquisto, gestione e manutenzione di attrezzature, per impiego di personale, per risorse finanziarie da trasferire a terzi, ecc.).

8. Procedura di istruttoria e di valutazione delle domande

La Regione si riserva il diritto di richiedere alle province proponenti, in qualunque fase del procedimento, eventuali documenti, chiarimenti o integrazioni ritenuti necessari per la conclusione dell'istruttoria.

Gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2008, per la realizzazione delle previste attività, sono ripartiti alle province lombarde in conformità ai seguenti criteri:

– il fondo di € 600.000,00 – stanziato sul cap. 6.4.6.2.146.522 – è così ripartito:

- per l'80% in base a parametri geografici correlati al territorio delle province, secondo le percentuali indicate nella tabella sottoindicata;
- per il 20% alle province sul cui territorio insistono dei laghi, secondo le percentuali determinate sulla base delle superfici lacustri totali di ogni provincia, riportate nella tabella medesima.

PROVINCIA	Codice beneficiario	% di riparto	Importo 80% (€)	Superfici lacustri (Kmq)	% relativa alle superfici	Importo 20% (€)	Totale (€)
BERGAMO	11601	15,235	73.128,00	23,64	4,305%	5.166,00	78.294,00
BRESCIA	11602	13,49	64.752,00	238,1	43,359%	52.030,80	116.782,80
COMO	11603	5,658	27.158,40	111,08	20,228%	24.273,60	51.432,00
CREMONA	11604	10,625	51.000,00	0	0%	–	51.000,00
LECCO	113958	3,112	14.937,60	60,13	10,950%	13.140,00	28.077,60
LODI	114451	7,112	34.137,60	0	0%	–	34.137,60
MANTOVA	11605	9,23	44.304,00	5	0,911%	1.093,20	45.397,20
MILANO	11606	12,681	60.868,80	0	0%	–	60.868,80
PAVIA	11607	7,626	36.604,80	0	0%	–	36.604,80
SONDRIO	11608	4,748	22.790,40	5,3	0,965%	1.158,00	23.948,40
VARESE	11609	10,483	50.318,40	105,88	19,282%	23.138,40	73.456,80
TOTALE		**100,00**	**480.000,00**	**549,13**	**100%**	**120.000,00**	**600.000,00**

Ad intervenuta approvazione del presente bando, con successivo decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture, si provvederà:

– alla ripartizione degli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l'esercizio 2008, a favore delle province lombarde, in conformità ai criteri stabiliti nel bando medesimo nonché in base alle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ammissibili;

– all'impegno e alla contestuale liquidazione dei contributi spettanti – nel limite dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio regionale – a favore delle province lombarde.

Le Province beneficiarie dovranno provvedere alla formulazione del rapporto delle attività svolte nonché delle relative spese effettivamente sostenute, relativo all'anno 2008, da presentarsi alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture si riserva di procedere alla verifica delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute dalle Province beneficiarie, ad avvenuta presentazione del rapporto relativo all'anno 2008.

Qualsiasi informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta alla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture – via Pola, 14 – 20124 Milano – telefono 02/67.65.50.78 – fax 02/67.65.54.19.

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20080129) (4.0.0)

D.d.u.o. 8 febbraio 2008 - n. 1058

DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Chiusura dello sportello relativamente alla presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla misura 1.1 «Incentivi agli investimenti delle imprese» – sottomisura F «Interventi a sostegno della competitività delle imprese», limitatamente alle azioni 2 e 3 previste dal decreto n. 4706 del 29 marzo 2005

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2000-2006,
AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE
E DI ATTRATTIVITÀ AGLI INVESTIMENTI

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2001) 2878 del 10 dicembre 2001 e i successivi Complementi di programmazione;
- il Regolamento (UE) 1260/99 del Consiglio del 21 luglio 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- il Regolamento (UE) 1685/2000 della Commissione del 28 giugno 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448 del 10 marzo 2004;
- il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI;

Vista la misura 1.1 F del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 «Interventi a sostegno della competitività delle imprese»;

Visto il disciplinare di incarico sottoscritto in data 10 maggio 2005, regolarmente inserito nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n. 7929/RCC in data 6 giugno 2005, per la gestione da parte di Finlombarda s.p.a degli interventi agevolativi di cui alla misura 1.1 sottomisura F del DocUP Ob. 2 2000-2006, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 14 gennaio 2005 tra la Regione Lombardia e la stessa Finlombarda s.p.a. (7408/RCC in data 19 gennaio 2005);

Dato atto che in attuazione dei documenti di programmazione dell'Ob. 2 2000-2006 sopra citati sono state attivate azioni cofinanziabili con FESR a valere sulla misura 1.1 F dell'Asse 1, con decreto n. 4706 del 29 marzo 2005, che approva il bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario alle imprese relative alla sottomisura 1.1 F;

Rilevato che il bando, approvato con il citato decreto n. 4706 del 29 marzo 2005, ha previsto l'attivazione di n. 3 azioni inerenti tipologie di agevolazioni alle imprese, con modalità di presentazione delle domande a sportello, concedibili a fronte di:

Azione 1 – Finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, concessi da Banche o da Intermediari in favore delle piccole e medie imprese, come sopra definite per la realizzazione di investimenti di Innovazione tecnologica e di tutela ambientale;

Azione 2 – Sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge 1329/65;

Azione 3 – Investimenti per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e tutela ambientale, ammissibili ai sensi dell'Azione 1 ed autonomamente finanziati dal soggetto beneficiario, con il contemporaneo acquisto di correlati macchinari e impianti ammissibili ai sensi dell'Azione 2 e secondo le modalità finanziarie ivi previste (sconto effetti);

Rilevato che, per quanto riguarda le agevolazioni concesse alle imprese ai sensi della legge 1329/65 (azioni 2 e 3), la spesa può essere dichiarata alla Commissione Europea solamente dopo essere stata effettivamente sostenuta dal destinatario ultimo, mediante il pagamento rateizzato con effetti e, conseguentemente, la percentuale di spesa sostenuta dopo il termine per l'ammissibilità delle spese (30 aprile 2009) non potrà più essere considerata ai fini della certificazione;

Considerato pertanto che gli interventi previsti dalle azioni 2 e 3, che contemplano forme di pagamento rateizzato con effetti (legge 1329/65) perdono la loro efficacia ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie del DocUP Ob. 2, essendo la programmazione comunitaria 2000-2006 prossima alla chiusura;

Preso atto inoltre che Finlombarda s.p.a. ha comunicato alla D.G. Industria, PMI e Cooperazione che, alla data 23 gennaio 2008, sono state presentate dalle imprese n. 117 domande di contributo a valere sulla misura 1.1 F del DocUP Obiettivo 2 2000-2006, in grado di assorbire la quasi totalità delle risorse destinate dal Piano Finanziario del DocUP;

Ritenuto pertanto di procedere alla chiusura del termine di presentazione delle domande di finanziamento a valere sulle azioni 2 e 3 della misura 1.1 F del DocUP Obiettivo 2 2000-2006, previste dal decreto n. 4706 del 29 marzo 2005, rinviando a successivo atto le determinazioni in merito all'azione 1, sulla base dei risultati di un costante monitoraggio dei contributi concessi a valere sulle domande presentate;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura del termine di presentazione delle domande di finanziamento a valere sulle Azioni 2 e 3 della misura 1.1 F del DocUP Obiettivo 2 2000-2006, di cui al decreto n. 4706 del 29 marzo 2005, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La dirigente dell'Unità Organizzativa
programmazione comunitaria 2000-2006,
azioni di marketing territoriale
e di attrattività agli investimenti:
Olivia Postorino

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20080130) (5.3.5)

D.d.s. 30 gennaio 2008 - n. 676

Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, non tossico nocivi, in Comune di Montichiari (BS) – Committente GEDIT s.p.a. - Calcinato (BS) – Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 52, comma 2 del d.lgs. 152/06 – già art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del d.lgs. 152/2006, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi non tossico-nocivi in Comune di Montichiari (BS) – Committente GEDIT s.p.a., a condizione che siano puntualmente ottemperate le seguenti prescrizioni, condizioni e raccomandazioni, da recepirsi espressamente nei successivi atti approvativi ed abilitativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto:

a) dovranno essere pienamente attuate le misure di mitigazione/compensazione e di monitoraggio prefigurate nel progetto e nello SIA, così come indicate dal Committente nella documentazione depositata;

b) il Committente dovrà individuare, oltre alle procedure di caratterizzazione di base e di verifica di conformità dei rifiuti in ingresso, un protocollo di accettazione dei rifiuti, finalizzato – tra l'altro – a verificare la fattibilità di valide alternative tecnico-economiche allo smaltimento in discarica;

c) relativamente alle tipologie di rifiuti conferibili in discarica:

– i rifiuti identificati con i seguenti codici CER: 01.05.05, 05.01.06, 10.02.11, 10.03.27, 10.04.09, 10.05.08, 10.06.09, 10.07.07, 10.08.19, 11.01.13, 13.05.01, 13.05.02, 13.05.03, 13.05.08, 13.08.01, 15.02.02, 16.01.07, 16.01.08, *potranno essere conferiti solo se aventi un contenuto di olio inferiore al 5%;*

– i rifiuti identificati con i seguenti codici CER: 02.01.10, 10.02.10, 12.01.01, 12.01.03, 15.01.04, 15.01.07, 16.01.17, 16.01.18, 16.01.20, 16.08.01, 16.08.02, 16.08.03, 16.08.04, 16.08.05, 16.08.07, 17.02.02, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.11, 19.01.02, 19.10.01, 19.10.02, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.05, 20.01.02, 20.01.08, 20.01.10, 20.01.40, 20.02.01, *potranno essere conferiti solo se non recuperabili come materia*;

– i rifiuti identificati con i seguenti codici CER: 12.01.05, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.09, 16.01.19, 17.02.01, 17.02.03, 19.12.01, 19.12.04, 19.12.07, 19.12.08, 19.12.10, 20.01.01, 20.01.11, 20.01.38, 20.01.39, *potranno essere conferiti solo se non destinabili a recupero di materia o energia*;

– i rifiuti identificati con i seguenti codici CER: 05.01.05, 16.01.04, 16.01.06, 16.01.16, 16.02.10, 16.02.13, 16.02.14, 16.06.01, 16.07.08, 17.09.02, 19.08.09, 19.08.10, 20.01.33, 20.01.34, 20.01.35, 20.01.36, 20.03.07, *non potranno essere conferiti all'impianto;*

– i rifiuti identificati con i seguenti codici CER: 06.08.99, 06.10.99, 11.02.99, 11.05.99, 13.08.99, 16.07.99, 20.01.99, *potranno essere conferiti solo a seguito di specificazione della precisa tipologia di rifiuto che si intenderà ritirare con tali codici*;

– i rifiuti identificati con i seguenti codici CER: 20.03.01, 20.03.99, 20.03.02, *potranno essere conferiti solo in situazioni emergenziali*;

– in fase gestionale dovrà essere predisposto un protocollo analitico per alcune tipologie di rifiuti, teso a

evidenziare l'accettabilità delle stesse, con particolare riferimento ai divieti imposti dall'art. 6 del d.lgs. 36/03 ed ai criteri di accettabilità di cui all'art. 8 del d.m. 3 agosto 2005;

d) al fine di poter individuare quote certe da poter verificare in fase di controllo da parte degli Enti competenti:
   - in nessun caso la quota massima del corpo rifiuti a fine conferimento dovrà superare i 128,5 m s.l.m.;
   - in considerazione dei disposti di cui all'Allegato I, punto 2.4.3. del d.lgs. 36/03, ed in considerazione dell'assestamento del corpo rifiuti (riscontrato nell'adiacente discarica Pulimetal in un valore pari a circa il 20% dell'intero spessore della massa dei rifiuti depositati), è individuata la quota di 135,7 m. s.l.m. quale quota massima del profilo del cumulo, da non superare nella fase gestionale del conferimento; dovrà essere conseguentemente ricalcolata la corrispondente volumetria dei rifiuti conferibili, cui dovrà fare riferimento la garanzia finanziaria per la fase di gestione operativa della discarica;
   - considerato il programma di gestione della discarica in progetto, dal quale si desume che le quote sommitali saranno raggiunte esclusivamente con la coltivazione del terzo lotto, una volta raggiunte le suddette quote di massimo conferimento dei rifiuti si dovrà procedere al capping definitivo;

e) ai fini di un sicuro attecchimento delle essenze vegetali – arbustive previste per il «recupero a verde» delle aree a fine lavori, deve essere previsto un sistema di irrigazione automatica; a tale scopo, per consentire l'accumulo ed il reimpiego delle acque meteoriche di ruscellamento sul corpo della discarica recuperata e contenere il consumo della risorsa idrica sotterranea, potranno essere realizzate – compatibilmente con gli spazi a disposizione attorno alla vasca di conferimento – appositi bacini di accumulo delle stesse acque meteoriche. In alternativa, ma in coerenza con quanto già prescritto in sede di valutazione del progetto di Systema Ambiente, il Committente dovrà conseguire accordi con il gestore del limitrofo impianto Systema Ambiente affinché il bacino di accumulo delle acque meteoriche di ruscellamento sui corpi discariche (ivi previsto ed attualmente tarato per una capacità di 50.000 metri cubi) risulti dimensionato in relazione alle esigenze idriche (irrigazione ed antincendio) complessive delle singole attività;

f) relativamente alla *qualità dell'aria*, per evitare eccessive emissioni di polveri ed altri aeriformi dai settori di discarica non ancora coperti in maniera definitiva, e diminuire di conseguenza la produzione di percolato, occorrerà prevedere, in aggiunta alle misure precauzionali già indicate dal Committente:
   - la copertura temporanea dei settori di abbancamento rifiuti in esercizio, mediante teli plastici od altro idoneo materiale, da rimuovere all'atto della copertura-sistemazione finale;
   - l'asfaltatura delle strade di servizio interne all'impianto e di tutte le vie d'accesso alla discarica, nonché la loro pulizia periodica, sotto la supervisione del Comune di Montichiari;
   - la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita, mediante getti d'acqua in apposite aree;
   - la localizzazione dei depositi di materiale sciolto in aree il più possibile lontane dalle abitazioni; la protezione dal vento dei cumuli caratterizzati da scarsa movimentazione mediante copertura con stuoie/teli;
   - la conformità dei mezzi di cantiere alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee, e la garanzia del livello di manutenzione per tutta la durata sia del cantiere che della gestione della discarica;
   - il monitoraggio delle emissioni, con particolare riferimento a polveri ed emissioni odorose; dovranno anche essere verificati il rispetto delle soglie di attenzione e di allarme delle polveri totali e del PM10, al fine della tutela della qualità dell'aria nella zona circostante la discarica; nel caso di segnalazione di molestie ai ricettori all'intorno, olfattive o dovute ad emissione di polveri, il Committente dovrà adottare opportune misure di contenimento (bagnatura dei rifiuti polverulenti, purché non putrescibili, immediata copertura con inerti dei rifiuti con residui potenzialmente odorosi, ecc.). Particolare attenzione andrà posta al monitoraggio delle polveri sulla rete irrigua e sul suolo agricolo limitrofo all'impianto;
   - la contestualità tra la captazione e combustione del biogas e l'entrata in esercizio della discarica; e comunque non appena le condizioni operative lo rendano tecnicamente possibile;
   - il recupero energetico del biogas mediante motori o turbine le cui caratteristiche costruttive e prestazionali, in termini emissivi, siano idonee a rispettare i disposti della d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, Allegato C, voce Motori a combustione interna e Turbine a gas;
   - che la torcia garantisca una temperatura di combustione di 1000.C ed un tempo di contatto di 0,3 sec., oltre alla presenza di fiamma pilota;
   - che il biofiltro rispetti i parametri di cui alla d.g.r. 13943 del 1 agosto 2003;

g) relativamente alla *componente acque superficiali e sotterranee:*
   - la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovranno fare riferimento al Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 «Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della l.r. 26/2003»;
   - per le acque meteoriche ricadenti sul corpo della discarica, il Committente dovrà definire modalità gestionali idonee ad evitare la dispersione di eventuali inquinanti nella vasca di laminazione (e, conseguentemente, nei terreni), quali ad esempio la realizzazione di pozzi di controllo lungo la canalina di raccolta delle acque eventualmente inquinate;
   - i dati relativi alle analisi delle acque dei piezometri dovranno essere trasmessi ai competenti Dipartimenti di ASL ed ARPA;
   - al fine di una precisa identificazione di eventuali contaminazioni si dovrà garantire, durante le operazioni di prelievo delle acque di falda da sottoporre alle analisi di rito, il contestuale emungimento dalla rete dei piezometri a valle della discarica in progetto, evitando in tal senso la possibilità di una non puntuale identificazione dei plumi di inquinanti nel caso di emungimenti dai singoli piezometri;
   - per meglio individuare le caratteristiche geometriche e qualitative delle acque sotterranee, occorrerà realizzare un altro piezometro a monte della discarica rispetto alla direzione di scorrimento della falda freatica;

h) relativamente alla *componente rumore*:
   - l'impianto dovrà rispettare i limiti di rumore, assoluti e relativi al criterio differenziale, secondo quanto previsto dal d.p.c.m. 14 novembre 1997. Non dovranno verificarsi, per effetto della realizzazione del progetto e relativamente al rumore da traffico indotto, transizioni – tra *ante* e *post operam* – da situazioni di conformità a situazioni di non conformità ai limiti di rumore, né incrementi significativi dei livelli di rumore che risultassero *ante operam* già superiori ai limiti;
   - prima dell'entrata in esercizio dell'impianto dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio *post operam* finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore ed alla individuazione e dimensionamento delle misure mitigative eventualmente necessarie per conseguire il rispetto dei limiti. Il programma di monitoraggio dovrà indicare localizzazioni e modalità delle misure di rumore, nonché la durata complessiva del monitoraggio, da determinarsi in funzione della complessità e numerosità dei rilievi fonometrici, e dovrà essere inviato alla struttura di ARPA ed al Comune territorialmente competenti per le verifiche di adegua-

tezza, secondo le previsioni della d.g.r. 8 marzo 2002, n. 7/8313 relativa alle modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustica;
- entro tre mesi dal termine del monitoraggio dovrà essere predisposta ed inviata alla struttura di ARPA ed al Comune territorialmente competenti una relazione sugli esiti del monitoraggio stesso, riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione della loro conformità ai limiti e l'eventuale indicazione degli interventi di mitigazione che, ad esito del monitoraggio, si rendessero necessari per conseguire il rispetto dei limiti, nonché dei tempi della loro attuazione;

i) relativamente alla *componente paesaggio*:
- non dovranno essere messe a dimora barriere vegetali perimetrali all'area di intervento;
- i sistemi di illuminazione della discarica dovranno essere limitati al minimo indispensabile per la sicurezza dell'impianto, avere supporti di altezza contenuta, rispettare i disposti normativi sul contenimento dell'inquinamento luminoso (legge regionale n. 17/2000) ed essere rimossi alla fine del periodo di *post*-gestione dell'impianto;
- l'attivazione di ogni successivo lotto di gestione dell'impianto di discarica dovrà avvenire contestualmente alla messa in atto delle operazioni di recupero morfologico-ambientale del lotto precedente;
- tutti i manufatti di servizio all'attività di smaltimento rifiuti dovranno essere rimossi al termine del conferimento dei materiali. Le strutture (depositi, silos, etc.) necessarie per le operazioni di post gestione dell'impianto non dovranno emergere dal profilo morfologico della discarica ultimata, dovendosene quindi prevedere il parziale interramento rispetto al piano campagna al contorno dell'impianto;
- pur considerando la collocazione territoriale dell'intervento (defilata rispetto ai flussi principali di traffico e di pubblica funzione dei luoghi) e la minor altezza da piano campagna del progetto in argomento rispetto alle adiacenti discariche esistenti (Pulimetal e Systema) particolare attenzione andrà riposta per l'inserimento paesaggistico dell'impianto. In tal senso dovrà essere predisposto uno studio di inserimento paesaggistico dell'impianto, quale strumento di gestione organica degli interventi a livello di comparto territoriale, che presenti una visione unitaria riferita sia ai tre impianti limitrofi in fase di autorizzazione (GEDIT, Systema ed Ecoeternit), sia coordinandosi con il progetto dell'ATE g43 e con gli impianti di discarica in esercizio e/o ultimati. Si ritiene debbano essere evitate siepi e barriere vegetali lungo i perimetri dei singoli interventi, che andrebbero ad accentuare l'artificialità della mitigazione, prevedendo invece significative fasce/aree boscate lungo i confini dell'ambito estrattivo, pur evitando le alberature di alto fusto, al fine di un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio rurale. Il progetto paesaggistico dovrà essere concordato con il Comune di Montichiari e la Provincia di Brescia;

j) in sede autorizzativa le procedure di monitoraggio ambientale del sito in esame dovranno trovare coerenza con quelle definite per gli impianti limitrofi; a tal fine, si raccomanda un costante raccordo con i Servizi dell'ARPA territorialmente competente, che stabilirà, congiuntamente al Comune di Montichiari, le modalità di intervento;

k) i materiali inerti (sabbie e ghiaie) provenienti dalle operazioni di approntamento delle pareti e del fondo impianto dovranno essere assoggettati, per la eventuale parte eccedente al loro riutilizzo entro il cantiere GEDIT, alla disciplina di cui all'art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta) della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, con particolare riferimento al trattamento, alla denuncia di asportazione ed all'assoggettamento ai diritti di escavazione di cui all'art. 25 della medesima legge regionale;

l) il conferimento dei rifiuti in discarica dovrà essere effettuato solo durante fasce orarie prestabilite in accordo tra Committente e Comune di Montichiari;

m) considerato il contesto di riserva di caccia nel quale si inserisce il progetto di discarica, il recupero a verde del settore in progetto dovrà considerare l'impiego di essenze vegetali ed arbustive attrattive per la fauna ed avifauna presente al contorno;

n) il Committente dovrà predisporre, con cadenza semestrale a partire dalla data di autorizzazione dell'impianto in progetto, una relazione tecnica riferita allo stato di attuazione delle opere ed al grado di ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra. Detta relazione dovrà essere inviata agli Enti territoriali cui spetta, secondo competenza, la verifica di ottemperanza, e per conoscenza alla Regione Lomabardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Struttura VIA;

2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
- GEDIT s.p.a., Committente,
- Comune di Montichiari (BS),
- Provincia di Brescia,
- Regione Lombardia – D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità – Struttura Autorizzazioni,
- Regione Lombardia – D.G. Qualità dell'Ambiente – Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti,
- ARPA sede centrale,
- Pulimetal s.p.a. – Montichiari, come da specifica richiesta della Società del 24 marzo 2004 ai sensi della legge 241/1990;

3) di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

4) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Bruno Mori

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20080131)
Provv. altri Enti n. 09/01-Se.O. 2008
AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 1 del 24 gennaio 2008 – Ratifica dell'atto di proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato del direttore dott. Bruno Leonardo Brunetti

Omissis

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

Delibera

Di ratificare l'atto in data 17 gennaio 2008 citato in premessa e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con cui è prorogato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato del direttore dott. Bruno Leonardo Brunetti dall'1 gennaio 2008 fino alla data di nomina del nuovo direttore.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: Davide Boni

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http://www.agenziapo.it